

3

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.30 APPALTI

Bocciate le norme sui prezzi non aggiornati

p.48 RISTRUTTURAZIONI

Detrazioni IRPEF e piano casa

p.55 SICUREZZA

Al via l'obbligo di segnalare lo stress lavoro-correlato

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **28 febbraio 2011**

© **2011 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione Elettronica

Edilizia e Ambiente de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.5296

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Appalti – Catasto – Condominio - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Edilizia e urbanistica – Energia	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Appalti – Chimica e alimentare – Edilizia e urbanistica – Sicurezza	14
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Inquinamento atmosferico – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro	16
APPROFONDIMENTI	
Appalti BOCCIATE LE NORME UMBRE SUI PREZZARI NON AGGIORNATI E SULLA MANUTENZIONE “APERTA” Fabrizio Luches, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 21 febbraio 2011, n. 7 <i>Le Regioni non possono consentire l'utilizzo di prezzi scaduti né prevedere contratti aperti (a contenuto variabile) per l'attività di manutenzione. Possono però intervenire sull'organizzazione dell'attività del Rup. Le indicazioni della Consulta</i>	30
Appalti LA SOTTOSCRIZIONE NON È PIÙ SCONTATA: LE RAGIONI CHE POSSONO FARLA SALTARE Paola Conio, Luca Leone, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 21 febbraio 2011, n.7 <i>La firma del contratto fa da spartiacque fra la fase pubblicistica e quella privatistica del procedimento (nei casi d'urgenza questa linea di confine è però più permeabile). Ma non è più un atto dovuto: cause ed effetti di una mancata sottoscrizione. Con l'approvazione del Dlgs 163/2006, la stipula del contratto all'esito delle procedure di affidamento, in qualsiasi forma esperite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, ha assunto una valenza e una importanza molto diverse rispetto al passato</i>	34
Condominio ROTTURA “BRAGA”: IL CONDOMINIO RISPONDE DEI DANNI PROVOCATI Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE, Il Consulente Immobiliare, 28 febbraio 2011, n. 878 <i>Con la sent. n. 19045 del 3 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già espresso in precedenti occasioni ovvero che la cosiddetta braga, ossia quella parte d'impianto che funge da raccordo tra una tubazione di scarico verticale e quella orizzontale, è un bene di proprietà esclusiva e come tale il condomino è custode e responsabile dei danni che da quella parte d'impianto dovessero provenire</i>	39

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**IMPOSTE DIRETTE - DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI COMPATIBILITÀ CON I LAVORI ESEGUITI IN VIRTÙ DEL PIANO CASA**

Emanuele Rossi, Il Sole 24 ORE, La Settimana Fiscale, 4 marzo 2011, n. 8

Per mezzo dell'art. 2, co. 10, L. 191/2009 (Finanziaria 2010), è stata, da una parte, prorogata la detrazione Irpef del 36% in merito alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino all'anno 2012 e, dall'altra, è stata confermata l'agevolazione, reintrodotta dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), concernente la detrazione Irpef spettante sugli acquisti, perfezionati entro il 30.6.2013, di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio eseguiti entro il 31.12.2012.

48

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**IMPOSTE DIRETTE - APPALTI E VALUTAZIONE DELLE OPERE PLURIENNALI CIRCOLARE CNDCEC N. 21/IR**

Fabio Carriolo, Il Sole 24ORE, La Settimana Fiscale, 25 febbraio 2011 - n. 7

Il contratto di subappalto trova la propria disciplina civilistica di riferimento generale nell'art. 1656 c.c. Sotto il profilo fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, esso può rientrare tra le previsioni dell'art. 93, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il cui co. 1, primo periodo, dispone che "le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio".

52

Sicurezza ed igiene del lavoro**SIKUREZZA: AL VIA L'OBBLIGO DI VALUTARE LO STRESS LAVORO-CORRELATO**

Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE, Consulente Immobiliare, 28 febbraio 2011, n. 878

Dal 1° gennaio 2011 i datori di lavoro devono provvedere a effettuare la valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, in attuazione del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

55

Sicurezza nei cantieri**SUI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE UNA NUOVA FIGURA IN CANTIERE PER VALUTARNE L'IDONEITÀ**

Dino Rondina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 8 marzo 2011, n. 4

Una delle novità più "calde" del D.Lgs. n. 81/2008 è stata l'art. 30, quindi, l'introduzione della capacità esimente, dalla responsabilità amministrativa, dei "modelli di organizzazione e gestione", intesi anche come capacità di un'impresa di "produrre sicurezza". Il legislatore ha voluto compensare in questo modo l'importante sanzione contenuta nell'art. 9, legge n. 123/2007 (legge delega) a carico delle violazioni di norme antinfortunistiche commesse nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001. L'argomento sembrava essere, però, a deciso appannaggio di importanti organizzazioni, al contrario poco adatto al medio-piccolo cabotaggio imprenditoriale. Ben diverse, invece, e di più sicuro appeal datoriale, le novità introdotte all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, comma 3 e 3-bis, dal D.Lgs. n. 106/2009. Queste modifiche collegano l'istituto della delega e il relativo obbligo di vigilanza a carico del datore di lavoro alla efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30, comma 4. E' in questo momento che il modello di organizzazione e di gestione si collega alla sua matrice antinfortunistica, per esempio il SGSL, come indicato all'art. 30, comma 5, e alla necessità di un controllo, con la possibile nascita di figure specializzate per settori particolari come l'edilizia, sull'attuazione di questo modello, per l'efficacia della sua azione esimente.

59

Stime e perizie**COMPLESSI INDUSTRIALI, LA VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Sergio Clarelli, Il Sole 24 ORE, Consulente Immobiliare, 28 febbraio 2011, n. 87

Gli impianti generali di stabilimento dei complessi industriali sono finalizzati alla produzione e alla distribuzione di servizi e sono strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi presenti. Per semplificare, vengono qui sommariamente illustrate due tipologie di questi impianti, vale a dire: l'impianto di riscaldamento e quello di condizionamento. Vediamo qual è la vita media di questi impianti e la valutazione degli stessi.

62

L'ESPERTO RISPONDE

Antincendio e prevenzione incendi - Appalti - Edilizia e urbanistica - Impiantistica - Lavoro, previdenza e professione - Rifiuti e bonifiche - Sicurezza ed igiene del lavoro

67

News

Appalti

■ Per l'antimafia partenza difficile

È in vigore ormai da cinque mesi la tracciabilità negli appalti ma la sua applicazione continua a destare problemi. Sono tante infatti le zone ancora in ombra che anche con le prime due, tempestive, delibere dell'Autorità non sono ancora state chiarite. E anzi più passa il tempo e più crescono i contratti tracciabili e spuntano problemi che finora non erano emersi (come documentano le nostre interviste a imprese e amministrazioni pubblicate in queste pagine). Lo sanno bene al call center dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che da settembre è sommerso di chiamate. Lo ha verificato anche l'Igi (l'Istituto grandi infrastrutture) che sta organizzando sul tema una serie di incontri con i propri soci (grandi stazioni appaltanti e grandi imprese soprattutto). Un lavoro che si tradurrà nei prossimi giorni in una serie di quesiti da girare all'Autorità di vigilanza. Ed è sempre all'Authority che si guarda ora per nuove istruzioni: «Stiamo raccogliendo ancora le domande – informa il presidente Giuseppe Brienza – e poi valuteremo se rispondere con una nuova delibera o se inserire altre Faq sul nostro sito». E in effetti una nutrita serie di indicazioni si trova già sul sito dell'Autorità (ne pubblichiamo un estratto nella pagina precedente). La stessa Igi ha poi preparato per «Edilizia e Territorio» una bussola che riepiloga tutto ciò che di certo è stato detto finora sulla tracciabilità (la trovate – estraibile – nelle pagine 12 e 13 di questo numero). Da ultimo sono arrivate la scorsa settimana anche le istruzioni pratiche dell'Ance, con un documento della propria Direzione Legislazione e opere pubbliche. L'ANCE Accanto a chiarimenti ormai consolidati, quali ad esempio quelli relativi ai conti correnti dedicati che possono essere anche più di uno per ogni singola commessa il documento Ance tenta anche di dare risposta ad alcuni punti meno indagati. Prendiamo ad esempio la questione della filiera delle imprese. Appaltatori e amministrazione infatti si stanno ancora chiedendo a quale punto della lunga catena, che dall'appalto va al subappalto e giù fino all'ultimo fornitore, ci si debba fermare. Nessun dubbio che siano tracciabili i rapporti tra appaltatore principale e subappaltatore e anche tra l'appaltatore e i subcontraenti (forniture, forniture con posa in opera o noli), che sono tutti finalizzati a quella commessa specifica. Ma per l'Ance non sono più tracciabili «i rapporti contrattuali instaurati dai subcontraenti dell'appaltatore e da quelli del subappaltatore con i propri contraenti». E questo perché secondo i costruttori manca il legame diretto con il singolo appalto. Ad esempio l'appaltatore deve pagare in modo tracciabile il fornitore di calcestruzzo. Ma questi a sua volta non deve «tracciare» il rapporto con chi gli fornisce la materia prima del cemento. Perché questa fornitura è indistinta, legata all'attività del fornitore e non all'appalto. L'Ance prende anche posizione sulla questione del magazzino. Secondo i costruttori quando gli acquisti non sono destinati a uno o più cantieri in particolare, ma a costruire appunto, scorte di magazzino non vanno tracciati. Interessante anche la presa di posizione sulle spese giornaliere sotto i 1.500 euro. Mentre l'Autorità ha sempre escluso l'uso del contante, l'Ance uno spiraglio lo apre, tra mille cautele. Dopo che il Dl 187/2010 ha ammesso la costituzione di un fondo cassa per l'associazione sarebbe possibile attingere da lì utilizzando i contanti. Per costituirlo si suggerisce un bonifico dell'impresa su un conto corrente di un dipendente o un assegno sempre a favore del dipendente-tesoriere. (Valerio Uva. Il Sole 24ORE, Edilizia e Territorio, 21 - 26 febbraio 2011, n. 7, p. 3)

■ Dal Ministero del lavoro una Circolare sulla "Genuità" dell'appalto

Il Ministro Sacconi, l'11 febbraio scorso ha firmato la Circolare n. 5 al fine di salvaguardare, nel processo di esternalizzazione del ciclo produttivo, i diritti dei prestatori di lavoro, fornendo una definizione di "genuità" dell'appalto.

Allo scopo, il documento emanato:

- individua i casi di appalto illecito e fraudolento

- definisce gli obblighi di carattere retributivo connessi all'utilizzazione dell'istituto, e nello specifico ambito dei contratti pubblici richiama le tutele retributive dei lavoratori ai sensi dell'art. 118, comma 6 del D. lgs. 163/2006
- si sofferma sulla corretta determinazione del costo degli appalti pubblici, in particolar modo in tutte le ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso
- affronta la problematica connessa all'istituto della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, in merito agli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti da appalto e subappalto, nell'appalto privato, pubblico, nel caso di cessione del ramo d'azienda e nello specifico dell'attività di vigilanza
- richiama l'istituto della certificazione secondo le procedure stabilite al Titolo VIII (artt. 75-84) del d.lgs. n. 276/2003, e ai sensi delle modifiche introdotte di recente dal "Collegato Lavoro", la L. 183/2010.

Al fine della definizione che ne deriva di genuinità dell'appalto, non si può prescindere dalle misure di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 131 del Codice dei Contratti, nell'ambito di necessaria cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore e nella predisposizione della sicurezza globale delle opere e dei servizi da realizzare.

La Circolare parte dall'individuazione dei criteri allo scopo di definire un appalto "lecito" e dalla distinzione tra contratto di appalto (che prevede un rilevante impiego di beni strumentali e la sua organizzazione, requisito imprescindibile dell'appalto così definito genuino, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e l'assunzione da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa) (l'oggetto è un "fare", dunque) e somministrazione di lavoro (in cui l'oggetto è un "dare") ai sensi del codice civile.

Segue, nel documento, una serie di richiamati interPELLI in cui si richiamano i criteri sostanziali distintivi sopra elencati. Sono criteri formali per la verifica della "genuità" dell'appalto:

- l'iscrizione nel registro delle imprese;
- il libro giornale ed il libro degli inventari;
- il Libro Unico del lavoro;
- il DURC

In mancanza di criteri sostanziali e formali si configura un appalto non genuino.
(Ing. Ilde Garritano - GBR Engineering srl)

■ **Aggiudicazioni. Gli atti dell'esecutivo non sono un'esimente in caso di lesione della concorrenza.**

Il direttore dei lavori pubblici che non rispetti le procedure di aggiudicazione e i criteri della concorrenza matura una responsabilità contabile e a nulla serve che abbia agito seguendo direttive della giunta. Questo perché con il suo agire, il direttore reca sia un danno all'amministrazione, perché la priva dei risparmi che possono derivare dal rispetto del principio di concorrenza, sia causa un nocumento ai privati.

Sono questi i principi affermati dalla sentenza 23 del 20 gennaio 2011 della Sezione giurisdizionale dell'Abruzzo della Corte dei Conti.

Circa il danno provocato all'ente, la sentenza afferma che "è di tutta evidenza che l'asserita violazione della concorrenza provoca maggiori oneri per l'amministrazione, in quanto, ad esempio, determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili". Nel caso specifico, infatti, il direttore aveva in parte impedito la partecipazione di molte imprese alla gara stabilendo tempi di presentazione delle offerte strettissimi (poco più di un giorno). Inoltre, nello stesso ente pochi giorni prima si era esperita una gara analoga in cui le percentuali di ribasso erano state enormemente superiori a quelle registrate nella gara oggetto del ricorso alla Corte dei Conti.

Quest'ultima ha quantificato i danni "in via esclusivamente equitativa, tenendo conto del valore del contratto e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di risarcimento del danno per equivalente nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa, a cui viene in genere riconosciuto un importo variabile tra il 5 e il 10% del valore del contratto originario".

La condotta del direttore dei lavori è stata gravemente colposa perché costui aveva "la responsabilità precipua delle gare e degli appalti per il suo settore e doveva essere particolarmente avveduto sia nell'individuazione della tipologia di gara da adottare, sia delle ditte che dovevano partecipare. Invece, la condotta del direttore dei lavori pubblici era stata caratterizzata da estrema "superficialità e negligenza non ridotta dall'attività concorrente della giunta comunale, non competente a emanare indirizzi vincolanti nei confronti del dirigente tecnico del settore".

Infine, la sentenza della Corte dei Conti abruzzese ha sottolineato come il dirigente incriminato fosse ricorso alla trattativa privata in luogo dell'asta pubblica e abbia frazionato illegittimamente l'importo dei lavori.

(Arturo Bianco, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi Autonomie locali e Pa del 28 febbraio, p. 15 - sintesi redazionale)



Catasto

■ DOCTE 2, il nuovo software per le dichiarazioni di variazione al catasto terreni

L'Agenzia del territorio ha rilasciato una nuova versione del software DOCTE, che i soggetti interessati potranno utilizzare al fine di comunicare i dati relativi alle variazioni delle qualità di coltura o di destinazione delle particelle censite al catasto terreni. DOCTE 2 permette di acquisire tutte le informazioni necessarie alla registrazione in catasto delle variazioni colturali (quindi non solo i dati tecnici relativi alle particelle oggetto di variazione) e di recepire, in forma strutturata, i dati relativi a un soggetto dichiarante, diverso dal titolare di diritti reali sul terreno, o a un soggetto delegato alla presentazione. Inoltre rende possibile l'integrazione dei dati oggetto di dichiarazione catastale con quelli già richiesti agli agricoltori nelle domande per l'erogazione dei contributi europei gestite nel territorio nazionale dall'AGEA. Ciò contribuisce a realizzare le procedure di semplificazione previste dalla legge 286/2006. DOCTE 2, la cui utilizzazione è facoltativa fino al 2 maggio, prevede anche la possibilità di richiedere l'attribuzione di una classe inferiore o superiore a quella posseduta nell'ambito della medesima qualità di coltura ed effettuare il "classamento per parificazione", nel caso in cui la qualità di coltura sia assente dai quadri tariffari pubblicati. In questa nuova versione, infine, è stata inserita una guida automatica per l'individuazione della qualità di coltura catastale compatibile con quelle presenti nel quadro tariffario del comune o nella zona censuaria. Il servizio che è disponibile su tutto il territorio nazionale escluse le aree in cui le funzioni amministrative, in materia di catasto, sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.

(Il Sole 24ORE - Il Tecnico Legale, 4 marzo 2011, n. 4, p. 4)



Condominio

■ Con la riforma del condominio lavori più facili sulle parti comuni

La riforma della normativa condominiale, che va a incidere nel blocco di norme compreso tra l'articolo 1117 e l'articolo 1139 del codice civile, più volte ventilata nel corso degli anni e oggi giunta a un punto cruciale ha destato una molteplicità di reazioni, tra cui la piena approvazione, da parte dei tecnici del settore e in particolare degli amministratori di condominio, degli aspetti relativi all'alleggerimento di alcune maggioranze. Notoriamente il nostro sistema era volto, con la imposizione di quorum più o meno ampi e complessi a seconda della decisione da assumersi in sede assembleare, a contemperare il mero principio plutocratico. I meccanismi decisori contrastavano però spesso con una snella gestione del condominio. La riforma compie un passo in avanti, con la responsabilizzazione del condomino che potrà incidere sulla decisione se e in quanto parteciperà all'assemblea, dovendosi altrimenti attenere, anche per materie di particolare importanza, a maggioranze ridotte rispetto a quelle del passato.

LE PARTI COMUNI

In primo luogo l'articolo 1117-ter permetterà di «sostituire le parti comuni o modificare la loro destinazione d'uso se ne è cessata la utilità o è altrimenti realizzabile l'interesse comune» con la mera maggioranza dell'articolo 1136, comma 5 del codice, cioè due terzi dei millesimi. L'articolo va letto unitamente all'articolo 1119, che modificando totalmente il principio di indivisibilità delle parti comuni, per effetto di una delibera assunta ex art. 1117-ter, permetterà la divisione in parti corrispondenti ai diritti di ciascuno, purché senza pregiudizio del valore delle unità immobiliari. Ad esempio, non occorrerà più la unanimità dei consensi per decidere di vendere l'appartamento condominiale ex portierato, ma sarà sufficiente la maggioranza speciale citata (50% più uno degli intervenuti in assemblea per un valore millesimale di almeno 2/3 dell'edificio).

IL DISTACCO

In secondo luogo, dopo annose modifiche a mezzo di leggi speciali e controversi orientamenti giurisprudenziali, è definitivamente disciplinato dal novellato articolo 1118 il distacco dall'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento/condizionamento, purché senza pregiudizio per gli altri condomini e con mantenimento delle spese straordinarie di gestione dell'impianto originario. Sono state dunque eliminate tutte le questioni relative alla maggioranza necessaria per approvare il distacco, che diventerà possibile senza il vaglio assembleare e addirittura con parere contrario di essa.

LE INNOVAZIONI

Ancora, ed è fondamentale, muteranno le maggioranze relative alle innovazioni (art. 1120): non sarà più necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 5, essendo sufficiente la più blanda maggioranza di cui all'art. 1136, comma 4, ovvero il 50% più uno degli intervenuti in assemblea per un valore millesimale di almeno 1/2 dell'edificio, per tutte le innovazioni dirette a miglioramento/ uso più comodo delle parti comuni. Ferma restando la necessità del voto favorevole di almeno il 50% più uno degli intervenuti in assemblea, il valore millesimale si ridurrà poi a un terzo se le innovazioni avranno a oggetto interventi per sicurezza/salubrità dell'edificio o dei suoi impianti, interventi volti a eliminare barriere architettoniche di sorta, contenere i consumi energetici (come ad esempio l'impianto dei contabilizzatori di calore), la realizzazione di parcheggi pertinenziali delle abitazioni, l'installazione di impianti centralizzati radiotelevisivi o relativi a flussi informatici. Si tratta di materie che la legislazione speciale aveva nel tempo disciplinato senza organicità, con conseguenze sul piano del contenzioso che con la eliminazione delle zone di "grigio" dovrebbe subire una riduzione sostanziale.

(Benedetta Coricelli, Il Sole 24ORE, Edilizia e Territorio, 21 - 26 febbraio 2011, n. 7, p. 11)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ Più «ricco» il fotovoltaico che sostituisce l'amianto

Il premio più ambito stabilito dalle norme è un aumento del 10% della tariffa incentivante per l'installazione del fotovoltaico: lo stabilisce il Dm Sviluppo 6 agosto 2010 a favore di chi, dal 2011, oltre a installare i pannelli rimuove i pericolosi tetti in eternit (marchio commerciale che è diventato sinonimo di fibrocemento). È forse l'unico caso in cui il nuovo conto energia si dimostra più generoso di quello precedentemente in vigore: l'anno scorso l'incremento delle tariffe incentivanti era del 5% e per di più occorreva per forza realizzare un impianto integrato nel tetto. Ora si può anche installarne uno semplicemente sovrapposto al tetto stesso.

L'altra agevolazione statale prevista per la bonifica, almeno fino a tutto il 2012, resta la detrazione fiscale del 36%, che ha il vantaggio di premiare espressamente non solo la sostituzione dei tetti, ma anche quella di altri manufatti che contengono amianto come le vernici anti-incendio (utilizzate un tempo soprattutto nelle parti comuni dei palazzi) o le canne fumarie. E questo anche se la tipologia dell'intervento, per esempio la manutenzione ordinaria in un singolo appartamento, non sarebbe normalmente agevolata. Come per gli altri interventi, il tetto di spesa è di 48mila euro e lo sconto fiscale va diviso in dieci rate annuali.

Peraltro, la risoluzione 207/E/2008 esclude la possibilità di cumulare il conto energia con il 36%, così come con il 55% sugli interventi di risparmio energetico. Chi è a caccia di altri incentivi, deve rivolgersi alle norme locali. La rimozione è resa più appetibile e talora obbligatoria da alcune leggi regionali sul piano casa. Per esempio, la delibera di giunta della Valle d'Aosta n. 3753/2009 esenta dal contributo di costruzione gli interventi di ampliamento o anche di realizzazione di unità immobiliari con criteri di risparmio energetico, in caso di integrale sostituzione di coperture di materiali contenenti amianto. In Molise la legge n. 30/2009 concede invece volumi aggiuntivi: sono basati sul 10% della superficie del tetto rimossa (moltiplicata per tre per il calcolo della volumetria, in caso di residenze). L'Umbria, con l'ultima modifica alla legge n. 23/2009 (legge n. 27/2010) pone invece il focus sugli edifici a destinazione produttiva: l'incremento di superficie ammesso è ulteriormente aumentato del 5% in caso di sostituzione di tutte le coperture in cemento-amianto e del 10% in caso di contestuale installazione di un impianto fotovoltaico. Anche la Lombardia (legge n. 13/2009) premia con ulteriori superfici le riqualificazioni anti-amianto, ma solo quelle nei quartieri di edilizia residenziale pubblica e la Calabria pone come pre-condizione per il recupero abitativi dei sottotetti la sostituzione dell'eternit. Esistono anche contributi per la rimozione dell'amianto, ma i bandi compaiono (e scompaiono) periodicamente a macchia di leopardo sul territorio nazionale e i relativi finanziamenti sono talora cofinanziati da vari enti pubblici. Spesso (come in Liguria, legge n.5/2009, Piemonte n. 30/2008, Veneto n. 1/2008) sono rivolti solo a enti locali per la bonifica di scuole, ospedali, mezzi di trasporto. In genere, il referente presso cui presentare domanda è il Comune, anche quando i fondi sono in tutto o in parte erogati da regioni o province. I requisiti per ottenere contributi in conto interessi o capitale variano moltissimo da caso a caso. Si può per esempio segnalare un bando da 9 milioni di euro a favore delle Pmi in Emilia Romagna (Dgr 15 gennaio 2011, n. 15, su Bur 27 gennaio 2011, n. 14) con richieste da presentare tra il 1° aprile e il 2 maggio 2011. Il tetto è di 150mila euro per ciascun beneficiario. Gli interventi di rimozione debbono essere coordinati quanto meno con l'installazione di impianti fotovoltaici ed eventualmente anche con interventi di coibentazione degli edifici. I contributi per fotovoltaico e coibentazione sono a fondo perduto, di quelli per l'amianto va restituita la metà con tasso di interesse pari allo 0,5 per cento. A fine 2010 è invece scaduto un bando della Regione Abruzzo ma, dato che era la riproposizione di uno precedente, non è esclusa la sua reiterazione. In Sardegna, bandi analoghi sono stati varati nel 2010 sotto la regia delle province, mentre esiste una vera e propria galassia di comuni che hanno provveduto a erogazioni in proprio. Per esempio, Venezia e Verona in Veneto, Cremona e Arese in Lombardia, Castiglion Fiorentino, Colle Val d'Elsa e Volterra in Toscana, Colleferro in Lazio, Gela in Sicilia, la provincia di Trieste, Lamezia Terme in Calabria, Verbania in Piemonte.

Le regole quadro

LE NORME NAZIONALI

- Norme fondamentali: legge 25/1992, Dlgs 114/1995

- Piani di protezione e decontaminazione:

Dpr 8 agosto 1994

- Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica:

Dm Sanità 6 settembre 1994, Cm Sanità 7/1995, Dm Sanità 14 maggio 1996; Dm Sanità 20 agosto 1999; Dm Salute 14 febbraio 2004; Dm Ambiente 248/2004

LA SCADENZA

Entro la giornata di oggi, 28 febbraio, le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni e alle Asl. La relazione, prevista dall'articolo 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, deve tra l'altro riportare i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e i rifiuti che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica; le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto che subiscono nonché le misure adottate per proteggere i lavoratori. Il modello unificato è nella circolare 17 febbraio 1993, n. 124976 del ministero dell'Industria, del commercio artigianato.

Le regole sul territorio

ABRUZZO

Con la legge 11/2009 (legge quadro) si sono previsti contributi fino al 70% della spesa, e con un precedente bando, scaduto a fine 2010, finanziamenti ai privati per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto che non superano 30 metri quadrati o 450 kg. È l'effetto dell'improvvisa accelerazione delle misure, causata dal terremoto, che ha reso pericolosi molti edifici contenenti amianto. Il piano regionale, però, ancora non c'è e l'unica discarica autorizzata è chiusa, in via di riapertura.

BASILICATA

Censiti 199 edifici pubblici e 165 privati contaminati. Circa 10.800 metri cubi trovati in due discariche abusive (quelle autorizzate sono solo due). Individuati 400mila metri quadrati di coperture e oltre 600mila metri cubi di amianto friabile. I piani regionali di bonifica sono disciplinati dalla Dgr 852/02.

PROVINCIA DI BOLZANO

I rilevamenti aerei completati nel marzo 2010 hanno stimato circa 1.100 tetti di insediamenti privati in eternit. A gennaio è stato annunciato l'inizio dei sopralluoghi. Nel 2009 erano stati formati sul rischio amianto 70 spazzacamini, destinati a diventare consulenti dei cittadini. I piani regionali di bonifica sono disciplinati dalla Dgp 274/97.

CALABRIA

Fondi previsti per la rimozione da edifici pubblici con la Misura 1.8 del Por 2007-2013. Manca ancora il piano regionale e le discariche. Alcuni comuni stanno diffondendo tra i cittadini schede per il censimento (Cosenza, Vibo Valentia). Scoperte varie discariche abusive.

CAMPANIA

Si è provveduto a bonificare (dato 2010) 137 edifici pubblici, mentre il dato dei metri quadrati (400mila) è riferito solo a metà degli interventi, oltre a due siti contaminati all'interno del sito di Bagnoli. Nessuna discarica.

EMILIA ROMAGNA

Con Dgr 1302/2004 la regione ha approvato la mappatura degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico con presenza di amianto: in totale 1.198. A fine 2010 la rimozione completa ha interessato 448 siti: in alcuni dei 750 restanti sono stati fatti interventi parziali. Contributi previsti dalla Dgr 15/2011.

FRIULI VENEZIA GIULIA

I dati risalgono al 2006: circa 1 milione di metri quadrati di coperture in cemento amianto e quasi 600 siti contaminati. Contributi per rimozione asbesto fino al 100% della spesa sono stabiliti a favore dei comuni che hanno subito gli eventi atmosferici di luglio 2010 dalla legge 22/2010.

LAZIO

La giunta dichiara ogni anno di eseguire 3mila interventi per un totale di 10mila tonnellate di amianto rimosse. Mancano discariche autorizzate: i rifiuti vengono spediti all'estero. I dati (parziali, su autonotifica) hanno contato 1.175 edifici pubblici, per un totale di 2.907 tonnellate di materiali. Previsto il telerilevamento delle coperture in eternit. Norma quadro sono le leggi 27/1998 e 14/1999.

LIGURIA

Contributi previsti dalla legge 5/2009 solo per gli enti pubblici. Una discarica autorizzata e un'altra prevista entro il 2011. Censimento con autonotifica in corso: a inizio 2010 erano 7.500 le notifiche per un totale di 600mila metri cubi di amianto friabile e oltre 32mila segnalazioni di amianto compatto.

LOMBARDIA

Al 28 febbraio 2009 erano state censite 28.200 strutture (23.972 private e 4.228 pubbliche) con presenza di amianto. Di queste, più del 35% sono già state bonificate (5.228 pari al 18,5%) o sono in fase di bonifica (4.879 pari al 17,3%). L'unica discarica esistente è esaurita; altre cinque progettate. Legge quadro 17/2003.

MARCHE

Un primo censimento è stato fatto nel biennio 2002-2003 ed è ancora base per determinare una graduatoria delle priorità di intervento. Il piano regionale di bonifica è stato approvato con Dgr 3496/1997.

MOLISE

Ha appena avviato la fase di bonifica. Le attività previste riguardano un totale di 36mila metri quadrati di coperture in cemento amianto, il 7% del totale censito. Norma quadro è la legge 20/2003.

PIEMONTE

Una stima effettuata sulle sole coperture in eternit ha ipotizzato oltre 40 milioni di metri quadrati di amianto nella regione, dove fino al 1986 ha operato a Casale Monferrato, l'eternit, principale azienda produttrice in Italia. A livello regionale, la priorità di bonifica è stata data agli edifici scolastici: stanziati 3,75 milioni dalla Dgr 3 giugno 2009, n. 30-11520 per il biennio 2009-2010.

PUGLIA

La mappatura aerea dei tetti contenenti amianto ha portato a identificare circa 5.000 tetti di amianto di cui 1.706 con dimensioni superiori a 500 metri quadrati. Nel 2010 erano state bonificate 400 strutture, il 15% di quelle censite. Il piano di bonifica è nella legge 6/2001.

SARDEGNA

Con quattro discariche, è sopra la media italiana. Bandi con contributi ai privati sono stati lanciati nel biennio 2008-2009 dalle province di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Fissato il 2023 come data termine della bonifica. Censiti oltre 1.000 edifici (superficie 12,4 milioni di mq). Norma quadro è la legge 22/2005.

SICILIA

Il decreto dell'assessorato industria 9 dicembre 2009 ha agevolato con bando la sostituzione dei tetti in occasione dell'installazione di fotovoltaico. Mancano sia il piano regionale che statistiche. Contributi previsti da un regolamento a Gela.

TOSCANA

Disponibili solo i dati relativi agli edifici pubblici, 1.145 per 630mila metri quadri. Da avviare il censimento dei privati. Vari piccoli comuni hanno lanciato bandi con contributi. Piani di bonifica disciplinati dalla Dgr 102/1997.

PROVINCIA DI TRENTO

Terminato nel 2010 il censimento aereo dell'80% del territorio. Le coperture private rilevate (tetti e tettoie) sono 16mila mentre 400 sono le coperture industriali e artigianali. Sono 400 gli ettari di superficie coperta da amianto. I piani di bonifica sono previsti per il 2012-2013.

UMBRIA

Rilevati su auto-segnalazione 84 edifici pubblici e 104 edifici privati per un totale di oltre 270mila metri quadrati. Nel 2010 in dieci impianti in cui si era concluso l'intervento, 16 in corso e altri 21 in attesa di bonifica. Nessuna discarica autorizzata è esistente. Contributi previsti dalla Dd 4637/07.

VALLE D'AOSTA

Piano di bonifica con Dcr 3188 del 2003. Censimento aereo terminato nel 2008: individuati come sospetti 1.365 immobili. A tutto novembre 2010 le verifiche "sul campo" (fase 2 del censimento) hanno coinvolto 20 comuni per un totale di 277 edifici.

VENETO

La mappatura è stata approvata con decreto di giunta 3887/2008 e formalizzata con decreto 61 del 6 novembre 2009, ma riguarda solo gli impianti industriali attivi o dimessi e degli edifici pubblici (scuole ed ospedali). Piani di bonifica regionali alle Dgr 5455/96, 5108/98 e 265/2000.

(Silvio Rezzonico, Giovanni Tucci, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 28 febbraio 2011, p.52)

■ Fabbricato residenziale, nel IV trimestre 2010 costo costruzione +2,2% annuo

L'Istituto nazionale di statistica comunica che nel quarto trimestre del 2010, sulla base degli elementi finora disponibili, l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, con base 2005 = 100, ha registrato una variazione di più 0,1% rispetto al trimestre precedente e di più 2,2% rispetto al quarto trimestre del 2009.

Nel confronto tra la media dell'anno 2010 e quella del 2009, l'indice è aumentato dell'1,5 per cento.

Gli indici generali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre relativi al quarto trimestre del 2010 con base 2005=100 sono i seguenti:

- ottobre: 113,9
- novembre: 113,9
- dicembre: 114,0

Le principali caratteristiche dei nuovi indici sono descritte nella nota informativa pubblicata sul sito dell'ISTAT.

(Il Sole 24 ORE, Immobili24, www.immobili24.ilsole24ore.com, 3 marzo 2011)

**Edilizia e urbanistica****■ VAS e VIA: specifiche tecniche per la trasmissione della documentazione online**

La Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, così come modificata dal D.Lgs. 128/2010, prevede che la documentazione a corredo delle istanze di VAS e di VIA sia trasmessa all'autorità competente in formato elettronico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.

La Direzione per le Valutazioni Ambientali ha predisposto le Specifiche Tecniche per la predisposizione e la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione in formato digitale relativa alle procedure di VAS e di VIA di competenza statale da parte delle autorità procedenti e dei proponenti, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con le quali vengono indicate le modalità di predisposizione della documentazione in termini di contenuti e di formati. La predisposizione della documentazione in formato digitale, oltre a snellire le procedure di gestione della documentazione, consentirà inoltre di attuare con maggiore efficacia la partecipazione del pubblico ai processi decisionali attraverso l'attuale Sistema Informativo che consente l'accesso on line alla documentazione tecnico-amministrativa relativa alle procedure di VAS e VIA, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus e dei principi generali in materia di Valutazioni Ambientali dettati dal del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Specifiche Tecniche sono disponibili ai seguenti indirizzi:

www.minambiente.it/menu/menu_attivita/Valutazione_di_Impatto_Ambientale__VIA_.html

www.minambiente.it/menu/menu_attivita/Valutazione_Ambientale_Strategica__VAS_.html

(Il Sole 24 ORE, Immobili24, www.immobili24.ilsole24ore.com, 2 marzo 2011)

Energia

■ **Dal CEI una Guida per la valutazione del risparmio energetico attraverso sistemi di automazione degli impianti negli edifici**

È stata recentemente pubblicata la prima edizione della Guida tecnica CEI 205-18, "Guida all'impiego dei sistemi di automazione degli impianti tecnici negli edifici. Identificazione degli schemi funzionali e stima del contributo alla riduzione del fabbisogno energetico di un edificio", che si propone come ausilio alla stima del risparmio energetico conseguibile attraverso l'impiego dei sistemi di automazione per il controllo e/o la gestione degli impianti tecnici sia negli edifici residenziali (comprendenti, per esempio, unità immobiliari isolate o inserite in complessi multi-unità), sia agli edifici non residenziali (comprendenti, per esempio, uffici, sale di lettura, scuole, ospedali, ristoranti, alberghi, magazzini). Il documento analizza in dettaglio una serie di funzioni di automazione che possono contribuire alla riduzione del fabbisogno energetico di un edificio, in particolare: riprende la classificazione delle funzioni di automazione degli impianti tecnici degli edifici in base alla loro influenza sulla riduzione dei consumi energetici, definita dalla Norma europea EN 15232; specifica i requisiti minimi di ciascuna di queste funzioni di controllo automatico e di gestione degli impianti tecnici degli edifici, illustrandone la logica di funzionamento e lo schema funzionale; illustra i metodi per stimare la riduzione del fabbisogno di energia dell'edificio derivante dall'adozione di funzioni di automazione, definiti dalla EN 15232.

(Il Sole 24ORE – Il Tecnico Legale, 4 marzo 2011, n. 4, p. 5)

■ **Conto energia: tariffe incentivanti fotovoltaico soggette ad aggiornamento ISTAT anno 2011**

Per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del D.M. 28 luglio 2005 recante "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare", la cui domanda di ammissione agli incentivi è stata inoltrata al GSE entro il 15 febbraio 2006 e per i quali si applica l'aggiornamento ISTAT delle tariffe, il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2010 è risultato pari a +1,6%. Pertanto, per l'anno 2011, la tariffa base aggiornata (al netto della eventuale riduzione del 30% per il riconoscimento di detrazioni fiscali) sarà pari a 0,4957 euro/kWh per lo scambio sul posto e a 0,5124 euro/kWh per la cessione in rete. Anche per quest'anno, l'aggiornamento delle tariffe secondo l'indice ISTAT non è previsto per gli impianti che abbiano usufruito della maggiorazione del 10% relativa all'integrazione architettonica.

(Il Sole 24ORE – Il Tecnico Legale, 4 marzo 2011, n. 4, p. 5)

Rassegna normativa

(G.U. 28 febbraio 2011, n. 48)

Appalti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: DECRETO 14 dicembre 2010

Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
(GU n. 46 del 25-2-2011)



Art. 1. Finalità e ambito di applicazione. *1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il presente decreto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.*
2. L'autorizzazione rilasciata a norma dal presente decreto costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, per gli affidamenti in subappalto, nel caso di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti.
3. Il concorrente puo' presentare la propria offerta, producendo copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, gia' inviata.

Chimica e alimentare

LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari.
(GU n. 41 del 19-2-2011)

Edilizia e urbanistica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3923).
(GU n. 43 del 22-2-2011)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011

Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.
(GU n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n.54)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 271

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata non superiore a novanta giorni.

(GU n. 46 del 25-2-2011)

**Sicurezza****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: DECRETO 18 febbraio 2011**

Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

(GU n. 48 del 28-2-2011)



Art. 1. Generalità. 1. *Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:*

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;

B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;

B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;

C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;

D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

2. *Nel seguito con la sigla D.G.T.P.L. viene individuata la Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla U.S.T.I.F. l'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi - competente per territorio - del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 e' indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: DECRETO 3 gennaio 2011

Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU n. 39 del 17-2-2011)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ Consiglio di Stato, sentenza 28 febbraio 2011 n. 1245

Appalti pubblici: l'utilità delle clausole di esclusione

La lex specialis può disporre l'esclusione di un concorrente dalla gara soltanto qualora siano state violate previsioni poste a tutela degli interessi sostanziali dell'amministrazione o a protezione della par condicio tra i concorrenti.

Per tali ragioni il Consiglio di Stato, con la sentenza del 28 febbraio 2011 n. 1245, ha stabilito che, nell'ambito di una gara per l'affidamento di una fornitura medica non andava escluso il concorrente che aveva ommesso di allegare alla propria offerta economica un semplice documento riepilogativo.

I Giudici di Palazzo Spada valutano così *"illegittima la clausola del disciplinare che prevede la sanzione espulsiva per la mancata compilazione di una scheda riepilogativa contenente i medesimi elementi - con la sola ulteriore indicazione del prodotto tra i prezzi per anno ed il numero degli anni della fornitura e del costo medio a test - già riportati nell'offerta economica, da compilarsi secondo l'indicazione del disciplinare sempre a pena di esclusione, rispondente al solo scopo di agevolare il raffronto tra le offerte."*

La procedura di gara, già caratterizzata da prescrizioni normative di difficile comprensione per gli operatori e rispetto alle quali la stessa giurisprudenza muta talvolta le proprie prospettive applicative, non può essere ulteriormente appesantita da una lex specialis eccessivamente preclusiva. I giudici d'appello affermano pertanto che *"La carenza essenziale del contenuto o delle modalità di presentazione che giustifica l'esclusione deve, in primo luogo, riferirsi all'offerta, incidendo oggettivamente sulle componenti del suo contenuto ovvero sulle produzioni documentali a suo corredo dirette a definire il contenuto delle garanzie e l'impegno dell'aggiudicatario, in rispondenza ad un interesse sostanziale della stazione appaltante (Cons. Stato Sez. V, 11.12.2007, n. 6410)." Viene dunque in rilievo il canone dell'utilità delle clausole, che si riferisce alla necessità di garantire la massima partecipazione dei concorrenti, nel rispetto della par condicio, e alla esigenza di evitare inutili appesantimenti.*

In conclusione, nella predisposizione del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà evitare di introdurre clausole che prevedano la sanzione espulsiva per omissioni di scarso rilievo, al fine di rispettare i principi comunitari della ragionevolezza e della proporzionalità.

(Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)

■ CdS, Sez. IV - sentenza 24 febbraio 2011 n. 1228

Durc e irregolarità di modesta entità

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 febbraio 2011 n. 1228 torna ad occuparsi degli effetti del D.U.R.C. che attesti una violazione in materia contributiva, previdenziale e assistenziale di modesta entità.

Nell'ambito dei lavori pubblici, come noto, il riferimento normativo è costituito dall'art. 38 comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui *"Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;"*.

In assenza di specifiche prescrizioni dei documenti di gara, si pone il dubbio circa il concetto di gravità, oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante.

Sul punto, come precisato dai Giudici, un riferimento può essere dato dal D.M. 24 ottobre 2007 che, per semplificare il procedimento di rilascio del D.U.R.C., prevede l'entità minima del "debito previdenziale" in euro 100.

Tale indicazione quantitativa, se da un lato permette di ritenere che una violazione, il cui importo sia inferiore, non possa essere considerata grave, di converso, non esclude che, se venga superato il limite minimo indicato, la stazione appaltante non debba verificare la gravità o meno del debito, tenuto conto dell'assenza di indicazioni specifiche del bando di gara.

Infatti, è stato sostenuto che un D.U.R.C., attestante una situazione di irregolarità, non comporta automaticamente l'esclusione dalla gara, essendo compito della stazione appaltante valutare la gravità dell'omissione anche prescindendo dagli stessi parametri utilizzati dal D.M. del 24 ottobre 2007, non costituendo quest'ultimo atto attuativo del codice degli appalti.

In base a tali considerazioni, il Giudici amministrativi hanno chiarito che "il concorrente, in presenza di un bando di gara che richieda genericamente,., una sua dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lettera i), può essere escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l'eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato, e cioè non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, mediante accertamenti ulteriori".

(Avv. Antonio Giacalone Studio Legale Rusconi & Partners)

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. III – 22 febbraio 2011, n. 1675

APPALTI – Provvedimento di annotazione nel casellario informatico – AVCP e stazione appaltante – Margini di autonomia valutativa.

Il provvedimento di annotazione nel casellario informatico da parte dell'AVCP (nella specie, per difetto del requisito della regolarità contributiva) non è meramente consequenziale e ancillare rispetto a quello della stazione appaltante, mantenendo invece nei confronti di questo apprezzabili margini di autonomia valutativa e procedimentale, non essendo quindi precluso, per la differenza della provenienza soggettiva e degli stessi effetti rivenienti dall'uno e dall'altro dei suddetti provvedimenti, una diversificata considerazione, in ciascuno dei provvedimenti stessi, della medesima fattispecie che ad essi ha dato luogo. (cfr. CdS, VI, 5.7.2010, n. 4243)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III – 18 febbraio 2011, n. 499

APPALTI - LAVORI PUBBLICI – Attività di progettazione – Articolazione – Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Art. 93 d.lgs. n. 163/2006 – Progetto preliminare – Suscettibilità di variazioni, modifiche e specificazioni.

La vigente normativa (cfr. art. 93 del D.L.vo 2006, n. 163) articola l'attività di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici secondo tre successivi livelli di approfondimenti tecnici, distinguendo il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. Dal confronto tra il progetto preliminare e il progetto definito emerge che quello preliminare non delinea un quadro dettagliato e compiuto dell'opera da realizzare, ma è suscettibile di variazioni, modifiche e specificazioni (cfr. tra le tante T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 21 agosto 2008, n. 9955; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 26 maggio 2009, n. 1064). Ciò è confermato dalla circostanza che spetta al progetto definitivo di individuare "compiutamente i lavori da realizzare".

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE COSTITUZIONALE – 18 febbraio 2011, n. 53**APPALTI – Appalti pubblici – stipulazione del contratto e attuazione del rapporto negoziale – Ambito materiale dell'ordinamento civile – Fase del collaudo – Regioni – Applicazione della normativa statale – Art. 8, c. 1 l.r. Lombardia n. 7/2010 – Illegittimità costituzionale.**

Nel settore degli appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l'attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme che devono essere ascritte all'ambito materiale dell'ordinamento civile. Ciò in quanto, in tale fase, l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale (ex multis, sentenza n. 401 del 2007). Con riferimento alla disciplina del collaudo, pertanto, le Regioni sono tenute ad applicare la normativa statale e ad adeguarsi alla disciplina dettata dallo Stato per tutto quanto attiene alla fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture. Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, nella parte in cui ha sostituito l'art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14, per invasione dell'ambito materiale dell'ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, in quanto tale norma disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarità dell'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ Consiglio di Stato, sentenza 21 gennaio 2011, n. 426**Appalti di forniture e servizi: capacità economica e finanziaria**

E' legittima la clausola del bando di gara che richiede, al fine della dimostrazione della capacità economica e finanziaria, la produzione dei bilanci in attivo regolarmente approvati con riguardo all'ultimo triennio. Così ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 gennaio 2011, n. 426, nell'ambito di un appalto di servizi socio educativi - assistenziali il cui disciplinare di gara richiedeva *"la produzione dei bilanci in attivo regolarmente approvati con riguardo al triennio 2005-2007."*

Tale previsione infatti non contrasta con l'art. 41 del codice dei contratti *"che non fornisce alcuna indicazione in ordine all'ambito temporale di riferimento delle scritture contabili; per altro verso si spiega, sul piano logico, con l'esigenza di assicurare l'acquisizione, per tutti i soggetti partecipanti e con riferimento al medesimo periodo triennale, di bilanci regolarmente approvati e depositati alla stregua della disciplina civilistica di riferimento (cfr. artt. 2364 e segg., che stabiliscono in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il termine massimo per la convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo)." La giurisprudenza, si veda ad esempio la sentenza del Tar Roma, 17 febbraio 2011, n. 2505, nell'ambito di una gara di appalto per la fornitura di materiale medico, ha altresì ribadito che l'art. 41 del codice permette ai concorrenti che siano impossibilitati a presentare la documentazione attestante il requisito economico - finanziario richiesto dalla lex specialis di allegare altri documenti. E' tuttavia *"onere del concorrente impossibilitato a presentare la documentazione attestante il requisito richiesto dal bando, indicare i "giustificati motivi" dell'impedimento e, nel contempo, allegare "qualsiasi altro documento" idoneo a dimostrare la propria capacità economico-finanziaria; ove infatti si fosse avvalso della facoltà prevista dal comma terzo del citato articolo 41 - la cui applicabilità non è certo esclusa dal suo mancato richiamo da parte del bando di gara, che deve intendersi automaticamente integrato dalle disposizioni di legge, disciplinanti la procedura - la stazione appaltante avrebbe, a sua volta, avuto l'obbligo di valutare la capacità del concorrente in base alla documentazione "alternativa" presentata."* E' legittimamente escluso pertanto il concorrente che non produca alcuna documentazione alternativa, limitandosi a richiamare l'art. 41 del codice. La stazione appaltante da parte sua non può, in mancanza di alcuna giustificazione, sollecitare un successivo completamento*

documentale, che si risolverebbe inevitabilmente "nella produzione di un documento nuovo e diverso rispetto a quelli depositati a corredo della domanda di partecipazione alla procedura", in assoluta violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

(Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)



Edilizia e urbanistica

■ TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III – 18 febbraio 2011, n. 499

DIRITTO URBANISTICO – Regione Lombardia – Art. 104 l.r. Lombardia n. 12/2005 – Adeguamento dei p.r.g. vigenti alla nuova disciplina - Disciplina transitoria – Varianti – Trasmissione alla provincia competente – Verifica della compatibilità con il piano territoriale di coordinamento.

L'art. 104, comma 1 lett. cc), della legge reg. Lombardia 2005 n. 12 ha disposto l'abrogazione espressa, tra l'altro, dell'art. 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "salvo per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge" (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 22 dicembre 2009, n. 5962). A sua volta l'art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12 detta una disciplina transitoria, individuando, tra l'altro, quali procedure di variante urbanistica i Comuni possono utilizzare fino all'adeguamento dei piani regolatori generali vigenti alla nuova disciplina normativa introdotta in materia di governo del territorio. Dal coordinamento tra le due norme citate deriva che, qualora l'amministrazione comunale approvi – nel periodo transitorio individuato dall'art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12, – una delle varianti previste dall'art. 2, comma 2, della legge reg. 23 giugno 1997, n. 23, devono trovare applicazione le previsioni dell'art. 3, commi da 2 a 40, della legge reg. 5 gennaio 2000, n. 1. Pertanto, in questi casi deve essere applicato anche il comma 18 dell'art. 3 della legge reg. 2000 n. 1, ove si prevede che il comune debba trasmettere la variante adottata alla Provincia competente, al fine di consentire la verifica della compatibilità della nuova disciplina urbanistica con il piano territoriale di coordinamento.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2011, Sentenza n. 5855

DIRITTO URBANISTICO - D.i.a. - Certificazione del tecnico abilitato - Funzione pubblicistica - D.P.R. n.380/2001.

Riveste la natura di certificazione, la relazione del tecnico abilitato che accompagna la D.i.a. ed attesta la fedeltà della ricostruzione in fatto (Cass. n.30401/2009, Zazzaro) oppure la veridicità delle affermazioni concernenti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (Cass. n.1818/2008, Baldessari; Cass. n.27699 /2010, Coppola e altro). Di conseguenza è assegnata al professionista ed alla sua relazione un funzione pubblicistica che si esprime in sede di D.i.a. al pari delle attribuzioni che spettano all'ente territoriale competente nella ipotesi di rilascio del permesso di costruire.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR TOSCANA, Sez. III – 11 febbraio 2011, n. 271

BENI CULTURALI – Qualità dei materiali utilizzati e caratteristiche esteriori del manufatto – Pregiudizio per i valori estetici protetti – Motivazione succinta incentrata sulle caratteristiche costruttive che impediscono il corretto inserimento nell'area tutelata – Legittimità.

Elementi come la qualità dei materiali utilizzati, la conformazione del manufatto e le sue caratteristiche esteriori ben possono costituire, anche secondo la comune esperienza, fattori di

obiettivo pregiudizio per i valori estetici protetti; tali connotazioni accomunano una vasta gamma di interventi abusivi, sicchè non rileva che la motivazione addotta dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo si presenti pressoché identica per un gran numero di casi (TAR Toscana, III, 26/2/2002, n.420; idem, 18/1/2010, n.43). Del resto la giurisprudenza ha ribadito la legittimità della motivazione succinta incentrata su caratteristiche della costruzione che ne impediscono il corretto inserimento nella zona (TAR Toscana, III, 27/11/2006, n.6052).

BENI CULTURALI - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Mancata indicazione delle prescrizioni idonee a rendere l'intervento compatibile con il vincolo - Illegittimità - Esclusione.

L'amministrazione non è tenuta a dettare o suggerire prescrizioni idonee a rendere l'intervento coerente con i valori paesaggistici, con la conseguenza che la mancata valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica della costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. La particolare pregnanza dell'interesse pubblico sotteso all'istituzione del vincolo de quo, costituzionalmente rilevante (art.9, comma 2, della Costituzione), giustifica del resto un approccio rigoroso dell'Ente alle pratiche edilizie, anche in relazione a manufatti di non ampie dimensioni (TAR Toscana, III, 18/1/2010, n.43).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 296**

DIRITTO URBANISTICO - Piano attuativo - Necessità - Deroga - Lotto intercluso - Condizioni - Necessità di integrazione dell'urbanizzazione esistente - Conseguenze.

A sostegno dell'edificabilità dell'area, per escludersi la necessità del piano attuativo, qualora si accerti l'esistenza di un cd. "lotto intercluso", occorre aver dimostrato, oltre alla presenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, che l'immobile si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e che la zona di insediamento sia l'unica a non essere stata ancora edificata (cfr. Cons. Stato 3699/2010). La residua necessità di uno strumento attuativo sussiste invece quando debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona e quando debba essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 febbraio 2011, n. 280**

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Impugnazione da parte di terzi - Decorrenza del termine - Contestazione dell'illegittimità del titolo per il solo fatto del rilascio - Contestazione di vizi specifici del progetto assentito - Differenza.

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia da parte di terzi l'effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l'illegittimità del permesso di costruire per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l'inedificabilità assoluta dell'area) ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio assentito che, come nella specie, non rispetta ad esempio i limiti volumetrici consentiti dalla strumentazione urbanistica: in questo secondo caso, il mero inizio dei lavori non è sufficiente - da solo - a far decorrere il termine di impugnazione, in quanto esso "non contiene informazioni sufficienti sul contenuto specifico del progetto edilizio assentito, atte a farne immediatamente percepire l'effetto concretamente lesivo per i terzi interessati" (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 192; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 luglio 2009, n. 700; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 11 agosto 2008, n. 1931).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011, Sentenza n. 3885**

DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivo ultimato - Mancanza del certificato di abitabilità - Sequestro - Art. 221 T.U. delle leggi sanitarie - Art. 321 c.p.p..

In materia di reati edilizi o urbanistici, ai fini della sequestrabilità preventiva di un immobile abusivo già ultimato, può considerarsi come antiggiuridica l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), che, pur non potendosi inquadrare nella nozione di "agevolazione della commissione di altri reati", certamente integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire" (Cass., Sez. III, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV, 19.4.2007, n. 15845).

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d'uso materiale - Configurabilità - Immobile abusivo - I lavori eseguiti ripetono le caratteristiche di illegittimità.

Deve ritenersi realizzato un mutamento di destinazione d'uso materiale (e non meramente 'funzionale'), quando l'innovazione avviene attraverso l'esecuzione di opere edilizie ad essa finalizzate. Inoltre, i lavori eseguiti, riguardano un immobile preesistente non edificato legittimamente, per il quale pende procedura di condono non ancora definita, sicché ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera alla quale sono intimamente connessi e costituiscono abusiva prosecuzione della stessa.

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi o urbanistici - Disponibilità del manufatto - Profilo della offensività e misura cautelare - Valutazione del giudice.

In tema di reati edilizi o urbanistici, spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2011 Sentenza n. 1824**

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Esistenza legale del vincolo - Suolo inedificato - Permanente modificazione - Assetto urbanistico del territorio - Variazione - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità penale - Sussistenza - Fattispecie: posa in opera di lampioni con destinazione ad impianto di illuminazione - Artt. 44, 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001; Art 163, D. L.vo n. 490/1999 (oggi D.L.vo n.42/2004).

La contestazione dell'esistenza legale del vincolo paesaggistico esclusivamente in considerazione del degrado della zona oggetto di un intervento edilizio non è azionabile (tanto meno in sede di legittimità), non potendo la situazione di fatto incidere sulla operatività del vincolo paesaggistico, finché lo stesso non venga normativamente eliminato.

(Massimae a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 Sentenza n. 1548**

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reati edilizi in area boschiva - Interventi di manutenzione straordinaria - Avvio del procedimento per il rilascio della autorizzazione in sanatoria - Compatibilità paesaggistica - Parere favorevole - Estinzione del reato - Artt. 167 e 181 D. L.vo n. 42/2004.

Nei casi di compatibilità paesaggistica, si estingue il reato previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 (capo D), quando, anche nel corso del processo, viene rilasciata per l'opera in questione l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 167.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio 2011, n. 224**

DIRITTO URBANISTICO - Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni - Carattere assoluto del diritto leso - Art. 2058, 2 comma, c.c. - Risarcimento del danno per equivalente - Inapplicabilità.

L'articolo 2058 c.c., comma 2, che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

DIRITTO URBANISTICO - Distanze tra costruzioni - Regolamenti comunali edilizi e piani regolatori - Carattere integrativo della normativa codicistica in materia - Applicabilità indipendentemente da qualsivoglia attività delle parti - Artt. 872, 873 c.c.

Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Energia**

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910**

DIRITTO DELL'ENERGIA - Rete nazionale - Capacità di dispacciamento - Aggiornamento - Piani di sviluppo delle centrali di produzione dell'energia.

Le capacità di dispacciamento della rete nazionale non possono essere considerate come un dato statico, essendo necessario viceversa tener conto che l'aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con l'attuazione dei piani di sviluppo, peraltro inevitabilmente calibrati sugli impianti già autorizzati; l'attività di pianificazione va invero ancorata a dati certi anziché non ancora definiti, quali quelli desunti dalle iniziative in fase di valutazione nell'ambito del procedimento di cui alla legge n. 55/2002. In altri termini, l'aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con lo sviluppo delle centrali di produzione dell'energia.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici – L. n. 55/2002 – Autorizzazione – Procedimento unico – Intesa con la regione interessata – Sent. Corte Cost. n. 6/2004.

Il procedimento disciplinato dalla legge n. 55 del 2002 è unico e culmina in un provvedimento di autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive emanato d'intesa con la regione interessata: si tratta di un'intesa che, come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, va considerata come "un'intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insormontabile alla conclusione del procedimento".

DIRITTO DELL'ENERGIA – Autorizzazione alla costruzione delle centrali – D.L. n. 7/2002 – Variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 7/2002, l'autorizzazione alla costruzione delle centrali, rilasciata all'esito di procedimento cui partecipano anche gli enti locali in sede di conferenza di servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici vigenti, sicché la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti non può costituire un fattore vincolante.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III – 11 febbraio 2011, n. 456**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Art. 2, comma 20, lett. C), della legge 14 novembre 1995, n. 481 – Pregiudizio cagionato agli utenti e vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito – Elementi costitutivi dell'illecito – Esclusione - Rilevanza ai soli fini della valutazione della gravità e della quantificazione della sanzione.

Ai sensi dell'art. 2.1 lett. c) e d) dell'Allegato A della delibera A.E.E.G. 144/08 - recante le "linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. C), della legge 14 novembre 1995, n. 481" - sia l'eventuale pregiudizio cagionato agli utenti, sia l'eventuale vantaggio, anche economico, conseguito dall'autore della violazione (nella specie, utilizzo di un coefficiente M diverso da quello prescritto), rilevano solo ai fini della gravità dell'illecito, ossia per la quantificazione della sanzione, ma non sono degli elementi costitutivi dell'illecito medesimo. Invero, l'illecito di cui si tratta prescinde dalla concreta produzione di un danno agli utenti essendo diretto a realizzare una tutela anticipata di interessi di particolare rilievo, alla cui protezione tende la predeterminazione dei criteri tariffari da parte dell'Autorità, quali gli interessi dei consumatori, che acquistano energia elettrica e gas, nonché l'interesse alla realizzazione di un assetto concorrenziale del mercato (sul carattere anticipato della tutela nei casi in esame si consideri Tar Lombardia Milano, sez. III, 01.07.2009, n. 4248).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 9 febbraio 2011, n. 876**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Settori liberalizzati – Poteri di regolazione – Permanenza – D.lgs. n. 164/2000, artt. 1, 23 e 28 – L. n. 481/1995

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza. Infatti, la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione (Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3352). Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, infatti, nell'incipit dell'art. 1 ha previsto una clausola di riserva secondo cui "le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque

utilizzato, sono libere”, ma “nei limiti delle disposizioni del presente decreto” e sia l’art. 23, comma primo, che l’art. 28 del medesimo testo normativo fanno salve le attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Inquinamento atmosferico

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011, Sentenza n. 5347

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera - Obbligo di autorizzazione - Eccezione - Art. 269 D.L.vo n.152/06.

In tema di emissioni in atmosfera, sussiste l’obbligo dell’autorizzazione, di cui all’art. 269 Decreto Legislativo n.152 del 2006, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissioni in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni. (Cass. Sez. III, 11.10.2006 n.40964).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011, Sentenza n. 5344

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti - Messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività - Comunicazione preventiva - Art. 272, 1°c., D.L.vo n. 152/06.

In materia d’inquinamento dell’aria, ai fini della norma di cui all’art. 272, 1° comma ultima parte, D.L.vo n. 152/06 ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte I dell’allegato IV - impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico - l’Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Rifiuti e bonifiche

■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 18 febbraio 2011, n. 316

RIFIUTI - Carcasse di macchine agricole - Prescrizioni - Impermeabilizzazione del piazzale e predisposizione di pozzetti per la raccolta delle acque - Legittimità.

La prescrizione di impermeabilizzare il piazzale ove è effettuato il deposito di carcasse di macchine agricole e di predisporre pozzetti per la raccolta delle acque (onde evitare che i materiali inquinanti vengano trascinati nel suolo dalle acque di dilavamento del piazzale) è del tutto conforme agli obblighi che sono individuati a carico di chi gestisce una attività di questo tipo (cfr. sul punto Cass. pen., sez. III, 9848/2009, secondo cui “nella specie, è stato accertato in punto di fatto, oltre alla carenza di autorizzazione relativamente all’area nella quale era stato effettuato il deposito delle carcasse di auto, la inadeguatezza, sul piano tecnico, della stessa, trattandosi di un’area sterrata che non assicurava un’adeguata tutela dal pericolo di percolazione di sostanze provenienti dai veicoli. Sicché non risultavano, in ogni caso, rispettate le condizioni prescritte dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06 perché potesse ravvisarsi l’ipotesi del deposito temporaneo non soggetto ad autorizzazione”)

RIFIUTI – Accumulo di beni destinati alla rottamazione – Necessità di specifica autorizzazione – Deposito temporaneo – Categorie omogenee – Art. 183 d.lgs. n. 152/2006 – Macchine agricole non funzionanti e materiale ferroso di vario tipo – Qualità di rifiuti – Sussistenza – Provvedimento comunale che impone lo smaltimento – Legittimità.

E' necessaria una autorizzazione per svolgere una attività di "accumulo" di beni destinati alla rottamazione elencati nel catalogo europeo dei rifiuti (CER) quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie e gli accumulatori, in quanto "beni" destinati allo smaltimento o al recupero delle sostanze per i quali anche il deposito preliminare è soggetto ad autorizzazione. L'art.183, comma primo lett. m) n. 4), del D.Lgs n.152/06, dispone inoltre che "il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi..." (Cass. pen., sez. III, 9848/2009). In assenza di specifica autorizzazione, pertanto, le macchine agricole non funzionanti e prive di parti meccaniche, il materiale ferroso di vario tipo, le cisterne di gasolio vuote, le botti spargi liquame arrugginite e i pneumatici di trattore bucati o altrimenti non utilizzabili accumulati in un'area di proprietà rientrano nella nozione di rifiuto, a prescindere dalla asserita possibilità di riutilizzo per l'attività di commercio di pezzi di ricambio usati di macchine agricole. Ne deriva la legittimità del provvedimento del comune che ne impone lo smaltimento.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011, Sentenza n. 5356**

RIFIUTI - Fanghi da depurazione - Deposito incontrollato - Disciplina dei rifiuti – Fattispecie - Reato di cui all'art. 256, 2° c., D.L.vo n. 152/06 - Art. 127 D.L.vo n. 152/06 (così modificato dall'art. 2, c. 12 bis, D.Lvo n.4/08).

Ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo n.152 del 2006 (così come modificato dall'art. 2, comma 12 bis, Decreto Legislativo n. 4/08), i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Nella fattispecie, attinente al deposito incontrollato di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, il Tribunale non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annessi ai depuratori fossero quelli esitati al termine del complesso processo di trattamento delle acque reflue effettuato negli impianti di depurazione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR Piemonte, Sez. II - sentenza 12 febbraio 2011 n. 136**

La giurisprudenza torna ad occuparsi dell'annosa questione relativa agli obblighi di bonifica dei siti inquinati. L'interrogativo, già affrontato in passato, riguarda la possibilità di assoggettare il proprietario dell'area a specifici obblighi di bonifica nei casi in cui lo stesso non si sia reso responsabile dell'inquinamento. La questione è stata affrontata in maniera non sempre univoca e, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, sarebbe da considerarsi illegittimo l'ordine di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale indiscriminatamente rivolto al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità, in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione precedente, sulla base di un'istruttoria completa e di una esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta (TAR Toscana, Sez. II - sentenza 24 agosto 2009 n. 1398; Cfr. anche CdS, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612).

La sentenza in commento, TAR Piemonte, Sez. II - sentenza 12 febbraio 2011 n. 136, sembra sostenere invece l'opposta tesi, secondo cui l'ordine imposto direttamente alla società proprietaria dell'area (oltre che a quella affittuaria, responsabile dell'inquinamento) di effettuare gli interventi di bonifica di un sito inquinato, è da reputarsi legittimo (Cfr. anche CdS, Sez. VI, dec. 4561/2010).

Secondo i Giudici amministrativi, la responsabilità del proprietario troverebbe la fonte normativa nelle prescrizioni di cui al "... comma 10 dell'art. 17, che dispone che gli interventi di messa in

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate; il comma 11 del medesimo articolo dispone poi altresì che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile".

In relazione poi ai profili di compatibilità con i noti principi costituzionali di colpevolezza, i Giudici aggiungono che la responsabilità del proprietario andrebbe configurata come "... una responsabilità "da posizione", non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l'apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione".

Secondo i Giudici amministrativi, il coinvolgimento del proprietario, pur "incolpevole", è reso possibile attraverso gli istituti dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare sulle aree, ed è volto a responsabilizzare il soggetto che ha un particolare legame con le aree.

Tale ricostruzione evidenzia una ricostruzione del concetto di proprietà che finisce con il comprimerne l'estensione, ma, secondo l'orientamento da ultimo richiamato, "la deminutio che, in tal modo, il diritto di proprietà è costretto a sopportare è, pertanto, ampiamente inquadrabile nella natura funzionale di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Cost., trattandosi, in definitiva, di una vera e propria "funzione sociale" che il proprietario, nel partecipare agli interventi volti a ripristinare la salubrità, è chiamato dalla legge a compiere."

(Avv. Antonio Giacalone Studio Legale Rusconi & Partners)

■ TAR PUGLIA, Bari, Sez. III – 10 febbraio 2011, n. 263

RIFIUTI – Abbandono – Art. 14 d.lgs. n. 22/97 – Obbligo di rimozione – Responsabile – Dolo o colpa – Fattispecie – Culpa in vigilando.

Ai sensi dell'art. 14 co. 3 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22, è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo, nonché alle connesse attività di recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi il responsabile dell'abuso in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento sull'area, "ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" (nella specie, è stato ritenuto responsabile, per culpa in vigilando, un Consorzio titolare di un diritto personale di godimento esclusivo su un'area demaniale munita di recinzione e di cancello di accesso)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 26 gennaio 2011, ordinanza n. 586

RIFIUTI – Art. 135 codice del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti – Competenza funzionale del TAR Lazio Roma – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Nozione di "gestione del ciclo di rifiuti" – Art. 183, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006 – Comportamenti della P.A. – Riconducibilità all'esercizio di un pubblico potere.

In forza dell'art. 135 , comma 1, lett.e), del cod. proc. amm. sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge, due distinte tipologie di vertenza, non necessariamente coincidenti, la prima riferita agli atti commissariali adottati in situazioni emergenziali ex art. 5 legge n.225 del 1992, la seconda alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ; l'art.133 , comma 1, lett. p), in parte qua riguarda la gestione in sé considerata, in accezione ricollegabile a quella dell'art.183, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in forza del quale nel concetto di gestione dei rifiuti vanno ricondotti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; nella materia de qua, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrano dunque le vertenze che riguardano atti normativi, programmatori e organizzatori, atti provvedimentali, moduli consensuali, comportamenti attinenti in senso stretto alla gestione e, in quanto tali, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche

mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati. E ciò in armonia con quanto già previsto dall'art. 4 (ora abrogato) del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 convertito con legge 14 luglio 2008, n.123 e con la precisazione, quanto ai comportamenti, della necessaria riconducibilità, anche mediata, degli stessi all'esercizio di un pubblico potere (in linea con gli orientamenti della Corte costituzionale n.35/2010).

RIFIUTI – Affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura ad evidenza pubblica – Giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture – Art. 133, c. 1, lett. e) cod. proc. amm. – Competenza funzionale del Tar Lazio, Roma – Esclusione – Art. 13 cod. proc. amm.

L'affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata in modo unitario dalla lettera e) dell'art. 133, comma 1., del cod. proc. amm., che ha ribadito la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. L'art. 14 del cod. proc. amm. (che richiama il successivo art. 135) non riserva queste ultime controversie alla competenza funzionale di alcun Tribunale amministrativo regionale, sicché con riguardo ad esse, ai sensi dell'art. 13 del cod. proc. amm., deve ritenersi che sia inderogabilmente competente il T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Amministrazione procedente o comunque sono limitati gli effetti diretti degli atti in vertenza. La soluzione esposta è coerente con l'esigenza di accedere ad una interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali in deroga all'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali periferici.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814

SICUREZZA DEL LAVORO – Datore di lavoro - Posizione di garanzia - Obblighi del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) - Omessa valutazione dei rischi - Negligenza colpevole - Rimedi inadeguati ai pericoli inclusi nel documento di valutazione dei rischi - Corresponsabilità con il datore di lavoro – Artt. 31 e 32 D. L.vo n. 81/2008.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. Pertanto, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma del Decreto Legislativo n. 81/2008, articolo 31 (individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subjecta materia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a

carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento. Tuttavia, quanto detto, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. (conferma sentenza n. 11004 del 09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli – Ric. Di. Ma. Al.

SICUREZZA DEL LAVORO - Responsabilità prevenzionali e responsabilità per reati colposi di evento - Corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro – Presupposti e limiti - D. L.vo n. 81/2008.

Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (co)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatologie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.

SICUREZZA DEL LAVORO - Compiti e obblighi del RSPP - Omissione colposa di segnalazione - Obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio - Misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro – Responsabilità - Presupposti.

L'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finisce con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio. Con la conseguenza, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe (rectius, dovrebbe) essere chiamato a rispondere insieme a questi (in virtù del combinato disposto dell'articolo 113 c.p. e articolo 41 c.p., comma 1) dell'evento dannoso derivatone.

SICUREZZA DEL LAVORO – Ambiente di lavoro – Nozione.

Per "ambiente di lavoro" deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 26/01/2011 Sentenza n. 2606**

SICUREZZA DEL LAVORO - Infortunio e lesioni - Prescrizioni in materia antinfortunistica - Obblighi del datore di lavoro - Omessa valutazione dei rischi - Inadeguata informazione del lavoratore - Comportamento non abnorme del lavoratore.

Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Sicché, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Inoltre, l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass., sez. 4, 14/12/1999 n. 3580, Bergamasco; Cass. 3/06/1999 n. 12115, Grande; Cass. 14/06/1996 n. 8676, Ieritano). Infine, non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, del 23.01.2007, Sentenza n. 10121).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/01/2011 Sentenza n. 2335**

SICUREZZA SUL LAVORO - Antincendio - Certificato di prevenzione incendi - Assenza - Responsabilità penale - D. L.vo n. 81/2008 mod. con D. L.vo 106/2009 - Art. 36 e 37, D.P.R. n. 547/1955 - Art. 16, D. L.vo n. 139/2006.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 - che ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 - la fattispecie criminosa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 è tuttora rilevante penalmente, poiché è stata riprodotta e prevista dal Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, norma quest'ultima richiamata dall'articolo 46 (prevenzione incendi) del citato Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (conf. Cass. Sez. 3 Sent. 16313/09 del 17/04/09).

SICUREZZA SUL LAVORO - Impianti per l'erogazione di carburante destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa - Installazione e gestione - Autorizzazione e divieto di cessione di carburanti a terzi - Responsabilità penali - L. n. 1034/1970 - Legge n. 162/1993.

Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, (convertito in Legge n. 1034 del 1970) e Decreto Legge n. 82 del 1993, articolo 5, comma 3, (convertito in Legge n. 162 del 1993, normativa tuttora in vigore) - l'installazione e gestione degli impianti per l'erogazione di carburante all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa, e' sottoposta a semplice autorizzazione da rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla Regione territorialmente competenti. Detta autorizzazione, tuttavia, deve contenere il divieto di cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. La fornitura, pertanto, a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento integra la fattispecie criminosa di cui al Decreto Legislativo n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, essendo necessaria la concessione prevista dalla disciplina normativa (conf. Cass. Sez. 3 Sent. n. 22737 del 18/03/04).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Bocciate le norme dell'Umbria sui prezzi non aggiornati e sulla manutenzione «aperta»

Le Regioni non possono consentire l'utilizzo di prezzi scaduti né prevedere contratti aperti (a contenuto variabile) per l'attività di manutenzione. Possono però intervenire sull'organizzazione dell'attività del Rup. Le indicazioni della Consulta.

Fabrizio Luches, I Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 21 febbraio 2011, n. 7, p. 6

La Corte costituzionale con la sentenza 11 febbraio 2011, n. 43, nel giudizio di legittimità costituzionale di parte della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), promosso dal Governo per asserita violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed l), e comma terzo, della Costituzione, ha ribadito che i «lavori pubblici» non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti - di volta in volta - a potestà legislative statali o regionali.

La Corte ha precisato che le singole Regioni a statuto ordinario sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza, nonché gli oggetti della procedura rientranti anch'essi in ambiti materiali di pertinenza regionale, anche precisando l'ambito di applicazione della propria normativa.

La Corte ha poi riaffermato che deve essere consentito alle norme regionali di produrre «effetti proconcorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza.

Le competenze

L'Esecutivo ha motivato l'articolata impugnazione della legge della Regione Umbria, lamentando la generale violazione delle competenze legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza (disciplina della procedura di evidenza pubblica), nonché in materia di ordinamento civile (disciplina della procedura negoziale relativa alla conclusione ed esecuzione del contratto).

La Consulta ha ribadito la non configurabilità di una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale (conformemente ai precedenti orientamenti di cui alle pronunce 45/2010, 160/2009 e 401/2007).

Le previsioni della Regione Umbria caducate sono state infatti riconosciute incidenti sulla procedura amministrativa di evidenza pubblica (materia di competenza statale in quanto diretta alla tutela della concorrenza, conformemente alle precedenti pronunce 7/2011; 283/2009; 160/2009; 148/2009; 439/2008; 322/2008; 431/2007; 401/2007; 80/2006) e sulla fase negoziale del rapporto contrattuale (cioè ricadenti in materia di ordinamento civile; v. sentenze 186/2010; 45/2010; 160/2009; 411/2008; 401/2007).

L'ambito di applicazione

La Corte ha riconosciuto la valenza meramente programmatica dei riferimenti all'esecuzione di lavori e opere pubbliche, da intendersi come espressione di connotazione per la "realizzazione" delle opere di competenza regionale e quindi espressione - di per sé - non idonea a incidere sulla materia di competenza dello Stato.

Parimenti le definizioni delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori (anche se non identiche a quelle previste dall'articolo 3, Dlgs 163/2006) rientrano nella competenza della Regione in quanto finalizzate a precisare l'ambito applicativo della propria disciplina.

Il Rup

La Regione Umbria ha previsto, per le amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di individuare sub-procedimenti la cui responsabilità può essere posta in capo a soggetti diversi dal responsabile del procedimento, nonché di affidare la funzione di Rup a dipendenti tecnici di altre amministrazioni pubbliche, anche procedendo con assunzioni di idonee figure professionali.

La Corte ha ritenuto minimi gli scostamenti di tali istituti rispetto alle previsioni del codice e comunque irrilevanti ai fini della legittimità costituzionale in quanto la mera individuazione di fasi endoprocedimentali con propri responsabili (diversi dal Rup) non lede il principio di unicità della responsabilità amministrativa del procedimento (sottesa alla figura del responsabile unico), mentre sotto l'aspetto dell'individuazione dei soggetti idonei, non sussiste violazione alcuna dato che le disposizioni regionali dispongono il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico impiego.

Gli incentivi ai tecnici Pa

La previsione regionale in materia di incentivi alla progettazione (articolo 16), pur riproducendo solo la prima parte dell'articolo 92, comma 5, del codice, senza dettagliare i criteri per la determinazione della percentuale effettiva destinata a ogni singola attività svolta (ma rinviando a modalità e criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata tra Rup e incaricati della progettazione, in forza di un regolamento da adottarsi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice), non può intendersi riferita alla determinazione dei criteri di progettazione, ma va ascritta alla potestà di organizzazione delle strutture regionali.

I criteri di aggiudicazione

La legge regionale impugnata, nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (articolo 19) ha previsto l'utilizzano - di preferenza - del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La Consulta ha affermato che tale scelta non si pone in contrasto con il precetto contenuto nell'articolo 81, commi 1 e 2, del codice, il quale prevede che il criterio di selezione delle offerte negli appalti pubblici possa essere alternativamente quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

LE DISPOSIZIONI PROMOSSE	
Argomento	Le motivazioni della Consulta
Ambito di applicazione	L'applicazione della legge regionale anche alle agenzie e agli enti istituiti dalla Regione (soggetti che secondo il Governo non rientrano nelle definizioni date dall'articolo 3 del codice) non lede le competenze statali in quanto il legislatore regionale delimita l'area dei soggetti che partecipano, in vario modo, alla realizzazione di opere pubbliche o di lavori pubblici, con specifico riferimento alla realtà regionale
Sub-procedimenti con responsabili ulteriori rispetto al Rup	La mera individuazione di fasi endoprocedimentali con propri responsabili (diversi dal Rup) non lede il principio di unicità della responsabilità amministrativa del procedimento (sottesa alla figura del responsabile unico)

LE DISPOSIZIONI PROMOSSE	
Argomento	Le motivazioni della Consulta
Incentivi alla progettazione interna alla Pa	La disciplina relativa agli incentivi alla progettazione interna alla Pa riguarda gli emolumenti accessori da destinare ai soggetti che, all'interno dell'amministrazione appaltante, collaborano all'attività di progettazione e alle attività tecnico-amministrative connesse. Va quindi ascritta alle potestà di organizzazione degli apparati regionali, di esclusiva spettanza della Regione, e non può ritenersi afferente alla determinazione dei criteri di progettazione
Criterio dell'offerta economica nelle gare di progettazione	La previsione regionale, che sancisce la preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale
Composizione della commissione giudicatrice	Gli aspetti connessi alla composizione della commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono all'organizzazione amministrativa degli organismi cui è affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei requisiti, da parte delle imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Rientra quindi nell'ambito della competenza regionale di tipo residuale in materia di organizzazione amministrativa

Il rinvio alle norme statali

La legge regionale impugnata, in tema di commissione giudicatrice, ha omesso di richiamare i principi affermati dai c. 4, 5 e 6 dell'art. 84, Dlgs 163/2006, con particolare riferimento alle cause di incompatibilità dei commissari che compongono la commissione rispetto ad altri incarichi, passati e futuri, afferenti il medesimo appalto, ovvero ad incarichi pubblici previamente ricoperti nell'amministrazione aggiudicatrice, nonché ad accertati comportamenti illeciti nell'ambito di pregresse procedure di gara. La Consulta ha dichiarato non fondata la questione in quanto il mancato richiamo nella norma regionale delle specifiche disposizioni statali non implica di per sé la loro inapplicabilità.

LE DISPOSIZIONI BOCCIATE	
Le norme regionali	Le ragioni dell'illegittimità
I soggetti aggiudicatori potevano utilizzare l'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare, diversamente dalla disposizione statale di cui all'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici (che fissa invece termini certi e più stringenti per quanto attiene alla utilizzazione dei prezzari stessi)	Si tratta di una materia che rientra nella disciplina dell'esecuzione del contratto di appalto, fase del rapporto contrattuale che fa parte dell'ordinamento civile (di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera I, Cost.). Non è quindi possibile derogare all'articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici secondo cui per l'utilizzo di prezzari scaduti, sono fissati termini certi e più stringenti

LE DISPOSIZIONI BOCCIATE	
Le norme regionali	Le ragioni dell'illegittimità
Determinazione dei corrispettivi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro attraverso la negoziazione tra la stazione appaltante e il progettista fiduciario. L'articolo 92, commi 2 e 3, Dlgs 163/2006, prescrive criteri invece rigidi e uniformi per la fissazione di siffatti corrispettivi	Rientra nella disciplina del contenuto negoziale del contratto di appalto e dunque attiene a quei profili in cui la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Incide sulla regolamentazione di un rapporto privatistico che, per assicurare il principio di uguaglianza, deve essere disciplinato in maniera uniforme dalla normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici
Le amministrazioni aggiudicatrici potevano provvedere all'espletamento dell' attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti della durata massima di quattro anni, introducendo una particolare tipologia di contratti non contemplati dall'articolo 3, commi 3 e 10, del codice	Disciplina un particolare tipo di contratto che viene qualificato come "aperto", istituito non previsto dal Dlgs 163/2006 e quindi incidente sulla competenza statale in materia di individuazione del tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture al fine di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale

I principi generali

La pronuncia riafferma e precisa alcuni principi ermeneutici:

- il mancato richiamo nella norma regionale delle specifiche disposizioni statali non implica di per sé la loro inapplicabilità;
- la riconduzione dell'attività di progettazione alla competenza esclusiva dello Stato opera esclusivamente per quanto attiene alla fissazione dei criteri in base ai quali tale attività deve essere svolta in modo da assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici nel segmento di mercato in questione, ma non si estende fino a incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell'attività progettuale alle singole amministrazioni aggiudicatrici;
- la previsione regionale, la quale sancisca la preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale;
- al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni a statuto ordinario, è consentito che le singole Regioni disciplinino, da un lato, quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza, dall'altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch'essi in ambiti materiali di pertinenza. Tali norme regionali possono produrre effetti proconcorrenziali, purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (cfr. 431/2007; 322/2008; 160/2009 e 45/2010).

Appalti



La sottoscrizione non è più scontata, guida alle ragioni che possono farla saltare

La firma del contratto fa da spartiacque fra la fase pubblicistica e quella privatistica del procedimento (nei casi d'urgenza questa linea di confine è però più permeabile). Ma non è più un atto dovuto: cause ed effetti di una mancata sottoscrizione.

Con l'approvazione del Dlgs 163/2006, la stipula del contratto all'esito delle procedure di affidamento, in qualsiasi forma esperite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, ha assunto una valenza e una importanza molto diverse rispetto al passato.

Paola Conio, Luca Leone, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 21 febbraio 2011 - Insetto, n. 7 p. 2

L'autonomia della firma

La giurisprudenza amministrativa aveva avallato, per un lungo periodo di tempo, il principio derivato dall'articolo 16 del Rd 18 novembre 1923, n. 2440 (formalmente ancora in vigore) per il quale il verbale di aggiudicazione definitiva che conseguiva all'esperimento di procedure formali di selezione del concorrente, caratterizzate da certezza nelle condizioni richieste e offerte per l'esecuzione della prestazione (con eccezione, dunque, della trattativa privata e delle aggiudicazioni definitive in esito ad appalto concorso, cui la giurisprudenza aveva successivamente affiancato anche le procedure che si concludevano con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa), teneva luogo del contratto, salvo che fosse diversamente disposto nella *lex specialis* di gara, tanto che la stipula dello stesso, quando interveniva, non aveva valore costitutivo, bensì riproduttivo dell'accordo già perfezionatosi tra le parti (cfr. *ex multis* Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 7481 del 27 marzo 2007, data la non attualità della problematica si omette, in questa sede, la ricostruzione completa della possibile casistica, i dibattiti che ne sono scaturiti in dottrina e giurisprudenza, nonché la disamina delle disposizioni normative quali, ad esempio l'articolo 62 del Dpr 696/1979, abrogato nel 2003).

Il codice dei contratti pubblici scardina completamente il principio e conferisce alla sottoscrizione del contratto una diversa e autonoma valenza rispetto alle fasi precedenti.

Il comma 7 dell'articolo 11 del codice specifica in modo chiaro che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e, conseguentemente, esclude che il vincolo negoziale possa sorgere prima della stipulazione del contratto e/o indipendentemente da questa.

La sottoscrizione del contratto non è, pertanto, un atto incondizionatamente dovuto da parte della stazione appaltante, una volta che essa abbia aggiudicato definitivamente la gara (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 743 del 12 febbraio 2010), lo stesso articolo 11, comma 9, del codice contratti specifica che la stipulazione ha luogo una volta che l'aggiudicazione definitiva abbia acquistato efficacia e «fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle leggi vigenti».

Le previsioni normative sopra richiamate hanno, conseguentemente, un effetto anche sull'individuazione della linea di demarcazione tra la fase pubblicistica del procedimento e quella privatistica.

Come più volte chiarito anche dalla Consulta, il procedimento attraverso cui la pubblica amministrazione si approvvigiona delle opere, dei beni e/o dei servizi di cui necessita ha natura "bifasica" e si caratterizza per una prima fase di "scelta del contraente" nella quale l'amministrazione esercita poteri (e si attiene a doveri) di carattere pubblicistico e una seconda fase nella quale l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte

privata e agisce non più nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Questa seconda fase, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, non ha inizio con l'aggiudicazione definitiva, ma con la stipulazione del contratto (cfr. Corte costituzionale, sentenza 401/2007).

AFFIDAMENTO ILLEGITTIMO, NIENTE EFFICACIA

Il Consiglio di Stato (sezione V) con la sentenza del 4 gennaio 2011, n. 11 ha ritenuto legittimo l'operato di un'Amministrazione comunale che, successivamente alla sottoscrizione di un contratto con l'affidatario di un appalto aggiudicato a seguito di trattativa privata, abbia receduto dallo stesso, successivamente all'annullamento degli atti che ne hanno determinato la stipulazione, in quanto, in siffatta ipotesi, non può parlarsi di recesso unilaterale dal contratto, bensì di caducazione dello stesso.

Infatti, l'accertata illegittimità della procedura di affidamento di un'opera o di un servizio da parte di una Pa determina anche l'inefficacia del contratto eventualmente già sottoscritto. Secondo costante giurisprudenza, in relazione al possibile esercizio in materia dei poteri di autotutela, anche se nei contratti della Pa l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna il momento dell'incontro tra la volontà della stessa amministrazione e quella del privato di concludere il contratto, non è tuttavia precluso alla stazione appaltante di procedere, successivamente e con richiamo a un concreto interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio costituzionale di buon andamento, che impegna la Pa ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l'obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che giustificano il provvedimento di autotutela. In virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale, ovvero, come nel caso di specie, l'annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa, comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti. Infatti il contratto non ha una autonomia propria, pertanto è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è collegato, restando "caducato" a seguito dell'annullamento degli atti che ne hanno determinato la sottoscrizione.

L'urgenza

Se è vero che la normativa vigente separa concettualmente il momento negoziale di svolgimento delle prestazioni affidate da quello di selezione del contraente, indicando la stipula del contratto come spartiacque naturale, è altrettanto vero che, sia nella pratica sia nelle disposizioni del codice contratti che disciplinano i casi eccezionali di urgenza, la divisione tra queste due fasi appare meno granitica e più permeabile. Il contratto va stipulato entro 60 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva acquista efficacia – o nel diverso termine stabilito dalla *lex specialis* di gara o determinato per effetto del differimento concordato con l'aggiudicatario – ma non prima di 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione ai controinteressati. Il comma 12 dell'articolo 11 del Dlgs 163/2006 stabilisce, come regola generale, che l'esecuzione del contratto «può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace», quindi non solo dopo la stipula, ma anche dopo che si sia verificata la condizione sospensiva prevista dal comma 11 del medesimo articolo, costituita dall'esito positivo di eventuali approvazioni o controlli previsti dai singoli ordinamenti delle stazioni appaltanti. Sono fatti, però, espressamente salvi i casi di urgenza, nei quali la stazione appaltante richieda un'esecuzione anticipata «nei modi e alle condizioni previste dal regolamento». Il regolamento attuativo del codice contratti (Dpr 207/2010) definisce i modi e le condizioni per la consegna di urgenza per quanto concerne i servizi e le forniture, all'articolo 302, specificando che il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata stessa. Per quanto attiene ai lavori, l'articolo 106, comma 3, del regolamento prevede che non possa in ogni caso darsi corso all'esecuzione anticipata se il

responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (accessibilità dei luoghi, assenza di impedimenti sopravvenuti, realizzabilità del progetto). L'articolo 153, comma 1, secondo periodo, stabilisce che, nei casi di urgenza, l'autorizzazione alla consegna anticipata dei lavori viene data al direttore dei lavori dal responsabile del procedimento, una volta che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. Il comma 4 del medesimo articolo 153 prevede che il direttore dei lavori debba tenere conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi in cui il contratto non venga poi stipulato. Il sesto comma dell'articolo 154 prevede la possibilità – per i lavori la cui importanza o natura lo consenta – di prevedere nel capitolato speciale consegne parziali e che, laddove ciò avvenga, in caso di urgenza l'esecutore comincerà i lavori per le sole parti già consegnate. Il comma 9 del medesimo articolo 11 stabilisce, altresì, che l'esecuzione di urgenza non è consentita durante il termine dilatorio di stipula del contratto e di sospensione obbligatoria conseguente alla notifica di un eventuale ricorso «salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico».

QUANDO LA FIRMA NON ARRIVA PIÙ			
<i>Le ipotesi più frequenti di mancata stipula/efficacia del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva</i>			
Tipologia	Motivazione	Effetto	Riferimenti normativi
Cause dipendenti dall'appaltatore	Mancata dimostrazione dei requisiti prescritti	L'aggiudicazione definitiva non acquista efficacia Viene escussa la cauzione provvisoria e fatte le comunicazioni dovute all'Avcp Viene rideterminata la soglia di anomalia e riaggiudicata la gara	Articolo 11 Dlgs 163/2006 Articolo 48 Dlgs 163/2006
	Esercizio del diritto di sciogliersi dall'offerta nel caso di ritardo della stazione appaltante nella stipula del contratto	Se non è intervenuta consegna d'urgenza, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo salvo il rimborso delle spese "contrattuali" documentate Se vi è stata consegna d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinate dalla DI, comprese quelle per le opere provvisionali (in caso di servizi e forniture, spese sostenute per le prestazioni ordinate dal direttore dell'esecuzione)	Articolo 11 Dlgs 163/2006 Articolo 153 Dpr 207/2010 Articolo 302 Dpr 207/2010
	Mancata presentazione per la stipula	Viene escussa la cauzione provvisoria	Articolo 75 Dlgs 163/2006

Tipologia	Motivazione	Effetto	Riferimenti normativi
Cause dipendenti dalla stazione appaltante	Mancata approvazione del contratto da parte della stazione appaltante e/o dagli organi di controllo	Non si avvera la condizione sospensiva cui è sottoposta ex lege l'efficacia del contratto Il contratto resta inefficace e non può avere esecuzione (se l'esecuzione è stata avviata in via di urgenza, si ritiene che all'aggiudicatario vadano comunque riconosciute le spese documentate sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dalla DI)	Articolo 11 Dlgs 163/2006 Articolo 12 Dlgs 163/2006
	Esercizio del potere di autotutela	Il contratto non può essere stipulato Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con richiamo a un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d'ufficio o all'annullamento dell'aggiudicazione, per la prevalente giurisprudenza deve essere preceduto dall'avviso di avvio del procedimento	Articolo 11 Dlgs 163/2006
Cause esogene	Annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo (contratto non ancora stipulato)	Il contratto non può essere stipulato Il ricorrente, se ne sussistono le condizioni, subentra nell'aggiudicazione	Articolo 245 Dlgs 163/2006 Articolo 124 Dlgs 104/2006 (codice del processo amministrativo)

La stipula mancata

Una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto costituisce la conclusione naturale, ma non incondizionatamente obbligata, del procedimento di selezione dell'operatore economico. Le ragioni che possono condurre alla mancata stipula del contratto sono varie e possono dipendere tanto dalla stazione appaltante quanto dall'aggiudicatario e possono anche avere natura esogena. A seconda del tipo di causa del momento in cui la stessa si verifica, la mancata stipula del contratto ha conseguenze diverse (si veda anche tabella in alto):
Potremmo distinguere:

- 1) Cause dipendenti dall'operatore economico - mancata dimostrazione dei requisiti prescritti in sede di gara;
 - esercizio del diritto di recesso nel caso di ritardo della stazione appaltante nella stipula del contratto rispetto al termine di legge o della *lex specialis*;
 - mancata presentazione per la stipula.

2) Cause dipendenti dalla stazione appaltante

- mancata approvazione del contratto da parte degli organi competenti e/o degli organi di controllo della stazione appaltante;
- esercizio del potere di autotutela.

3) Cause esogene

- annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo.

È interessante, per il caso di mancata stipula del contratto derivante da esercizio del potere di autotutela successivo all'esecuzione in via d'urgenza, una sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 settembre 2009, n. 5427) che chiarisce come il potere di autotutela che certamente compete alla stazione appaltante anche se sia stato dato avvio al rapporto negoziale "di fatto", sia male esercitato laddove le motivazioni addotte a sostegno della revoca dell'aggiudicazione definitiva si riferiscano non già a elementi, preesistenti alla procedura gara o sopravvenuti nelle more della stipula del contratto riguardanti la ditta aggiudicataria (quali per esempio la obiettiva carenza o l'inidoneità dei mezzi indicati in sede di gara ovvero la mancanza delle autorizzazioni di legge per l'espletamento della prestazione ovvero la sopravvenuta incapacità finanziaria), quanto piuttosto ad un giudizio prognostico, ma meramente ipotetico, di incapacità dell'aggiudicataria a tener fede al contratto a causa delle irregolarità ed inadempienze riscontrate nel periodo di esecuzione in via d'urgenza, interpretato dalla stazione appaltante come una sorta di "periodo di prova".

Condominio

**Rottura "braga": il condomino risponde dei danni provocati**

Con la sent. n. 19045 del 3 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già espresso in precedenti occasioni ovvero che la cosiddetta braga, ossia quella parte d'impianto che funge da raccordo tra una tubazione di scarico verticale e quella orizzontale, è un bene di proprietà esclusiva e come tale il condomino è custode e responsabile dei danni che da quella parte d'impianto dovessero provenire.

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE, IL Consulente Immobiliare, 28 febbraio 2011, n. 878, p. 332

La tematica delle infiltrazioni d'acqua si presenta estremamente variegata. Le infiltrazioni, infatti, possono derivare non solo dalla rottura delle tubazioni dell'appartamento di un altro condomino, ma anche dalla rottura di tubazioni di proprietà condominiale. Spesso, però, non sono facilmente individuabili le cause delle infiltrazioni verificatesi. Si spiega allora la copiosa giurisprudenza che ormai si è formata su questo tema.

La sentenza in commento, (1) anche se riafferma alcuni principi già ampiamente consolidati dai precedenti arresti giurisprudenziali, ci offre l'occasione per approfondire alcune problematiche particolarmente interessanti.

La presunzione legale della comunione dei canali di scarico

Il comma 2 dell'art. 1117 cod. civ. individua quali sono le parti e i servizi dell'edificio destinati, in mancanza di un titolo contrario, a costituire il condominio.

I beni sono divisi in tre gruppi *sub* n. 1, 2 e 3, all'interno dei quali possono farsi rientrare rispettivamente le seguenti categorie:

1. le parti necessarie per l'esistenza dell'edificio;
2. le parti strumentali a una migliore utilizzazione del condominio e dei servizi da esso offerti;
3. le opere e gli impianti che servono all'uso o al godimento comune.

Il n. 3 dell'art. 1117 cod. civ. indica fra le parti comuni dell'edificio tutta una serie di opere, impianti e installazioni che appaiono necessarie per il miglior godimento delle singole unità abitative e delle altre parti comuni.

Si tratta di impianti che garantiscono a tutti i condomini la fruizione di servizi essenziali, quali la raccolta delle acque reflue, l'allacciamento al condotto generale di erogazione di determinati beni, come acqua, gas, energia elettrica e linee telefoniche.

In quest'ultimo caso la norma prevede specificamente che il regime condominiale delle condutture o tubature adibite a tale scopo si estenda fino «al punto di diramazione degli impianti e delle tubature ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini» (Cass., sent. n. 8233 dell'11 agosto 1990).

La presunzione di comunione di cui all'art. 1117 cod. civ. postula la destinazione delle cose elencate in tale norma al godimento o al servizio del condominio, mentre viene meno allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia e indipendenza e, pertanto, non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale.

Per stabilire se possa operare la presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117 cod. civ., va considerato che il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l'esistenza, ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune. (2)

La richiamata disposizione, che contiene una elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni (a ultimo, tra le tante, cfr. Cass., sent. n. 6175 del 13 marzo 2009) da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno in questi casi il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene vince l'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario.(3)

La presunzione legale di proprietà comune si sostanzia, dunque, nella destinazione all'uso comune del manufatto e nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo.(4) La presunzione non viene pertanto a operare se non a seguito di un accertamento positivo della destinazione oggettiva del bene alle esigenze comuni.

La destinazione obiettiva, inoltre, deve presupporre una connessione strutturale e funzionale non desumibile da riferimenti astratti e generici. Ciò a cui bisogna avere riguardo è la destinazione della cosa a esigenze generali e fondamentali del condominio desumibile dalla sua ubicazione e dalla sua struttura funzionale. Per destinazione oggettiva deve intendersi, infatti, l'attitudine funzionale del bene a essere posto al servizio dell'edificio e del godimento collettivo, prescindendo dall'utilizzazione di fatto e della soggettività del servizio. Sembra potersi sintetizzare tutte queste affermazioni rilevando che la destinazione obiettiva del bene è determinata dalle sue intrinseche caratteristiche strutturali e funzionali.(5)

Sulla scorta dei principi enunciati e consolidati dalla giurisprudenza la Corte di Cassazione, con la sent. n. 19045/2010, ribadisce alcuni punti fondamentali:

1. i canali di scarico, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ., «sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva», e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale

di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso e al godimento di tutti i condomini;(6)

2. la presunzione di comproprietà, prevista per l'impianto di scarico delle acque, opera con «riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti» e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso e al godimento collettivo, con esclusione delle condutture e dei raccordi di collegamento che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (cfr. sent. n. 583 del 1° gennaio 2001, in tema di impianto di riscaldamento);

3. al cosiddetto punto di diramazione l'impianto perde la sua utilità rispetto a tutte le unità immobiliari per fungere da raccordo che spiega la propria utilità esclusivamente rispetto alle cose in proprietà individuale;

4. la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ., sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, «sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti».

La responsabilità oggettiva del proprietario

Nel caso in cui le infiltrazioni provengano dalla rottura di tubazioni interne all'appartamento di altro condomino, l'individuazione delle responsabilità e i connessi obblighi risarcitori appaiono semplici giacché non può in alcun modo dubitarsi che vi sia la piena responsabilità del condominante dal cui appartamento si verificano le infiltrazioni. In tal caso, trova applicazione il disposto dell'art. 2051 cod. civ. in quanto nella categoria generale degli eventi dannosi cagionati da cose in custodia rientrano anche quelli riconducibili a fattori estranei al comportamento umano che abbiano diretta fonte nelle intrinseche caratteristiche lesive di una parte del fabbricato (Cass., sent. n. 26086 del 30 novembre 2005; Trib. Roma, 25 settembre 2006; Trib. Monza, 11 ottobre 2006).

L'art. 2051 cod. civ. pone una vera e propria presunzione di responsabilità in capo a colui che ha in custodia la cosa che ha cagionato il danno.(7) Perché, però, tale presunzione trovi applicazione, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- che la cosa sia causa diretta del danno;
- che colui chiamato a rispondere del danno abbia un effettivo potere fisico sulla cosa.

In relazione a quest'ultimo punto, è evidente, il condomino risponde dei danni che da essa potrebbero provenire.(8)

La Cassazione, inoltre, afferma che ai danni provenienti dalle parti d'un immobile consegue una responsabilità oggettiva del proprietario dello stesso ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Si individua il responsabile in ragione del rapporto di custodia con l'unica scriminante del caso fortuito, ossia dell'evento assolutamente imprevedibile e fuori dal controllo del titolare del diritto reale (in tal senso si veda Cass., sent. n. 11695 del 20 maggio 2009).

Nella fattispecie sottesa alla sentenza i giudici, in entrambi i gradi di giudizio, hanno ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., un condomino per i danni prodotti da infiltrazioni provenienti dalla parte obliqua d'impianto (la cosiddetta braga) che collegava l'unità immobiliare con la colonna di scarico comune.

In tale contesto, prosegue la Corte di Cassazione, è del tutto consequenziale che in ragione della disponibilità della parte d'impianto in capo al singolo condominio, quest'ultimo ne debba essere considerato custode e quindi responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.

L'impossibilità fisica di vigilare, specifica la Cassazione, è irrilevante «in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario».

L'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. va letto in combinato disposto con l'art. 1117 cod. civ., secondo cui le tubazioni sono di proprietà comune sino al punto di diramazione; esse, infatti, svolgono una funzione comune, fino all'ingresso nella singola unità immobiliare privata, dove cioè il tubo passa al servizio esclusivo della porzione di proprietà individuale.

Fino a quel punto l'impianto è di proprietà del condominio.(9) Ciò implica, dal punto di vista pratico, che, trattandosi di beni comuni nel caso di danni cagionati da infiltrazioni per mancata manutenzione di condutture, la responsabilità è del condominio; infatti, il condominio, che ha in custodia i beni comuni, è tenuto a mantenerli e conservarli in modo tale da evitare eventi dannosi, per cui è responsabile del danno causato da infiltrazioni d'acqua attribuibili a mancata manutenzione o ristrutturazione delle condutture sicuramente comuni del condominio (Trib. Milano, 16 gennaio 1989 e Trib. Roma 17 maggio 1988).

Le caratteristiche tecniche di un impianto di scarico

Un impianto di scarico deve rispettare caratteristiche importanti per un regolare deflusso delle acque: rapidità di scarico, assenza di deposito di residui, tenuta idraulica e dei gas, reintegro dell'aria spinta durante il deflusso, giusto rapporto tra portata di scarico e diametro interessato onde evitare il riempimento dell'intera sezione (*figura 1*).


Il deflusso delle acque avviene per gravità; pertanto, tutte le diramazioni non verticali devono essere disposte con pendenza verso l'efflusso.

Il dimensionamento delle condotte deve essere eseguito con diametri appropriati, onde evitare ostruzioni dei condotti che provocherebbero emissioni di odori verso i locali abitati, elevata rumorosità di scarico e possibili ritorni di schiuma.

Condizione primaria per il buon funzionamento di un impianto di scarico è il costante mantenimento della chiusura d'acqua nei sifoni.

Nell'impianto vengono collegate tubazioni che permettono, attraverso una presa e uno sbocco, una continua circolazione d'aria. Un corretto sistema di scarico all'interno di un fabbricato è composto dal sifone collegato a ciascun apparecchio sanitario, da una rete di tubazioni di diramazione, da colonne e collettori per la discesa dei liquami e dalla ventilazione che assicura il ricircolo dell'aria.

FIGURA 1 Schema di un impianto di scarico condominiale.




Le *diramazioni di scarico* (figura 2) sono le tubazioni, generalmente orizzontali, che si dipartono dai singoli apparecchi sanitari e si collegano alle colonne di scarico. Esse devono convogliare l'acqua di scarico dei sifoni degli apparecchi alle colonne; i tratti rettilinei delle diramazioni vanno installati con una pendenza nel senso del movimento dell'acqua, allineati al proprio asse, mentre i tratti in verticale devono essere perpendicolari al pavimento.

Nei cambiamenti di sezione in orizzontale devono essere utilizzate riduzioni eccentriche in modo da tenere allineata la generatrice superiore della tubazione da collegare.

Per evitare gorgoglii e risucchi nei sanitari è buona norma dimensionare i tubi di scarico degli apparecchi con un diametro maggiore di quello del canotto del sifone.


FIGURA 2 Diramazioni.



- 1 – allacciamento alla colonna (raccordi aventi angolo con la verticale $< 90^\circ$)
- 2 – raccordo a largo raggio
- 3 – riduzione eccentrica
- 4 – allacciamento al sifone (diametro \geq al canotto)
- 5 – tubo con diametro $>$ del canotto del sifone

Il *sifone* (figura 3) è un dispositivo indipendente collocato immediatamente a contatto con lo scarico degli apparecchi sanitari e assicura una tenuta idraulica per mezzo di un cuscinetto liquido, impedendo ai gas maleodoranti e ai batteri la risalita dalla fognatura alle abitazioni, senza impedire al tempo stesso il passaggio dell'acqua. Poiché la più piccola variazione dell'equilibrio delle pressioni può prosciugare e rendere inoperante il sifone, occorre che quest'ultimo disponga di una quantità d'acqua di sicurezza, detta "carico del sifone", che non deve mai essere inferiore a 50 mm.


FIGURA 3 Sifone.



- A** – cuscinetto idraulico
- B** – carico del sifone

Le tubazioni verticali che raccolgono i liquami provenienti dalle diramazioni e li convogliano ai collettori di scarico compongono le colonne, appunto di scarico; è la parte dell'impianto dove maggiormente si creano le condizioni di pressione determinanti vari fenomeni ai sifoni degli apparecchi. La colonna deve essere eseguita dalla base fino oltre la copertura del tetto, senza presentare riduzioni di sezione e non avere in nessun caso un diametro inferiore a una qualsiasi diramazione che in essa affluisce; tale diametro viene determinato dal numero delle diramazioni a essa allacciate e dalla loro portata. La causa della formazione di pressione nelle colonne di scarico è da ricercarsi, oltre che nella velocità di caduta del liquame, nella configurazione della base colonna allacciata alla condotta. Quando l'acqua, in una colonna, defluendo verso il basso incontra un cambiamento di direzione, si determina immediatamente un rallentamento del pistone idraulico con conseguente zona di pressione idrostatica a valle e depressione (risucchio) a monte. Proseguendo nella corsa, il fluido diviene regolare e l'effetto di pressione si neutralizza (figura 4).

FIGURA 4 Esempi di allacciamento alla colonna montante.




- A** – l'allacciamento alla colonna con braga da 88,5° permette un passaggio continuo all'aria, escludendo fenomeni di aspirazione di sifoni
- B** – l'allacciamento alla colonna con braga a 45° è sconsigliato perché rende difficoltoso il passaggio dell'aria e necessita di una curva supplementare di 45° con relativo aumento dei costi
- C** – l'allacciamento alla colonna con braga a 45° ridotta in vicinanza della diramazione è assolutamente sconsigliata poiché determinerebbe nella condotta una chiusura idraulica (causa di aspirazione di sifoni negli apparecchi allacciati)

Possiamo, quindi, affermare che il fattore primario del buon funzionamento dell'impianto è il controllo delle pressioni nel sistema di scarico. Il deflusso dell'acqua nell'impianto di scarico avviene per gravità. Nel movimento di caduta all'interno della colonna, il liquame procede con velocità differenti e ingombri diversi. Incontrando l'aria che staziona nella colonna di scarico ne assorbe una parte e, procedendo con essa, occupa l'intera sezione della colonna come fosse un pistone all'interno di un cilindro. Così procedendo, il pistone idraulico provoca una compressione dell'aria sottostante e una depressione in quella sovrastante. Se una colonna di scarico non è opportunamente dimensionata, il movimento di caduta del pistone idraulico può causare variazioni di pressione che condizionano negativamente il funzionamento dell'impianto, andando a pregiudicare il concetto di sicurezza igienica. Le variazioni di pressione, partendo dalle colonne, si propagano nelle diramazioni che convogliano i liquami scaricati dagli apparecchi sanitari e di conseguenza ai sifoni, generando fenomeni negativi denominati di "sifonaggio" (figura 5).

I fenomeni di sifonaggio aumentano se la sezione della colonna di scarico è insufficiente rispetto al carico che deve sopportare, e se la stessa non ha una adeguata ventilazione, che di norma si ottiene prolungandola con la medesima sezione, oltre la copertura del tetto (ventilazione primaria).

FIGURA 5 Esempi di sifonaggio.



LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL CUSTODE

**Trib. Venezia,
28.3.1997**

In tema di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva dalla quale il custode può essere esonerato solo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un elemento in grado di escludere il nesso causale fra la cosa e il fatto dannoso.

**Trib. Milano,
31.12.2004**

Il proprietario dell'appartamento nel quale sono in atto lavori di ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento non può essere ritenuto responsabile - quale custode ex art. 2051 cod. civ. ovvero quale committente ex art. 2049 - dei danni causati da infiltrazioni di acqua nella unità immobiliare sottostante qualora, pur essendosi attivato al fine di ottenere lo svuotamento (durante l'esecuzione dei lavori commissionati) dell'impianto di riscaldamento centralizzato a opera dell'impresa incaricata della sua gestione e della sua manutenzione, quest'ultima abbia disatteso la richiesta avanzata in tal senso dall'amministratore del con-dominio, limitandosi a ridurre il livello dell'acqua presente nel circuito, posto che se avesse provveduto allo "svuotamento" non ci sarebbe stata alcuna fuoriuscita dalle tubazioni.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL CUSTODE

<p>Trib. Savona, 5.10.2004</p>	<p>Il proprietario di un edificio che provoca infiltrazioni di acqua su un muro in comune deve, oltre a rifondere i danni cagionati, provvedere a porre in essere le opere necessarie per interrompere le infiltrazioni.</p>
<p>Trib. Milano, 16.9.2004</p>	<p>Nel caso di infiltrazioni conseguite alla tracimazione dell'acqua dalla vasca da bagno per colposa disattenzione del conduttore, a risponderne dei danni derivati a terzi è esclusivamente quest'ultimo (quale custode dell'immobile), dovendosi escludere una responsabilità solidale del proprietario locatore, ipotizzabile solo nel caso di accertamento della inerenza del danno alla rottura di parti murarie dell'impianto idrico, non effettivamente controllabili dal conduttore.</p>
<p>Trib. Roma, 25.10.2005</p>	<p>La responsabilità presuntiva del condominio, di cui all'art. 2051 cod. civ., nei confronti del singolo proprietario di un appartamento per i danni subiti a causa di ripetuti episodi di reflusso di acque nere viene meno solo se il terzo responsabile dell'illecito viene individuato, poiché il fatto ignoto rimane a carico del responsabile oggettivo.</p>
<p>Cass., sent. n. 376/2005</p>	<p>Posto che la responsabilità per danni da cose in custodia è di natura oggettiva, incombe sull'attore la dimostrazione del nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso, mentre spetta al custode l'onere della prova liberatoria, consistente nell'individuazione di un fattore estraneo ido-neo a interrompere tale nesso causale.</p>
<p>Cass., sent. n. 5326/2005</p>	<p>In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.</p>

CANALI DI SCARICO E INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI DIRAMAZIONE

<p>Cass., Sez. II, sent. n. 12894, 18.12.1995</p>	<p>La spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 n. 3 cod. civ., sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, è a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (nella specie, sulla base del principio affermato, si è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente posto a carico del singolo la spesa di riparazione del tratto della tubazione orizzontale che si innesta in quella verticale).</p>
--	---

CANALI DI SCARICO E INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI DIRAMAZIONE

Cass., Sez. II sent. n. 4653, 23.5.1990	Il proprietario di appartamenti o locali di un edificio condominiale, ancorché questi non usufruiscano del servizio prodotto dall'impianto di riscaldamento centrale, che sia, però, potenzialmente idoneo a riscaldarli, è comproprietario di tale impianto a norma dell'art. 1117 n. 3 cod. civ., qualora tale impianto sia già stato installato nell'immobile prima della formazione del condominio, ed è quindi obbligato a contribuire al pagamento delle spese necessarie per la sua manutenzione se il contrario non risulta da un titolo idoneo, senza che osti il riferimento, nell'art. 1117 n. 3 cod. civ., alla comproprietà dell'impianto per il riscaldamento fino al punto di diramazione di quest'ultimo ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, che non comporta l'esclusione dalla comproprietà dei titolari delle unità immobiliari per le quali non siano state contemplate delle diramazioni, avendo il solo scopo di individuare il punto terminale della comunione e, quindi, di stabilire quali siano le parti dell'impianto per le quali le spese di riparazione debbono essere ripartite fra i condomini e non porsi a carico dei proprietari dei singoli locali.
Trib. Milano, 2.3.1992	La presunzione di comproprietà ex art. 1117 cod. civ. dell'impianto centrale di riscaldamento fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini non può essere esclusa per il fatto che alcune unità immobiliari siano sprovviste di diramazioni, giacché ciò che rileva al fine di escludere il concorso nelle spese è l'obiettivo configurazione dei luoghi, tale da escludere di per se stessa la potenzialità d'uso della cosa comune.

(1) V. A. Gallucci, *La "braga" è bene di proprietà esclusiva e il condominio ne è custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., piazza Cavour conferma*, in www.dirittoegiustizia.it; F. Cacciafava, *Condutture idriche: per il danno causa dalla rottura della braga risponde il condominio*, in www.immobili24.ilsole24ore.com.

(2) Ne deriva che potranno considerarsi parti comuni anche quelle parti che, pur non rientrando nell'elenco di cui al succitato articolo, presentino una collocazione nell'ambito dell'edificio condominiale, nonché una funzione da cui possa desumersi la loro natura condominiale, salvo che non sussista un titolo specifico, inevitabilmente in forma scritta, che escluda tale natura (Corte d'Appello Ancona, 27 febbraio 2010).

(3) Cass., sent. n. 17993/2010: nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce e accesso a tutti i fabbricati che lo circondano.

(4) Cass., sent. n. 27145, 21 dicembre 2007; Cass., sent. n. 9093, 16 aprile 2007: «Nel condominio di edifici, affinché possa operare, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., il cosiddetto diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva».

(5) Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Bocchetti, Callin Tambosi, Gaibani, Re, Sala, *Proprietà-Presunzione di Comunione dei beni*, in *Milano*, 2006, pagg. 244 e segg.

(6) Nella specie la braga, qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini. Cfr. in tal senso Cass., sent. n. 5792/2005.

(7) v.S. Rezzonico - M. Rezzonico, *La responsabilità civile in condominio*, Milano, 2009, p. 242- 244; 250-253.

(8) La dottrina, in seguito a una serie di pronunciamenti giurisprudenziali, sostiene da tempo che debbano considerarsi elementi caratterizzanti il giudizio di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. solo la cosa, la nozione di custodia e il nesso causale e che, pertanto, la fattispecie non possa ricostruirsi in altro modo se non in termini di responsabilità oggettiva. Cfr. Alpa, Bessone, *La responsabilità civile*, Milano, 1980, pagg. 2 e segg.; Laghezza, *"Aquae et ignis"*, ovvero: dell'incendio, dell'allagamento e della causa ignota nell'art. 2051 cod. civ.", in *Danno e responsabilità*, 2005, pag. 1101.

(9) Il condominio è responsabile dei danni causati all'appartamento di un condomino da infiltrazioni derivanti dalla parte della fognatura condominiale che arriva sino al punto di innesto con la fognatura stradale, mentre non è responsabile dei danni causati dalla rete di fognatura esterna al condominio stesso. Cfr. in tal senso Corte App. Roma, 30 novembre 1964.



Imposte dirette - Detrazione Irpef per le ristrutturazioni compatibilità con i lavori eseguiti in virtù del piano casa

Emanuele Rossi, Il Sole 24 ORE, La Settimana Fiscale, 4 marzo 2011, n. 8 p. 43

QUADRO NORMATIVO

Per mezzo dell'art. 2, co. 10, L. 191/2009 (Finanziaria 2010), è stata, da una parte, prorogata la detrazione Irpef del 36% in merito alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino all'anno 2012 e, dall'altra, è stata confermata l'agevolazione, reintrodotta dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), concernente la detrazione Irpef spettante sugli acquisti, perfezionati entro il 30.6.2013, di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio eseguiti entro il 31.12.2012.

Gli interventi agevolabili sono sostanzialmente quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 dell'art. 3, D.P.R. 380/2001.

Restano esclusi gli interventi di cui alla successiva lett. e) "interventi di nuova costruzione" poiché agevolabile è unicamente il recupero e non la costruzione ex novo.

Sulla scorta di ciò, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. 4.1.2011, n. 4/E in caso di interventi di ampliamento, eseguiti in virtù del "Piano Casa", introdotto dall'art. 11, D.L. 112/2008, conv. con modif. dalla L. 133/2008, l'agevolazione del 36% spetta solo nel caso in cui non avvenga la demolizione dell'edificio esistente e, comunque, solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.

TIPOLOGIA di IMMOBILI per cui OPERA la DETRAZIONE IRPEF del 36%: con l'art. 1, L. 27.12.1997, n. 449 fu introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di poter detrarre dalle imposte una quota parte delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Tale agevolazione è stata più volte prorogata nel corso degli anni; da ultimo, la Finanziaria 2010 (art. 2, co. 10, L. 23.12.2009, n. 191) ha disposto una nuova proroga fino al 2012.

L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 36% spettante sugli interventi per il recupero del patrimonio edilizio di tipo residenziale (restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale) eseguiti da parte delle persone fisiche che, in virtù di titolo idoneo (proprietari, usufruttuari, titolari del diritto d'uso o d'abitazione, conduttori o comodatari, soci di cooperative a proprietà indivisa e non che risultano assegnatari d'alloggi) posseggano o detengano l'immobile.

Tali edifici devono essere iscritti al Catasto (in assenza dell'iscrizione, è sufficiente la richiesta di accatastamento) ed ubicati nel territorio dello stato. Per poter accedere all'agevolazione, inoltre, si deve essere in regola con il pagamento dell'Ici.

Risultano agevolabili gli interventi di recupero riguardanti sia le singole unità immobiliari che le parti comuni degli edifici residenziali.

In tale ultimo caso, con R.M. 12.2.2010, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che possono beneficiare della detrazione del 36% gli interventi eseguiti su tutte le parti comuni condominiali elencate all'art. 1117, n. 1), 2), e 3), c.c. (ad es. lastrici solari, portineria, fognature, ecc.).

Vi è un limite alla spesa agevolabile individuata nella soglia di euro 48.000, da considerarsi riferito a ciascuna persona fisica ovvero ad unità immobiliare secondo l'anno di sostenimento delle spese.

INTERVENTI AGEVOLABILI: gli interventi agevolabili sono quelli individuati dalle lett. a), b), c) e d), dell'art. 3, D.P.R. 380/2001. Precisamente, gli interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.

Come chiarito nella C.M. 24.2.1998, n. 57, facendo riferimento alle parti comuni degli edifici residenziali risultano agevolabili gli interventi di recupero di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) mentre, facendo riferimento alle singole unità immobiliari, risultano agevolabili solo gli interventi di cui alle lett. b), c) e d).

Ciò vuol dire che quando i lavori riguardano le singole unità immobiliari e non le parti comuni, per fruire dell'agevolazione del 36% è necessario che i lavori siano qualificati almeno come manutenzione straordinaria.

L'esatto inquadramento del tipo di lavoro posto in essere può essere desunto dalla documentazione edilizia costituita dalla scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per gli interventi di manutenzione straordinaria e dalla concessione edilizia per gli interventi di entità maggiore (es. ristrutturazione).

Con il passare del tempo sono state ampliate le tipologie di intervento per le quali opera l'agevolazione del 36%.

Ad oggi, oltre ai lavori di cui alle lett. a), b), c) e d), dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, sono detraibili anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di:

- autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- ogni strumento, anche di natura tecnologica, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna dell'abitazione per le persone portatrici di handicap (ascensori e montacarichi);
- misure finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e per evitare gli infortuni domestici;
- interventi di bonifica dell'amianto.

Una volta stabilita la tipologia di intervento agevolabile, occorre individuare le spese che danno diritto alla detrazione che sono quelle per:

- progettazione lavori;
- acquisto materiali ed esecuzione lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti, perizie e sopralluoghi;
- Iva, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi inerenti la realizzazione degli interventi e adempimenti posti dal regolamento di attuazione (D.M. 18.2.1998, n. 41);
- spese per la messa a norma degli edifici ai sensi della L. 5.3.1990, n. 46 per gli impianti elettrici e delle norme uni-Cig per gli impianti a metano.

ACQUISTO di IMMOBILI RISTRUTTURATI: la Finanziaria 2010 ha disposto la proroga di un anno anche della detrazione del 36%, spettante agli acquirenti di immobili ristrutturati da parte di

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero di cooperative edilizie.

La detrazione fiscale spetta all'acquirente o assegnatario dell'immobile, nei limiti del 36% degli interventi eseguiti, che si assumono pari al 25% dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione.

Due sono i requisiti richiesti dalla norma:

- i lavori devono essere stati eseguiti da parte dell'impresa di costruzione/ristrutturazione ovvero da parte della cooperativa edilizia tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2012;
- l'immobile deve essere alienato o assegnato entro il 30.6.2013.

REGIME di DETRAIBILITA': come anticipato, l'agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 36%:

- delle spese sostenute, nel limite di euro 48.000, per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- del 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione, sempre nei limiti di euro 48.000, degli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia.

La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Tuttavia coloro che, alla data del 31 dicembre dell'anno per cui corre l'agevolazione di cui trattasi, abbiano compiuto 75 anni possono optare per una ripartizione in cinque rate; inoltre, i contribuenti che, alla predetta data, abbiano compiuto 80 anni possono, invece, scegliere la rateazione in 3 quote di pari importo. Elemento fondamentale è il sostenimento della spesa in quanto l'agevolazione in esame, seguendo il criterio di cassa, può applicarsi unicamente quando le spese siano state effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.

Ancora, la detrazione abbatte l'imposta lorda dovuta e l'eventuale eccedenza tra questa e la detrazione spettante non può essere né oggetto di riporto in avanti né essere oggetto di richiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione.

Per effetto della C.M. 24.2.1998, n. 57, la vendita dell'intero immobile sul quale siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio comporta che l'acquirente abbia diritto di portarsi in detrazione le quote residue di credito non ancora utilizzate dal cedente.

Nel caso di decesso del beneficiario della detrazione fiscale, invece, il diritto è trasferito agli eredi secondo le quote loro spettanti ed a partire dall'anno nel quale si è verificato il decesso.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: ai fini del godimento dell'agevolazione in esame, il contribuente deve essere in possesso della seguente documentazione:

- copia della comunicazione di inizio lavori (e dei relativi allegati) e della ricevuta postale della raccomandata spedita al Centro operativo di Pescara prima dell'inizio lavori;
- le fatture o le ricevute fiscali che comprovino le spese sostenute (a tale riguardo, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 223/2006, per le fatture emesse a decorrere dal 4.7.2006, deve essere esposto separatamente il costo della manodopera);
- la ricevuta del bonifico bancario o postale a favore dell'impresa che ha eseguito i lavori (non sono ammesse modalità di pagamento diverse dal bonifico quali i contanti o gli assegni);
- quietanze di pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione.

PIANO CASA e DETRAZIONE IRPEF del 36%: l'art. 11, D.L. 112/2008, conv. con modif. dalla L. 133/2008, ha approvato il cd. "piano casa" il quale consiste in un insieme di norme che consente di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di uffici, in deroga ai piani regolatori locali.

In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20% del loro volume o della superficie coperta. In caso di demolizione e ricostruzione, al fine di adeguare i vecchi edifici agli attuali standard qualitativi, energetici e di sicurezza può essere autorizzato un aumento dei volumi fino al 30%, elevabile fino al 35% se la ricostruzione avviene mediante utilizzo di tecniche di bioedilizia ovvero con l'installazione di impianti di energia rinnovabile.

Sulla compatibilità dei lavori ex "piano casa " con il godimento della detrazione Irpef del 36%, è recentemente intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la R.M. 4.1.2011, n. 4/E.

In tale occasione l'Agenzia delle Entrate, ribadendo il precedente orientamento espresso da prima con la C.M. 57/E/2008, poi con la C.M. 36/E/2007 e da ultimo con la C.M. 39/E/2010 ha espresso il seguente concetto: nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione".

Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

Concludendo, nel caso in cui un contribuente intenda ampliare il proprio immobile ad uso abitativo ricorrendo al "piano casa", la detrazione Irpef del 36% potrà essere fruita se l'ampliamento avviene senza demolizione dell'edificio esistente, nei limiti delle spese riferite a quest'ultimo.

Tale chiarimento, come affermato nella risoluzione in commento, vale non solo ai fini degli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art. 1, L. 449/1997 (detrazione del 36%) ma anche ai fini dei lavori di riqualificazione energetica ex art. 1, L. 296/2006 (detrazione del 55%).



Imposte dirette - Appalti e valutazione delle opere pluriennali circolare Cndcec n. 21/IR

Fabio Carriolo, Il Sole 24ORE, La Settimana Fiscale, 25 febbraio 2011 - n. 7 - p.39

QUADRO NORMATIVO

Il contratto di subappalto trova la propria disciplina civilistica di riferimento generale nell'art. 1656 c.c. Sotto il profilo fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, esso può rientrare tra le previsioni dell'art. 93, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il cui co. 1, primo periodo, dispone che "le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio".

Gli ulteriori commi dell'art. 93 tracciano i confini della "rilevanza fiscale" delle valutazioni.

Il principio di competenza, di cui è espressione la correlazione ricavi-costi nell'ambito del reddito d'impresa, si incardina sull'art. 109, co. 1 e 2, D.P.R. 917/1986.

VALUTAZIONE delle OPERE PLURIENNALI - ASPETTI GENERALI: gli aspetti tributari della valutazione delle rimanenze in relazione ad opere pluriennali e contratti di subappalto sono al centro della Circolare del Cndcec 16.11.2010, n. 21/IR che si concentra anche sugli orientamenti manifestati dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. 5.11.2010, n. 117/E.

La "riflessione" dei commercialisti verte soprattutto sulla possibilità di riconoscere fiscalmente, ai fini della determinazione del reddito di impresa, gli stati di avanzamento lavori (Sal), ancorché liquidati in via provvisoria.

CONTRATTO di SUBAPPALTO: si definisce come subappalto il contratto con cui l'appaltatore affida il compimento di una parte o dell'intera opera affidatagli dal committente ad un altro soggetto che la svolge impiegando la propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1656 c.c.).

Il contratto di subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) che si configura quando da un determinato contratto ne deriva un altro avente lo stesso o analogo contenuto economico ed il medesimo tipo di causa di quello principale.

A seguito della stipulazione del contratto di subappalto vengono a coesistere due contratti di appalto dei quali il secondo è accessorio al primo in ordine sia cronologico che logico; il contratto di subappalto presuppone, infatti, quello di appalto come ineliminabile presupposto e condizione di esistenza, di validità e di efficacia.

CORRELAZIONE tra COSTI e RICAVI nei SUBAPPALTI: il principio di correlazione tra costi e ricavi vale anche, secondo il Cndcec (e in coerenza con l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate) nell'ambito del rapporto tra appaltatore e subappaltatore con riferimento ai costi relativi al subappalto.

L'appaltatore può, pertanto, dedurre i costi relativi al Sal del subappalto in ciascun periodo di imposta, in parallelo con i ricavi; in tal modo può essere evitata, da un lato, la rilevazione di ricavi senza i relativi costi correlati nel periodo di imposta "X", come pure l'emersione dei costi (suscettibili di determinare una perdita fiscale) nel periodo di imposta "Y", in corrispondenza con l'accettazione dell'opera o dell'ultimazione della prestazione di servizi.

CONFRONTO con i PRINCIPI CONTABILI: la pronuncia del Cndcec evidenzia che il Principio contabile nazionale Oic 23 in materia di "lavori in corso su ordinazione" individua come preferibile il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost) ma ammette altresì - considerandoli "accettabili" - i metodi alternativi delle ore lavorate, delle unità consegnate e delle misurazioni fisiche.

Come puntualizzato dalla Circolare, "i corrispettivi rilevanti ai fini della valutazione non corrispondono agli anticipi eventualmente incassati: i primi sono infatti erogati per prestazioni già eseguite, mentre gli anticipi sono versati dal committente per lavori ancora da eseguire che determinano soltanto rapporti di debito/credito tra le due parti contraenti".

VALUTAZIONE delle RIMANENZE SECONDO il D.P.R. 917/1986: la combinazione tra la disciplina dell'appalto e del subappalto e le regole fiscali relative alla valutazione delle rimanenze può essere inquadrata guardando all'art. 93, D.P.R. 917/1986, ove è disciplinata la valutazione fiscale delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione pluriennale (ossia superiore, ordinariamente, ai 12 mesi).

L'"oggetto unitario" delle opere, delle forniture e dei servizi vale a ricomprendere entro la normativa in esame anche le attività svolte (unitariamente) in esecuzione di contratti come l'appalto, la somministrazione, la vendita su ordinazione, ecc.

Più precisamente, la durata pluriennale della commessa deve intendersi riferita al periodo d'imposta e non all'anno in quanto tale; dunque, se il tempo di esecuzione dell'opera, pur superiore ai 12 mesi, rientra nei confini del periodo d'imposta, eventualmente superiore ai 12 mesi (situazione che può ricorrere per i soggetti Ires), si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 92, co. 6, D.P.R. 917/1986, relativa ai prodotti in corso di lavorazione ed ai servizi in corso di esecuzione.

Se le opere pluriennali sono coperte da Sal, la valutazione deve essere effettuata sulla base dei corrispettivi liquidati, anziché sul costo, dato che tale criterio - secondo l'uniforme interpretazione di Cndcec e Agenzia delle Entrate - garantisce una maggiore aderenza ai principi di competenza economica e di correlazione tra costi e ricavi.

MOMENTO in cui COSTI e RICAVI ASSUMONO RILEVANZA FISCALE: secondo quanto è stato posto in evidenza dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. 22.10.2009, n. 260/E, le somme liquidate per lavori coperti da Sal costituiscono movimentazioni finanziarie per il committente (o per l'appaltatore) e concorrono quindi alla valutazione delle rimanenze dell'appaltatore (ovvero del subappaltatore).

Il contratto di appalto viene considerato in tale contesto come una prestazione di servizi, i cui corrispettivi, a norma dell'art. 109, co. 2, lett. b), D.P.R. 917/1986, si ritengono conseguiti e, dal punto di vista del committente, le relative spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Tale momento di rilevanza fiscale è solitamente identificato con quello dell'accettazione dell'opera senza riserve, ovvero, nel caso in cui siano presenti i Sal, in quello dell'accettazione definitiva degli stessi, con il passaggio del rischio al committente e con il sorgere del diritto al pagamento per l'appaltatore. Alla luce di tale interpretazione, quindi, solo il momento della "definitività" poteva garantire la deducibilità del costo, nonché generare la "rilevanza fiscale" del ricavo.

PRINCIPIO di CORRELAZIONE e SAL LIQUIDATI in via PROVVISORIA: non trovando una precisa codificazione nel Tuir, il principio di correlazione tra costi e ricavi costituisce per il Cndcec un importante corollario del principio di competenza.

In tale prospettiva, il meccanismo di imputazione temporale, che è strumentale alla misurazione del reddito imponibile, postula la necessità di individuare dapprima l'esercizio di competenza dei ricavi, per procedere quindi - in un secondo step concettuale - all'individuazione dei relativi costi deducibili. Nella R.M. 5.11.2010, n. 117/E, l'interpretazione ufficiale delle norme sposa il criterio della rilevazione in bilancio secondo corretti principi contabili, riconoscendo la deducibilità fiscale dei Sal provvisoriamente liquidati che hanno concorso alla valutazione delle rimanenze delle opere ultrannuali.

Pertanto, se nella determinazione del valore delle rimanenze delle opere pluriennali si è tenuto conto dei costi relativi a lavori affidati in subappalto, sostenuti nel periodo d'imposta (a fronte di Sal provvisori), tali costi si assumono come fiscalmente deducibili nel medesimo esercizio, nel rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi.

A parere del Cndcec, il criterio enunciato dall'Agenzia può esser fatto valere anche per le imprese che determinano la percentuale di completamento dell'opera pluriennale utilizzando criteri alternativi rispetto a quello del costo sostenuto (cost-to-cost).

SVALUTAZIONI per RISCHIO CONTRATTUALE: anteriormente all'espunzione del co. 3 dell'art. 93, D.P.R. 917/1986, avvenuta con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006, le imprese che adottavano il criterio della percentuale di completamento potevano ridurre, a titolo di rischio contrattuale, il valore delle rimanenze in misura non superiore al 2% (4% per le opere, forniture e servizi eseguiti all'estero a favore di soggetti non residenti) del corrispettivo contrattualmente convenuto.

Secondo le indicazioni dell'Agenzia, le svalutazioni per rischio contrattuale dedotte fiscalmente fino al periodo di imposta anteriore a quello in corso al 4.7.2006 non devono essere riprese a tassazione per effetto dell'avvenuta abrogazione, concorrendo invece alla formazione del reddito imponibile al momento dell'ultimazione della specifica commessa a cui si riferiscono.

TRATTAMENTO delle COMMESSE PLURIENNALI PRIMA e DOPO l'1.1.2007: ad opera dell'art. 1, co. 70, L. 27.12.2006, n. 296, con l'abrogazione del co. 5 dell'art. 93, D.P.R. 917/1986, non è più riconosciuta la facoltà di valutare fiscalmente le rimanenze finali delle commesse in base al costo (criterio della commessa completata o del contratto completato).

Per le commesse avviate anteriormente è invece possibile continuare ad applicare il criterio della commessa completata sempre che siano rispettate le condizioni previste dall'abrogato co. 5 (contabilizzazione in bilancio della commessa con il metodo del costo; adozione di tale metodo contabile per tutte le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ad applicare il metodo del costo anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa).

Un ulteriore aspetto considerato dal Cndcec è quello relativo al trattamento delle commesse pluriennali iniziate, rispettivamente, prima e dopo l'1.1.2007 (data "spartiacque" tra le commesse ultrannuali valutabili fiscalmente sulla base sia del costo che dei corrispettivi pattuiti o liquidati e quelle valutabili fiscalmente sulla base dei soli corrispettivi pattuiti o liquidati).

OBBLIGHI DOCUMENTALI per l'APPALTATORE: la Circolare del Cndcec si occupa, inoltre, degli adempimenti dell'appaltatore disciplinati dall'art. 93, co. 6, D.P.R. 917/1986 (allegazione, distinta per ciascuna opera, fornitura o servizio, di un prospetto indicante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa).

Secondo la circolare dei commercialisti, tale obbligo strumentale dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato per effetto delle nuove modalità telematiche di presentazione della dichiarazione fiscale; il prospetto deve essere, tuttavia, redatto e conservato, al fine di poterlo esibire in caso di richiesta da parte degli organi verificatori (a fini difensivi rispetto alle possibili sanzioni (1) nonché agli eventuali recuperi a imposizione).

(1) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, co. 3, L. 27.7.2000, n. 212, "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta (...)".

Sicurezza ed igiene del lavoro**Sicurezza: al via l'obbligo di valutare lo stress lavoro**

Dal 1° gennaio 2011 i datori di lavoro devono provvedere a effettuare la valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, in attuazione del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE, Consulente Immobiliare, 28 febbraio 2011, n. 878, p. 365

La Commissione consultiva permanente prevista dal Testo Unico sicurezza (Decreto Legislativo n. 81 del 2008) e la conseguente nota ministeriale del 16 novembre 2010 forniscono le regole operative e i passaggi procedurali per la realizzazione dell'adempimento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Prima di entrare nel merito del problema va precisato che l'obbligo in questione deve essere affrontato da tutti i datori di lavoro attraverso una serie di fasi che vanno dall'analisi della situazione, per passare all'individuazione di fattori di rischio e giungere alle azioni per eliminare o ridurre i rischi (schema 1).

Cos'è lo stress lavoro

Dal punto di vista psicologico lo stress non è una malattia, ma una modalità fisiologica di adattamento (eustress o stress positivo).

In condizioni particolari, la risposta di adattamento può divenire non funzionale o disfunzionale, ossia non essere più in grado di soddisfare l'obiettivo (in questo caso si parla di stress o stress negativo considerato in questi termini nell'accezione comune).

Pertanto lo stress, che è una situazione di prolungata tensione che incide negativamente sulla condizione psicologica, può perfino arrecare patologie fisiche e, sul versante del lavoro, ridurre l'efficienza sul lavoro.

Secondo l'accordo tra le parti sociali in ambito europeo del 2004, da cui prende spunto la nostra normativa, la definizione di stress lavoro è così articolata:

- in linea generale lo stress identifica una condizione in cui l'individuo non si sente in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative dell'ambiente;
- nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative;
- non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro correlato è causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l'inadeguata gestione dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione;
- acquista rilevanza una situazione di tensione prolungata nel tempo (non brevi e circoscritti periodi di disfunzioni organizzative, che possono transitoriamente accadere in qualsiasi contesto lavorativo);
- la reazione individuale può essere molto variabile rispetto a situazioni stressanti simili.

SCHEMA 1



Analisi della situazione

Il monitoraggio dell'ambiente lavorativo e delle interazioni con i lavoratori e tra i lavoratori è il punto di partenza per l'analisi della situazione aziendale (*schema 2*).

Dal punto di vista metodologico schematizziamo le diverse fasi:

1. necessità di coinvolgere il responsabile del servizio di prevenzione, il medico competente (se nominato) e di consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori;
2. l'analisi deve prendere in esame non ciascun lavoratore singolarmente ma gruppi o categorie affini i quali potrebbero essere esposti allo stesso rischio (per esempio, turnisti, addetti allo sportello, lavoratori dello stesso reparto ecc.);
3. l'oggetto dell'analisi deve concentrarsi, per esempio, sui seguenti fattori:
 - gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro (orari, carichi di lavoro, autonomia, competenze, requisiti);
 - le condizioni di lavoro e ambientali (comportamenti illeciti, rischi chimici e fisici);
 - la comunicazione (sulle richieste, sulle prospettive, sui cambiamenti);
 - i fattori soggettivi (tensioni, sensazioni, percezioni).

Valutazione dei rischi

In generale il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione di tutti i rischi alla salute e alla sicurezza che caratterizzano l'attività, rischi tra i quali può comparire quello legato allo stress lavoro.

Il termine del 31 dicembre 2010 fissato dalla legge come spartiacque per l'insorgenza dell'adempimento va inteso, secondo il Ministero del lavoro, come termine iniziale da cui deve essere iniziata la valutazione dei rischi derivanti dallo stress-lavoro. Nel documento di valutazione dei rischi deve essere riportata la programmazione temporale di tali attività, con l'indicazione del termine finale.

SCHEMA 2

CONTESTO E AMBIENTE DI LAVORO

Fattori da valutare



- Scarsa comunicazione e mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi.
- Ambiguità e conflitto di ruolo.
- Blocco della carriera insufficienza/eccesso di promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego.
- Scarsa autonomia decisionale dei lavoratori soprattutto per chi ha compiti direttivi e di controllo.
- Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto interpersonale.
- Contrasto tra esigenze familiari ed esigenze lavorative (turni faticosi, mancata concessione del part time ecc.).

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Fattori da valutare



- Disagio fisico per il lavoro, tipologia delle attrezzature e loro idoneità.
- Monotonia, cicli di lavoro e scarso utilizzo del lavoratore.
- Sovraccarichi di lavoro.
- Organizzazione degli orari, tipologia contrattuale connessa all'età del lavoratore.

Le aziende che hanno eventualmente già provveduto a effettuare la valutazione del rischio stress lavoro devono semplicemente limitarsi ad aggiornare il documento di valutazione eventualmente integrato con quanto riportato nelle linee guida della Commissione consultiva.

Pertanto, se dall'analisi sopra sintetizzata non emergono fattori di rischio stress lavoro, non va fatta la relativa valutazione, ma nel documento va dato atto di questo e va indicato un termine, una cadenza temporale successiva da cui riavviare il monitoraggio; se, invece, dall'analisi emergono fattori di rischio, occorre procedere alla valutazione indicando le fasi temporali che si prevedono dalla successione delle diverse operazioni, a partire dall'analisi della situazione per giungere a indicare i rimedi.

In quest'ultimo caso il datore di lavoro dovrà specificare:

- il programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva e individuale da attivare con la tempistica di intervento e il ruolo dei soggetti aziendali che vi devono provvedere;
- l'eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio, implementata nel piano sanitario esistente, compresi i programmi di promozione della salute su base volontaria;
- il piano di monitoraggio/follow-up con relativa tempistica.

In base al T.U. sicurezza, fino al 30 giugno 2012, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Qualora, infine, i predetti interventi risultino inefficaci, occorre procedere a una valutazione "approfondita" del rischio stress lavoro attraverso una valutazione della percezione dei lavoratori, con interviste per gruppi di lavoratori che nelle aziende medio-grandi può essere costituito da un gruppo rappresentativo dei dipendenti.

Nelle aziende che occupano fino a 5 lavoratori, i contatti con i lavoratori può essere realizzato mediante delle semplici riunioni.

Misure preventive

Le linee guida sono abbastanza generiche su tale aspetto. Riteniamo, pertanto, che le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress lavoro-correlato possano essere sia collettive (rivolte alla generalità dei lavoratori o a gruppi omogenei), sia individuali (mirate per uno o pochi lavoratori).

Esempi di misure sono:

- chiarezza nella comunicazione di obiettivi e di ruoli;
- adeguati livelli di responsabilità e controllo sul lavoro;
- miglioramenti nella gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro;
- miglioramenti delle condizioni e degli ambienti di lavoro;
- adeguata formazione (sulle cause dello stress lavoro-correlato e le misure per affrontarlo);
- informazione e consultazione dei lavoratori, anche attraverso i rappresentanti per la sicurezza.

Sanzioni

Potrebbero essere sanzionabili i seguenti comportamenti illeciti del datore di lavoro:

- omessa indicazione del termine finale per il compimento delle attività di valutazione;
- indicazione di un termine eccessivamente dilatorio in base alla minore o maggiore complessità del contesto organizzativo, del numero di lavoratori, della variabilità di mansioni e funzioni, del tipo di attività espletata ecc.

Le violazioni potranno essere accertate dal servizio ispettivo delle ASL e comporteranno l'irrogazione di sanzioni per omessa o incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi. La sanzione è quella dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Sicurezza nei cantieri

**Sui modelli di organizzazione una nuova figura in cantiere per valutarne l'idoneità**

Dino Rondina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 8 marzo 2011, n. 4, p.19

Una delle novità più "calde" del D.Lgs. n. 81/2008 è stata l'art. 30, quindi, l'introduzione della capacità esimente, dalla responsabilità amministrativa, dei "modelli di organizzazione e gestione", intesi anche come capacità di un'impresa di "produrre sicurezza".

Il legislatore ha voluto compensare in questo modo l'importante sanzione contenuta nell'art. 9, legge n. 123/2007 (legge delega) a carico delle violazioni di norme antinfortunistiche commesse nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001.

L'argomento sembrava essere, però, a deciso appannaggio di importanti organizzazioni, al contrario poco adatto al medio-piccolo cabotaggio imprenditoriale.

Ben diverse, invece, e di più sicuro *appeal* datoriale, le novità introdotte all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, comma 3 e 3-*bis*, dal D.Lgs. n. 106/2009.

Queste modifiche collegano l'istituto della delega e il relativo obbligo di vigilanza a carico del datore di lavoro alla efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30, comma 4.

E' in questo momento che il modello di organizzazione e di gestione si collega alla sua matrice antinfortunistica, per esempio il SGSL, come indicato all'art. 30, comma 5, e alla necessità di un controllo, con la possibile nascita di figure specializzate per settori particolari come l'edilizia, sull'attuazione di questo modello, per l'efficacia della sua azione esimente.

Il contesto operativo

Il collegamento tra l'art. 30, comma 4, "*idoneo sistema di controllo del modello*" (si veda il riquadro 1) e la possibile deresponsabilizzazione del datore di lavoro "dall'oggetto-delega" che dimostra che questo controllo, volto alla verifica dell'attuazione dello stesso modello organizzativo, è attuato, dovrebbe essere un argomento convincente per un datore di lavoro circa la necessità che la sua azienda si doti di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza (MOGS).

Non sembra che sia poco corretto presentare sotto questa luce la novità rappresentata dal modello di organizzazione e di gestione, anche perché al momento non è così facile, né così intuitiva, la necessità di questa adozione, specialmente per imprese che non hanno un'organizzazione operativa significativa.

Le affermazioni di cui sopra sembrano particolarmente valide riferite all'edilizia.

E' evidente come controllare l'attuazione di un modello di gestione di un'impresa edile richieda un soggetto che garantisca:

- una importante conoscenza specifica del settore e l'abitudine a operare nei cantieri;
- la conoscenza delle dinamiche operative delle imprese edili;
- la capacità di adattare percorsi organizzativi e legislativi, concepiti in base alla riproducibilità del rischio dovuta all'analisi dell'antinfortunistica con prototipi industriali all'edilizia.

Questo soggetto deve essere un professionista della sicurezza e, in considerazione della necessaria garanzia di terzietà rispetto all'impresa verificata, un vero e proprio professionista.

E' importante che questa professionalità sia pronta anche alla probabile valenza del modello organizzativo come sanatoria dei punti persi dall'impresa, per i meccanismi dell'art. 27 (cosiddetta patente a punti); questo anche in considerazione del principio che l'AdV possa prendere in considerazione i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nella programmazione delle sue attività.

Si potrebbe così sanare la "ferita" inferta dalla D.P.R. n. 34/2000, che aveva individuato come unico compito delle SOA la verifica della capacità operativa dell'impresa edile, senza considerazione, apparente, del rispetto dell'antifortunistica da parte della stessa, era stato privilegiato, cioè, il **quanto**, a svantaggio del **come**, l'impresa produceva.

Riquadro1

- D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 4

"Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

La figura professionale

Sta nascendo una nuova figura, il "verificatore dei modelli di gestione della sicurezza in edilizia ®", un professionista in grado di supportare il datore di lavoro nel controllo dell'attuazione e dell'efficacia del proprio modello di organizzazione e di gestione della sicurezza.

Un profondo conoscitore del mondo edile, dei suoi meccanismi, delle dinamiche tra imprese; un professionista che sia in grado di riscontrare nel luogo di lavoro, in cantiere, le deficienze nell'applicazione del modello di gestione e di supportare il datore di lavoro nella ricontestualizzazione delle stesse all'ambito operativo-gestionale dell'impresa stessa.

Un tecnico in grado di superare l'aspetto del mancato rispetto della normativa, non perché poco importante, ma perché poco significativo di fronte all'adozione volontaristica di un MOGS, così come previsto dal combinato tra il D.Lgs. n. 231/2001 e l'OHSAS 18001.

Un addetto privo del necessario elmetto protettivo sarà allora il segnale evidente di una carenza nella catena di comando dell'impresa, coinvolgerà responsabilità più trasversali, più organizzative, si pensi, per esempio, alla mancanza dell'elmetto vista come sintomo della mancata percezione del rischio da parte del lavoratore e alla evidente carenza di formazione.

Occorre individuare se esistono in edilizia figure professionali alle quali sarebbe possibile fare riferimento.

In effetti, nel settore edile, il coordinatore alla sicurezza e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione presentano una importante formazione di base, rispettivamente 120 e 112 ore, che unite a una importante esperienza sul campo, presumibilmente almeno 5 anni, potrebbero offrire una importante garanzia di conoscenza del settore e della sua operatività.

Al coordinatore difetta, però, la conoscenza dell'impresa edile in senso stretto perché interagisce con la stessa ma non ne conosce la capacità di "produrre sicurezza".

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una impresa edile conosce bene la "sua impresa", non la conosce altrettanto bene sul luogo di lavoro-cantiere edile, con il quale ha rapporti organizzativi ma spesso non operativi; non conosce altrettanto bene le altre imprese, rappresentanti "isole operative" differenti le une dalle altre.

Ambedue, poi, non sono abituati a ricondurre le proprie operazioni alla gestione della sicurezza dell'impresa, anche il RSPP è spesso avulso dalla logica operativa, vede la sicurezza in funzione dei necessari adempimenti, i quali sono però circoscritti all'ambito organizzativo; si pensi al RSPP che svolge la sua opera nella **informazione** e nella **formazione**, ma che lamenta contatti sporadici con l'**addestramento**, inteso come **formazione specifica** resa sul luogo di lavoro.

La formazione

Entrambe le figure professionali non hanno conoscenza, per formazione acquisita, dei meccanismi inerenti ai modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza, da cui la necessità di una formazione aggiuntiva.

Alcuni possibili argomenti necessari alla formazione integrativa delle due figure professionali sono la linea guida UNI INAIL e la norma OHSAS 18991 la cui attuazione prevede:

- la documentazione della sicurezza;
- attività e strumenti di controllo, di verifica e di riesame;
- azioni correttive e preventive;
- monitoraggio, riesame e miglioramento continuo;
- gli *audit* e le verifiche previsti dalla OHSAS 18001 e dalle linee guida UNI INAIL.

Altri argomenti per la formazione possono derivare dalla linea guida UNI EN ISO19011:

- gli strumenti per la gestione della verifica;
- come creare e utilizzare la *check list*;
- la conduzione della verifica;
- la raccolta delle evidenze e la gestione delle registrazioni;
- la stesura di un rapporto di verifica;
- l'utilizzo dei risultati della verifica;
- la gestione delle non conformità;
- le azioni correttive;
- il *follow-up*.

La certificazione

Questa nuova figura professionale deve essere certificata al fine di garantire il sistema, i datori di lavoro, che quanto detto non sia solo una improvvisazione; da questo lato sono state incontrate, però, le maggiori difficoltà.

Purtroppo, occorre evidenziare che i soggetti ai quali è stata proposta questa figura non l'hanno capita, l'hanno riportata, piuttosto, a prototipi, a *standard* noti, misconoscendo la novità, la volontà di incidere in un panorama anche troppo immobile e ingessante.

Come spesso è accaduto l'edilizia è stata processata e condannata per colpe di altri, eppure il decreto legislativo n. 81/2008 ha proposto il Titolo IV concepito appositamente per i cantieri edili; non è possibile pensare che sia frutto di un caso, al contrario, è necessario sottolineare l'unicità del settore.

E' necessario stimolare ed evidenziare l'esistenza di questa figura del **verificatore dei modelli di gestione della sicurezza in edilizia®**.



Complessi industriali, la valutazione degli impianti

Gli impianti generali di stabilimento dei complessi industriali sono finalizzati alla produzione e alla distribuzione di servizi e sono strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi presenti. Per semplificare, vengono qui sommariamente illustrate due tipologie di questi impianti, vale a dire: l'impianto di riscaldamento e quello di condizionamento. Vediamo qual è la vita media di questi impianti e la valutazione degli stessi.

Sergio Clarelli, Il Sole 24 ORE, Consulente Immobiliare, 28 febbraio 2011, n. 878, p.371

Gli impianti generali di stabilimento dei complessi industriali sono finalizzati alla produzione e alla distribuzione di servizi e sono, pertanto, strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi presenti. Tra questi impianti s'indicano, solo per citarne alcuni: l'impianto idrico, l'impianto fognario, l'impianto di energia elettrica, l'impianto di riscaldamento, l'impianto di condizionamento, l'impianto telefonico, l'impianto igienico-sanitario, l'impianto di aria compressa, l'impianto antincendio, l'impianto di posta pneumatica e così via.

Un impianto di servizi generali di norma comprende le seguenti parti componenti:

- l'unità centrale;
- la rete di distribuzione.

Per semplificare, vengono qui di seguito sommariamente illustrate due tipologie di questi impianti, vale a dire: l'impianto di riscaldamento e quello di condizionamento.

Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento, come è noto, ha il compito di assicurare nell'interno degli edifici una temperatura superiore a quella esterna e quindi deve immettere negli ambienti tanto calore quanto essi ne perdono attraverso pareti, infissi ecc., nonché deve aumentare la temperatura dell'aria che accede dall'esterno e deve compensare ogni causa di dissipazione di energia dagli ambienti chiusi verso l'esterno.

Il riscaldamento degli ambienti si realizza generalmente con l'installazione di appositi impianti ad acqua calda, a vapore, ad aria calda, e con impianti di termoventilazione.

L'impianto ad acqua calda, in particolare, è sostanzialmente costituito da:

- caldaia (generatore di acqua calda);
- impianto di combustione;
- pompe per la circolazione dell'acqua;
- vaso di espansione;
- corpi scaldanti;
- tubazioni con relativo valvolame;
- complesso di regolazione;
- coibentazione.

I diversi componenti dell'impianto sono collegati, poi, da una rete di tubazioni in circuito chiuso.

In campo industriale sono molto utilizzati anche gli *impianti a vapore* costituiti da:

- caldaia a vapore;

- complesso bruciatore;
- pozzo caldo;
- elettropompa che preleva dal pozzo caldo l'acqua e la immette in caldaia;
- corpi scaldanti (aerotermini o strisce radianti);
- rete di tubazioni che trasporta vapore dalla caldaia ai corpi scaldanti e acqua di condensa dai corpi scaldanti al pozzo caldo.

Per quanto riguarda gli *impianti ad aria calda*, un impianto tipo è sostanzialmente costituito da:

- generatore di aria calda;
- canalizzazione per la distribuzione dell'aria negli ambienti e per il ritorno dell'aria nel generatore;
- complesso di regolazione costituito da serrande aria, bocchette, automatismi ecc.

Un *impianto di condizionamento* serve sostanzialmente a conferire all'aria dei singoli ambienti determinate caratteristiche di temperatura, umidità, purezza e movimento.

Gli impianti di condizionamento industriali possono essere utilizzati sia per conferire un certo grado di comfort ambientale sia per esigenze di produzione come per esempio nelle industrie tessili nelle quali occorre assicurare la presenza di un definito grado di umidità dell'aria per evitare la rottura delle fibre tessili durante la lavorazione.

Impianto di condizionamento

Un impianto di condizionamento è sostanzialmente costituito da:

- unità di trattamento dell'aria;
- gruppo produzione del caldo;
- gruppo frigorifero;
- reti tubiere;
- canalizzazioni per il convogliamento dell'aria;
- bocchette e anemostati;
- complesso di regolazione.

Vita media degli impianti

La vita utile di questi impianti dipende da molte variabili ed è determinabile caso per caso.

Il numero di anni di vita utile dell'impianto è pari alla somma del numero di anni di attività fino al momento della stima e il numero di anni residui.

Comunque, in linea di massima, per alcuni impianti industriali, potrebbero adottarsi gli intervalli di vita utile come indicati nella tabella 1. (1)

La valutazione degli impianti

La valutazione degli impianti può essere eseguita determinando:

- il valore di mercato;
- il costo di riproduzione;
- il costo di sostituzione.

Innanzitutto, si considera il valore di mercato se esiste un mercato del bene. Per determinare tale valore è possibile applicare la seguente formula:

$$V_{cm} = V_i \frac{VR}{VU} \left(1 + \frac{M}{100} \right)$$

dove:

V_{cm} = valore corrente di mercato;

V_i = valore iniziale corrispondente, per esempio, al costo storico d'acquisto;

VR = vita residua dell'impianto;

VU = vita utile dell'impianto;

M = fattore percentuale di maggiorazione dei prezzi tra il momento d'acquisto e di realizzazione dell'impianto e quello di stima.

TABELLA 1 Vita utile di alcuni impianti presenti in complessi industriali.

Impianto	Anni di vita utile
Riscaldamento	20-25
Condizionamento	10-15
Energia elettrica	15-20
Telefonico	18-20
Idrico	20-25
Fognario	25-30
Igienico-sanitario	15-20
Gas	13-15
Aria compressa	10-12
Scambio termico (forni, sistemi di trattamento termico degli acciai)	8-12
Trasporto e sollevamento	12-15
Antincendio	18-20
Depurazione fumi	10-15
Posta pneumatica	15-20
Depurazione	15-20
Linee lavorazioni	8-12
Sabbiatura	10-12
Verniciatura	12-15
Vapore	12-15

Per l'attualizzazione del costo storico, si può fare riferimento agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Questi indici sono utilizzati per rivalutare un importo di denaro tra due date qualsiasi e vengono pubblicati mensilmente.

Per l'applicazione della formula suindicata si può fare riferimento al seguente esempio.

Impianto industriale

Vita residua = 12 anni

Vita utile = 20 anni

Valore iniziale = € 500.000,00

Fattore percentuale di maggiorazione dei prezzi = 30%

$$V_{cm} = 500.000,00 \frac{12}{20} \left(1 + \frac{30}{100}\right) = € 390.000,00$$

Quando non è possibile determinare il valore di mercato dell'impianto, si procede alla determinazione del valore del *costo di riproduzione e/o del valore del costo di sostituzione*.

Il primo rappresenta il costo necessario per riprodurre oggi un bene analogo a quello oggetto di valutazione.

Il *costo di sostituzione* (o di rimpiazzo) è definibile invece come la spesa che attualmente occorre sostenere per l'acquisizione di un bene succedaneo a quello oggetto di stima, vale a dire che abbia le medesime caratteristiche gestionali e utilità ma non perfettamente uguale.

A questi due costi dovranno essere aggiunti tutte le spese necessarie per la messa in attività come costi di trasporto, installazione, avviamento produttivo. Il costo a nuovo, di riproduzione o di sostituzione, dovrà poi essere opportunamente ridotto per tener conto delle condizioni effettive del bene al momento della stima.

Questa riduzione di valore nel tempo (o deprezzamento) è dovuta sia al deperimento fisico per effetto dell'uso sia all'obsolescenza.

Gli effetti dell'obsolescenza sono ben più evidenti rispetto a quelli relativi ai fabbricati.

Per quanto concerne l'andamento della riduzione di valore nel tempo, si possono distinguere quattro fasi:

- *prima fase*, ha una durata pari circa a 1/3 della vita utile; al termine l'impianto ha un valore residuo finale del 75-80% di quello iniziale;
- *seconda fase*, ha una durata pari anch'essa a circa 1/3 della vita utile; al termine l'impianto ha un valore residuo finale del 20-30% di quello iniziale;
- *terza fase*, va fino al termine della vita utile; alla fine di questa fase, il valore residuo è circa 10-20% di quello iniziale;
- *quarta fase*, va al di là della vita utile, in cui l'impianto può avere un valore di recupero dipendente dall'entità dei materiali pregiati recuperabili.

Il valore del coefficiente di deprezzamento può essere determinato in funzione della vita utile e della vita residua del bene.

Il coefficiente di deprezzamento è certamente influenzato da un livello di manutenzione super ordinario o sub ordinario e inoltre può aversi un'obsolescenza molto rilevante nel caso di introduzione sul mercato di tecnologie assolutamente nuove che escludono immediatamente dal mercato il bene oggetto di valutazione.

Pertanto, nel caso di manutenzione straordinaria in positivo o in negativo, i suddetti valori potranno aumentare o diminuire di qualche punto percentuale.

Riassumendo, la valutazione degli impianti dovrà essere condotta procurando di ottenere dalle diverse ditte produttrici i prezzi di vendita di ciascun elemento computando altresì i costi di trasporto e di installazione e provvedendo, infine, a determinare un opportuno deprezzamento in funzione dell'età e dello stato d'uso di ogni singola apparecchiatura, oltreché dell'obsolescenza.

Se gli impianti in valutazione, ancorché ancora funzionanti, si trovano al di là del termine della loro vita utile, allora la stima viene eseguita in base al loro valore di recupero che dipende dall'entità dei materiali pregiati che potrebbero essere recuperati nello smantellamento di ogni singolo componente.

Nel caso poi di impianti o centri di lavoro destinati a una lavorazione specifica, il relativo valore di mercato subisce inevitabilmente un'ulteriore decurtazione dovuta sostanzialmente al fatto che il mercato di tali beni è assai limitato, nel senso che la domanda a essi connessa è esclusivamente limitata alle aziende in concorrenza diretta con quella proprietaria di tali beni.

Per la valutazione degli impianti di servizio è conveniente considerare l'impianto suddiviso in due parti: la centrale di produzione e la rete di distribuzione.

Per esempio nel caso dell'impianto di riscaldamento si ha la caldaia e la rete di tubazioni per l'adduzione dell'acqua ai diversi edifici.

In questo modo la centrale di produzione si valuta come un macchinario a sé stante e la rete verrà valutata come parte integrante dei fabbricati in cui è inserita, nel senso che l'aliquota di valore a essa afferente dovrà essere considerata in aggiunta al valore dei fabbricati.

(1) Cfr. Clarelli S., *Manuale di Estimo industriale*, Milano, 1999.

L'Esperto risponde

Antincendio e prevenzione incendi

■ DISTANZE DI SICUREZZA DA UN SERBATOIO GPL

D. Il decreto del Ministero dell'Interno 14 maggio 2004, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc", al punto 7 ha prescritto le distanze di sicurezza dal serbatoio GPL, disponendo che "1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:

a) fabbricati, aperture di fognia, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982:

- 10 m, per depositi di capacità fino a 3 m³;
- 15 m, per depositi di capacità oltre 3 m³ fino a 5 m³;
- 22 m, per depositi oltre 5 m³ fino a 13 m³".

Qual è la distanza di sicurezza che deve essere considerata tra un serbatoio (considerato elemento pericoloso dal punto 6, D.M. 14 maggio 2004) e un fabbricato destinato ad autorimessa interrata? La distanza che deve essere considerata è la seconda [lettera b)] in quanto l'autorimessa costituisce attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982?

R. Il riferimento espresso dal punto 7, comma 1, lettera b), D.M. 14 maggio 2004, è puntuale e si riferisce, non in generale a tutte le attività del D.M. 16 febbraio 1982, ma alle sole categorie espressamente citate, quali i luoghi pubblici, di riunione, i depositi di materiali combustibili.

Non sono espressamente citate le autorimesse che, quindi, possono essere considerate, in questo caso, come fabbricati generici, come richiamati dal punto 7, comma 1, lettera a).

Pertanto, la distanza di sicurezza che deve essere considerata sarà quella relativa al punto 7, comma 1, lettera a), con la condizione, però, che la stessa distanza sia rispettata anche nei confronti della rampa e delle aerazioni della stessa autorimessa.

Infatti, queste aperture sono assimilabili ad "aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna".

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE, Ambiente & Sicurezza, 22 febbraio 2011, n. 3, p.15)

■ ART. 34 COMMA 1BIS - DL ADDETTO ANTINCENDIO

D. Come va interpretato questo articolo, il datore di lavoro che è RSPP può anche essere addetto antincendio se supera i 5 lavoratori? Il numero di 5 è legato solo se fa o non fa l'RSPP?

R. Il comma 1-bis dell'art. 34 del D.Lgs 81/08 prevede che, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 31, comma 6 (casi in cui è obbligatoria l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda), nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a

persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis del medesimo articolo. Tale ultima disposizione prevede la necessità che il datore di lavoro frequenti gli specifici corsi di formazione per il primo soccorso (disciplinati dal Decreto Min. Sanità del 15 luglio 2003 n. 388) e prevenzione incendi (di cui al decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998). Dal disposto normativo discendono due ipotesi disgiunte che affrontano casi separati e di diversa fattispecie. In sintesi: - datore di lavoro direttamente responsabile del Spp: può svolgere anche compiti di primo soccorso e lotta antincendio, a prescindere dalle dimensioni aziendali; - datore di lavoro non responsabile del Spp: può svolgere i compiti di primo soccorso e lotta antincendio, ma solo nelle aziende sino a 5 dipendenti.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 714)



Appalti

■ PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI

D. *Nel caso in cui una società di ingegneria, aggiudicataria della gara in oggetto specificata abbia indicato due figure distinte per l'espletamento dei servizi di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e volesse prima dell'inizio dei lavori che il Direttore dei lavori (abilitato ad espletare le funzioni di Coordinatore della Sicurezza) svolga anche le funzioni di Coordinatore della sicurezza, sostituendo di fatto l'altra figura, come deve procedere? E' possibile effettuare un tale cambiamento trattandosi sempre di due soggetti facenti parte della stessa società. La gara veniva aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

R. Per rispondere al suo quesito è necessario delineare le caratteristiche principali delle figure richiamate: il Direttore lavori (D.L.) e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.). Il D.L. ha il ruolo di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile nell'esecuzione dell'opera (art. 123 d.P.R. 554/99). Il suo compito principale è quello di verificare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali e contrattuali (art. 124 d.P.R. 554/99). Tra i compiti del D.L. sono ovviamente ricomprese anche le specifiche funzioni in materia di sicurezza. Negli appalti pubblici infatti il D.L. affianca il responsabile del cantiere nelle fasi di accettazione del cantiere o di verifica dello stato dei luoghi, oltre a dover essere costantemente consapevole dell'organizzazione di ciò che sta intorno al cantiere, come i percorsi di accesso o le aree di influenza delle emissioni delle lavorazioni. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione invece è il c.d. "direttore d'orchestra" della sicurezza. I requisiti professionali di questa figura sono stabiliti dall'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008, mentre l'art. 90 comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce i casi nei quali la sua nomina sia obbligatoria. L'art. 92 del d.lgs. n. 81/2008 prevede inoltre competenze non soltanto tecniche, ma anche gestionali, tra le quali rientrano quelle di assicurare il rispetto della normativa prevista in materia di sicurezza ed organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività di coloro che operano nel cantiere, etc. Le funzioni del C.S.E. sono altresì previste dall'art. 127 del d.P.R. 554/99. Per quanto riguarda la fattispecie da lei evidenziata, ovvero, l'affidamento di una gara avente ad oggetto la direzione lavori e il coordinamento in fase di esecuzione, devono essere richiamati gli articoli 90 e ss. del Codice dei contratti. E' fondamentale sul punto l'analisi dell'art. 90 comma 7, che afferma: "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la

regolarità contributiva del soggetto affidatario". L'interpretazione di questa norma, ed in particolare quella della locuzione "... Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche...", sembra individuare una sorta di responsabilità diretta e personale dei soggetti incaricati dell'espletamento degli incarichi oggetto dell'affidamento, che precluderebbe una sostituzione dei soggetti indicati originariamente in sede di offerta. Si ritiene pertanto che, vista l'impossibilità di esaminare gli atti di gara e le eventuali prescrizioni ivi contenute, sulla base delle informazioni forniteci, la sostituzione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con il soggetto incaricato della Direzione lavori, anche se abilitato ad eseguire l'incarico, si scontrerebbe con le prescrizioni del d.lgs. n. 163/2006.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE, Codice degli Appalti Risponde, 17 febbraio 2011, n. 173)

■ **CONSORZIO ORDINARIO DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA**

D. *Abbiamo intenzione di costituire un consorzio ordinario di progettisti (società di ingegneria) di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del DLGS 163/06. Vorremmo sapere se il consorzio ordinario di progettisti è soggetto alla disciplina dei raggruppamenti temporanei (requisiti minimi mandataria e mandanti) per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 65 comma 4 e 66 del DPR 554/99.*

R. L'articolo 34 comma 1 lett. e) del d.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) in materia di consorzi ordinari, rinvia espressamente alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti". Nonostante tale esplicito rinvio, la giurisprudenza ha chiarito come non si possa procedere ad un'automatica estensione ai consorzi ordinari delle norme previste in materia di raggruppamenti. La questione maggiormente controversa riguarda l'applicabilità ai consorzi ordinari del principio, previsto in materia di raggruppamenti, di equivalenza tra quote di qualificazione e quote di partecipazione e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori, e quindi se sia possibile ridistribuire all'interno del consorzio ordinario le prestazioni dei servizi in maniera diversa dalle quote di partecipazione dichiarate in fase di domanda e offerta. Sul punto ancora non sussiste un orientamento univoco in giurisprudenza. Al di là delle questioni ancora aperte, e per rispondere alla sua domanda, le disposizioni in materia di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione del d.p.r. 554/1999 da Lei richiamate trovano applicazione anche ai consorzi ordinari di progettisti. Così ad esempio la stazione appaltante ai sensi dell'art. 65 comma 4 del d.p.r. 554/1999 potrà richiedere alla mandataria capogruppo il possesso dei requisiti in maniera non superiore al 60%. Come sottolineato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, tale richiesta non impedisce al soggetto che sia in possesso di una quota superiore al 60% di partecipare in qualità di capogruppo. Quest'ultimo, pur possedendo una percentuale maggiore, parteciperà nel limite previsto dal bando, mentre la restante quota dovrà essere ricoperta attraverso la somma dei requisiti posseduti dalle mandanti, ai quali non potrà essere richiesto una percentuale minima di possesso dei requisiti (art. 65, 4° comma). Si segnala che in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha emanato la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria". Per mera completezza si precisa che le disposizioni del d.p.r. 554/1999 da Lei citate troveranno applicazione fino al momento di entrata in vigore (9 giugno 2011) del nuovo regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207. Da tale data si applicherà il nuovo regolamento che contempla le norme oggetto del presente quesito ai numeri 261 (Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) e all'art. 263 (Requisiti di partecipazione).

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE, Codice degli Appalti Risponde, 17 febbraio 2011, n. 172)

■ CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

D. *In caso di partecipazione ad una gara per l'appalto di un servizio pubblico, è consentita la presentazione di una dichiarazione referenziale rilasciata da Poste Italiane S.p.A. al fine di dimostrare la capacità economica e finanziaria dell'impresa concorrente ai sensi dell'art.41, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.?*

R. L'analisi del quesito da lei posto non può prescindere dalla considerazione che quanto previsto dall'art. 41, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 163/2006, non trova alcun riscontro nella disciplina comunitaria ed è stato più volte criticato in dottrina per l'eccessiva rigidità. Fatta questa precisazione è necessario passare al merito della questione per verificare se Poste Italiane S.p.A. possa essere considerata al pari degli istituti bancari o intermediari autorizzati richiamati dal Codice. Il D.lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.", stabilisce all'art. 11 che per intermediari finanziari si intendono: - le banche; - Poste italiane S.p.A.; (...) Le Poste Italiane S.p.A. rientrano quindi nell'elenco dell'art. 11 del d.lgs. 231/2007, ma non coincidono con gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dal TUB (D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993) e richiamati dall'art. 41 del Codice. Sul punto deve tuttavia rilevarsi l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale "alla luce dell'art. 41 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 la presentazione d'idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può considerarsi quale requisito rigido, dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate" (Tar Latina sez. I, n.1836/2010, n.; si veda altresì Cons. Stato n. 2078/2006). Tali considerazioni sono rafforzate da un'altra pronuncia del Tar Roma, secondo la quale "la fissazione, ad opera del legislatore, delle modalità relative alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria appare temperata dalla previsione dell'art. 41, c. 3, d.lg. n. 163/2006, che va riferita all'intero disposto del precedente comma 1, e, conseguentemente, anche alle dichiarazioni bancarie indicate nell'art. 41, c. 1, lett. a) e c. 4, d.lg. n. 163/2006. Appare allora evidente che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, non possa considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate." (Tar Roma sez. III, 03 maggio 2007, n. 3874) Tenuto conto che l'analisi degli atti di gara è assolutamente necessaria per verificare quanto disposto dalla stazione appaltante sulla questione in esame, una adeguata interpretazione della norma dovrebbe ritenere idonea la presentazione di una dichiarazione referenziale rilasciata da Poste Italiane S.p.A. (Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE, Codice degli Appalti Risponde, 17 febbraio 2011, n. 175)

 **Edilizia e urbanistica****■ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

D. *Il prg di un comune ha reso edificabili a semplice richiesta di PdC o DIA delle aree prive di urbanizzazione primaria (in questo caso fognatura). Il comune ha l'obbligo di realizzarle? In quali tempi?*

R: La normativa nazionale di riferimento per rispondere al suo quesito è il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Il testo unico ha raccolto in un unico corpus normativo tutte le precedenti disposizioni che regolavano l'attività edilizia.

Le opere di urbanizzazione primaria rappresentano quelle opere che risultano necessarie per una corretta edificazione di un'area in quanto, in base alla definizione contenuta nell'art. 16 comma 7 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) del d.p.r. 380/2001, sono rappresentate da strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. L'art. 12, comma 2 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire) del d.p.r. 380/2001 prevede che il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. Dalla lettura di tale comma risulta chiaro che, ove un'area risulti sprovvista delle opere di urbanizzazione primaria, il Comune, al momento del rilascio del relativo permesso, si obbliga alla loro realizzazione entro i successivi tre anni o, ricorrendone i presupposti, tali opere potranno essere realizzate dai medesimi privati che in tal caso potranno beneficiare dello scomputo (totale o parziale) della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, dal contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001. In conclusione, e per rispondere al suo quesito, il Comune ha l'obbligo, in assenza di diverso accordo con i privati, di realizzare le opere di urbanizzazione primaria entro il termine di tre anni dal rilascio del relativo titolo edilizio. Si precisa che ulteriori disposizioni di dettaglio potrebbero essere dettate nella normativa regionale o locale di riferimento. (Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde, 21 febbraio 2011, n. 487)

■ DIA ALTERNATIVA AL PDC

D. Vorrei un chiarimento sulla nuova segnalazione certificata di inizio attività. La recente nota dell'ufficio legislativo del ministro per la Semplificazione normativa ha chiarito la sua applicabilità anche in campo edilizio. In una regione come la Puglia dove non c'è una legislazione in merito all'ampliamento o riduzione dei casi di DIA ALTERNATIVA AL PDC, è ancora possibile eseguire lavori ai sensi del comma 3 o di fatto non essendo più prevista dall'ordinamento bisogna richiedere il Pdc? A parere dello scrivente, lo spirito della Legge 122/2010 è quello di ridurre le tempistiche burocratiche degli enti locali per il rilascio di una qualsiasi autorizzazione o titolo. Se la Dia alternativa al Permesso di Costruire per la realizzazione di edifici che contengano precise disposizioni planovolumetriche, ristrutturazioni edilizie (demolizioni e ricostruzioni), ecc... è stata abrogata, occorrerebbe di fatto, richiedere il Permesso di costruire. Il ciò comporterebbe comunque ritardi burocratici ben più lunghi anche rispetto alla stessa Dia (30 gg). Molti comuni della Regione Puglia hanno autonomamente abrogato la Dia alternativa al Permesso di Costruire interpretando in tal senso la Nota Circolare del Ministero che, a parere dello scrivente non è stata interpretata correttamente. Dopo quanto sopra esposto vorrei chiederLe: La DIA alternativa al Pdc, ai sensi dell'art. 23 comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. è ancora in vigore o è stata abrogata a seguito dell'istituzione della SCIA?

R. La questione dei rapporti tra la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la denuncia di inizio attività (DIA) è alquanto discussa. In particolare rimane ancora da chiarire se il DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010, abbia sostituito solo la dichiarazione di inizio attività di cui alla legge 241/90 o se abbia invece sostituito anche la denuncia di inizio attività di cui all'art. 22 del Dpr 380/01. Il riferimento da lei fatto (probabilmente intendeva riferirsi all'art. 22 comma 3, in tema di Super DIA, e non all'art. 23 comma 3 del Dpr 380/01), rientra nella questione generale posta. Ma vediamo una possibile ricostruzione dei diversi orientamenti espressi. Il dato letterale della Legge 122/2010, nella parte in cui ha introdotto il nuovo istituto della SCIA, è stato considerato da molti autori come indicativo del fatto che lo stesso non si applicasse alla DIA di cui all'art. 22 del Dpr. 380/01 che, dunque, manterrebbe inalterata la sua vigenza e la sua operatività. Posizione questa sostenuta nel merito anche da buona parte delle Regioni (specie quelle a Statuto Speciale), le quali hanno reclamato a gran voce le competenze specifiche sulla tematica. Tuttavia, come noto, fonti governative e politiche hanno da sempre insistito nell'estendere il perimetro d'azione dalla riforma

SCIA anche al settore edilizio. Allo stato dunque la questione non può dirsi definitivamente risolta e, purtroppo, la questione posta viene affrontata e risolta diversamente nei vari Enti locali, in aperta contraddizione con il principio fondamentale della certezza del diritto. Le segnaliamo comunque che, oltre ad un annunciato (ed auspicato) intervento normativo, recentemente la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche se in via incidentale, si è posta il problema e con Ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 14, ha deferito la questione all'Adunanza Plenaria. Il problema posto dalla giurisprudenza attiene direttamente alla natura giuridica della DIA e alla sua impugnabilità, ma, in un importante inciso, a proposito di SCIA viene precisato che: "di cui non è ancora chiara allo stato la ampiezza di applicazione in materia edilizia, ..." In definitiva, è presumibile che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncerà anche sulla natura giuridica della SCIA, in modo da contribuire a fare chiarezza.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde, 21 febbraio 2011, n. 483)



Impiantistica

■ PROGETTAZIONE UN IMPIANTO PER LA CAPTAZIONE DI FUMI E POLVERI

D. *Nella progettazione un impianto per la captazione di fumi e polveri provenienti da operazioni di saldatura e smerigliatura e fatto salvo quanto disposto in materia di tutela ambientale, quali parametri e valori o norme di riferimento devo garantire per la tutela degli addetti?*

R. Deve preliminarmente essere evidenziato che, in base a quanto disposto dall'Allegato VI del D.Lgs 81/08, è vietato eseguire operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo sopra evidenziate possano essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura, taglio o smerigliatura possono essere comunque eseguite purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. Il processo di saldatura deve poi essere realizzato in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione, contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze pericolose prodotte. Se il pericolo non può essere eliminato, occorre provvedere affinché le materie e sostanze pericolose prodotte possano essere captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o trattate con un altro metodo altrettanto efficace. Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento della macchina, i dispositivi di captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da produrre il massimo effetto. In proposito la norma tecnica di riferimento per la verifica dell'idoneità degli impianti di aspirazione è la EN 1093-4:1996+A1:2008 "Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 4: Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione - Metodo mediante l'uso di traccianti" (ISO 29042-4:2009). La norma specifica un metodo basato sulla tecnica del tracciante per misurare l'efficienza di cattura un sistema di scarico installato su una macchina. E' applicabile a tutti i tipi di ambiente di test - banco di prova, la camera o campo (vedi ISO 29.042-1) - ma è applicabile solo se il tracciante mostra un comportamento aerodinamico paragonabile a quello dell'inquinante reale. Si ricorda poi che è necessario acquisire dal fabbricante la dichiarazione di conformità CE e le istruzioni d'uso. In via più generale si ricorda che le azioni specifiche che il datore di lavoro deve adottare per minimizzare la quantità e la tossicità dei fumi derivanti dal processo di saldatura o smerigliatura devono essere di tipo preventivo e di tipo protettivo. Le possibili forme di protezione assumono carattere individuale (indumenti, maschere, schermature) e ambientale (bonifica ambientale). La bonifica dell'ambiente si attua attraverso le fasi: - di captazione o diluizione - di espulsione, con eventuale depurazione dei fumi. Gli impianti di ventilazione sono fondamentalmente di tipo localizzato o generale. La ventilazione localizzata deve essere effettuata il più vicino possibile alla sorgente; presenta infatti una notevole efficacia, con minori volumi di aria movimentata rispetto alla ventilazione generale. Sono invece di norma

superiori i costi di primo impianto per il piping e la captazione. In generale, la velocità di captazione non deve essere inferiore a 0,5 m/s, in funzione della tipologia dei fumi emessi. La ventilazione generale (bonifica ambientale) prevede la diluizione delle sostanze inquinanti, con notevoli quantità d'aria movimentate; si può impiegare questa tecnica per bassi livelli di tossicità degli inquinanti oppure in modo complementare alla ventilazione localizzata. L'attuale tecnologia consente di ottemperare i limiti per le concentrazioni dei singoli inquinanti con l'impiego di sistemi di filtrazione a umido (scrubber) o a secco (filtri a maniche, elettrostatici) per il particolato, abbinati a sistemi di assorbimento o adsorbimento di gas e vapori. Si ricorda, da ultimo, l'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni, di dotare i lavoratori di filtri antipolvere di efficienza appropriata (classe del filtro), in relazione alla concentrazione, tossicità/rischio per la salute, e allo spettro granulometrico delle particelle.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 713)



Lavoro, Previdenza, professione

■ SOCIETÀ DI INGEGNERIA: CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA, CAPACITÀ TECNICA

D. *Scrivo come Amm. Unico nonché Dir. Tecnico di società di ingegneria - fondata nel 1999 - che ai sensi del D.L.vo 163 del 12 apr. 06, così come esplicitato da Autorità Vigil. sui LL.PP. con Determ. n. 7 del 16 nov. 06, è inquadrata come "impresa di engineering and contracting"; infatti la mia società provvede, per conto proprio o conto terzi, a progettare e realizzare l'opera con la formula "chiavi in mano". Avendo espletato la propria attività solo in ambito privato ed avendo deciso di aprirci al mercato LLPP, vorrei sottoporre un quesito. Ho in corso un giudizio per recupero crediti di Euro 105.000,00 per prest. professionale (progetto definitivo) non pagata da un'impresa. Ad attestare l'importo c'è il parere di congruità del mio Ordine Ingegneri. Posso considerare l'importo ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria (fatturato globale) e/o della capacità tecnica della mia società di ingegneria? La mia società ha in programma un intervento per realizzazione di villaggio turistico-alberg. su un terreno di proprietà di terzi coi quali esiste un compromesso privato per acquisto area. Il sottoscritto è stato firmatario, in qualità di progettista e D.T. della società, del progetto di lottizzazione nonché del progetto di massima dell'intervento presentato al comune ai sensi del DPR 477/98 in quanto comportante un cambio di destinazione d'uso della maglia di intervento. L'importo stimato dell'intervento è di circa Euro 40.000.000. Durante il procedimento di approvazione è insorto un contenzioso col comune che ci ha spinto ad effettuare ricorsi al TAR ed uno in Consiglio di Stato; di quest'ultimo è pendente il giudizio. Orbene, l'importo per il compenso della prestazione professionale svolta per conto proprio (piano di lott. + progetto prelim. e definitivo) e derivante dall'applicazione della Tariffa profes. è contemplabile ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria (fatturato globale) e ai fini della dimostrazione della capacità tecnica della mia società? Relativamente ai quesiti si precisa che tutti i progetti sono stati firmati dal sottoscritto in qualità di progettista e D.T. (nonché socio) della società che rappresento e che nulla è stato fatturato da me, persona fisica, alla mia società in quanto questa attività rientra nei compiti all'interno del gruppo.*

R. Il rilievo deve essere dato all'attività professionale svolta, sia in ambito privato che pubblico. E ciò a prescindere dal fatto che sia in contestazione il pagamento.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde, 16 febbraio 2011, n. 485)

**Rifiuti e bonifiche****■ ALBO GESTORI RIFIUTI. CONTO TERZI CONTO PROPRIO**

D. Per l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti alcune Sezioni dell'Albo (quella della Campania in particolare) richiede l'iscrizione dell'azienda all'Albo dei trasportatori e quella degli automezzi come mezzi abilitati al trasporto conto terzi. L'azienda può a questi punti trasportare con gli stessi mezzi anche rifiuti o merci proprie tenuto conto che l'articolo 82 del Codice della Strada prevede sanzioni per ogni diverso utilizzo del mezzo da quello indicato nella carta di circolazione? O in altri termini il legislatore ha provveduto ad armonizzare le contrastanti disposizioni che regolano il CdS, l'iscrizione all'Albo trasportatori e quella all'Albo Gestori Rifiuti, tenuto oltretutto conto che i requisiti soggettivi dell'impresa e quelli tecnici dei mezzi per l'autorizzazione al trasporto (merci o rifiuti) in conto terzi sono più stringenti di quelli del trasporto in conto proprio?

R. Allo stato attuale, il legislatore non ha provveduto ad armonizzare le disposizioni che regolano il Codice della Strada, l'iscrizione all'Albo trasportatori e quella all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Conseguentemente, l'azienda non può trasportare, con gli stessi mezzi iscritti per il conto terzi, rifiuti o merci proprie.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 720)

■ ISCRIZIONE SISTRI

D. Una banca, è una SpA, produce toner che smaltisce con ditte autorizzate, e capita anche di produrre rifiuti pericolosi, quando vengono sostituiti i neon. E' opportuno iscriverla al SISTRI?

R. Nell'ipotesi di sostituzione dei neon e del conseguente avvio a smaltimento, la corretta gestione di tali rifiuti dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa sui Raee (Cfr. D.Lgs 151/2005). Il conferimento di tale tipologia di rifiuto elettrico ed elettronico dovrà essere, pertanto, svolto in via esclusiva attraverso i Consorzi istituiti dai produttori e riconducibili al Centro di Coordinamento RAEE (nel caso specifico il Consorzio Ecolamp). Da queste considerazioni risulta evidente che se la Banca produce rifiuti pericolosi riconducibili ai neon, non sarà obbligata ad iscriversi al SISTRI poiché la gestione di tale tipologia di rifiuti rientra nella normativa Raee (indipendente da quella relativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti). Si precisa infine che i toner, siano essi nuovi o imballaggi esausti con i soli residui di polvere, non sono considerati rifiuti pericolosi. È evidente che pur non essendo rifiuti pericolosi sono comunque da considerarsi come rifiuti non pericolosi e come tali dovranno, pertanto, essere gestiti ed avviati a recupero. Si ricorda poi, per completezza di informazione, che l'eventuale pericolosità e di conseguenza l'eventuale obbligo di iscrizione al SISTRI per la loro gestione e trasporto, si rileva dalla scheda tecnica del prodotto. Tale scheda in molti casi attribuisce, fugando ogni dubbio interpretativo, il codice pericoloso o non pericoloso (cd. voci a specchio 080318 E 080317*). Se tale indicazione non è presente è necessario procedere, presso un laboratorio a ciò autorizzato, ad una caratterizzazione analitica che certifichi la pericolosità o meno del toner.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 716)

■ RAEE

D. Un rivenditore di neon, si è iscritto al RAEE per l'usato che ottiene dietro la vendita del nuovo. Per i neon o altro materiale elettrico/elettronico che deriva da rimanenze di magazzino (e molte volte è materiale semi distrutto). Per quest'ultimo caso rientra nei RAEE oppure va conferito a ditte autorizzate per lo smaltimento?

R. In caso di rimanenze di magazzino e del conseguente avvio a smaltimento, la corretta gestione

di tali rifiuti seguirà le disposizioni della normativa Raee fissata dal D.Lgs 151/2005. Il conferimento di tale tipologia di rifiuto elettrico ed elettronico dovrà essere, pertanto, svolto in via esclusiva attraverso i Consorzi istituiti dai produttori e riconducibili al Centro di Coordinamento RAEE (nel caso specifico il Consorzio Ecolamp).

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 715)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ IL CASO - SICUREZZA: L'OBBLIGO DEL RICORSO ALLA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE

D. Il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 15), tra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ha previsto l'obbligo della "eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", prevedendo anche la "riduzione dei rischi alla fonte". Qual è il modo corretto di interpretare gli obblighi normativi?

R. È importante sottolineare innanzitutto che il richiamo all'uso della "tecnica" in disposizioni di legge aventi valenza prevenzionistica era stato utilizzato per la prima volta nell'art. 2087, Codice civile, il quale ancora oggi ha posto a carico dell'imprenditore-datore di lavoro l'obbligo di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la **tecnica**, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". L'obbligo esplicito di ricorrere, alla cosiddetta "migliore tecnologia disponibile" (MTD) a fini di tutela delle condizioni di lavoro era stato impiegato per la prima volta nella specifica legislazione di settore all'art. 24, "Rumori e scuotimenti", D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, il quale aveva stabilito che "Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi sui lavoratori, devono adottarsi i **provvedimenti consigliati dalla tecnica** per diminuirne l'intensità". Peraltro, è nel diverso settore dell'inquinamento ambientale che la nozione di MTD è definita (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 203/1988) come il "sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, **sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi**".

Successivamente, sempre in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, l'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 277/1991, ha nuovamente richiamato - senza darne una esplicita definizione - la nozione di MTD, collegandola all'obbligo del datore di lavoro di "ridurre al minimo, **in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico**, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte".

Nel frattempo la nozione di MTD si era imposta anche nella normativa prevenzionistica Comunitaria; il 14° "considerando" della direttiva-quadro 89/391/CEE, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, aveva stabilito, infatti, che il "migliore livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori" è quello che consegue all'informazione, da parte del datore di lavoro, "circa i **progressi tecnici** e le conoscenze scientifiche in materia di concezione dei posti di lavoro".

Il ricorso alla migliore tecnologia disponibile presuppone l'aggiornamento delle macchine e degli impianti all'evoluzione della tecnica e al progresso tecnologico. La nozione di MTD esprime al tempo stesso un concetto relativo, condizionato e variabile:

- **relativo** in quanto opera in una situazione, quella imprenditoriale, non statica ma dinamica e in continua mutazione, cosicché non costituisce mai un dato assoluto;
- **condizionato**, in quanto sono molteplici i valori e gli interessi in gioco (quello imprenditoriale, quello occupazionale, quello di tutela della salute ecc.);

- **variabile**, in quanto dipendente dall'evoluzione della tecnica e dall'avanzamento del progresso tecnologico.

La Giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, ha sempre interpretato l'obbligo, per l'imprenditore-datore di lavoro, del ricorso alla MTD in maniera piuttosto restrittiva.

Questo orientamento rigorista derivava essenzialmente dal presupposto, assunto a indefettibile condizione, di dover dare assoluta preminenza al bene della sicurezza e della salute della popolazione o dell'uomo-lavoratore (artt. 32 e 35, Costituzione) rispetto a quello della libera iniziativa economica (art. 41, Costituzione). Come a dire che, anche di fronte a quegli obblighi di legge che avessero imposto all'impresa sacrifici economici notevolissimi, finanche incidenti in maniera assai significativa (per la loro eccessiva onerosità) sugli investimenti di capitale e sulle stesse scelte di politica aziendale, l'imprenditore non poteva opporre alcuna riserva.

Tra le tante pronunce della Giurisprudenza di legittimità e di merito, è opportuno ricordare:

- Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 1994, per la quale *"Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 c.c. stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche"*;

- Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 1993, secondo la quale *"La responsabilità penale per colpa sussiste allorché il datore di lavoro non adotti le tecnologie già disponibili sul mercato atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente di lavoro e pericoli o danni al personale addetto. La possibilità delle misure non è condizionata a fattori economici, né alla mera discrezionalità del datore di lavoro, ma alle reali esigenze di protezione ed alle effettive possibilità di prevenzione offerte dagli strumenti tecnici"*;

- Pretura di Torino, 2 maggio 1991, ai sensi della quale *"il datore di lavoro, a giustificazione delle proprie eventuali omissioni, non può accampare il costo economico diretto o indiretto delle misure di prevenzione, né la loro incidenza immediata o mediata sull'organizzazione del lavoro o sul processo produttivo"*.

L'espressione di questo approccio giurisprudenziale è resa efficacemente dalla pronuncia di Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2000, per la quale *"Il direttore tecnico di uno stabilimento è responsabile dell'infortunio occorso a un lavoratore addetto a una macchina priva di dispositivi di sicurezza moderni, adeguati all'evoluzione della tecnica, e ciò a prescindere dalla sussistenza, in materia, di un obbligo normativo specifico"*.

Nella medesima pronuncia è stata poi sancita l'assoluta irrilevanza circa la mancanza di rilievi sulla sicurezza delle macchine, in occasione di visite ispettive da parte dell'organo di vigilanza.

Peraltro, nell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 203/1988, l'obbligo del ricorso alla MTD era agganciato alla condizione della previsione di costi non eccessivi per l'impresa, resa dall'espressione **"sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi"**. Questa clausola di salvaguardia (presente anche nel testo della corrispondente direttiva comunitaria 84/360/CEE, anche se la valutazione dell'eccessiva onerosità deve essere considerata non con riguardo alla singola impresa, bensì alle *"condizioni economiche delle imprese appartenenti alla categoria considerata"*, art. 12, ultima parte) ha determinato, nella legislazione italiana di tutela dell'ambiente, una rottura rispetto al passato e un'inversione di tendenza non in linea con il principio comunitario del **"chi inquina paga"**, espresso in maniera assoluta già nel Trattato istitutivo della CEE (art. 130) per il quale tutti i costi necessari per evitare o ridurre l'impatto ambientale dei fattori di inquinamento debbono essere sopportati dal soggetto che ne è causa).

In questo modo è stata proposta questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 32, comma 1, e 41, commi 1 e 2, Costituzione (ordinanza del Pretore di Verona, sez. distaccata di Caprino Veronese 28 luglio 1989).

La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 16 marzo 1990, n. 127, ha dichiarato non fondata la questione, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il limite costituito dalla non eccessiva onerosità dell'utilizzo della migliore tecnologia disponibile

non opera qualora l'imprenditore superi il limite della "**tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive**", dovendo essere riconosciuta prevalenza in ogni caso all'art. 32, Costituzione, rispetto al successivo art. 41. In questo modo il diritto soggettivo di ciascun cittadino alla salubrità ambientale e alla salute mantiene valore preminente rispetto alle esigenze economiche dell'impresa;

- è necessario presumere, in via generale, che i limiti massimi per le emissioni inquinanti fissati dall'autorità siano rispettosi della tollerabilità per la salute dell'uomo e di quella ambientale e con essa compatibili, fermo restando che, in presenza di specifiche esigenze ambientali, o di zone particolarmente inquinate, la condizione all'obbligo del ricorso alla MTD non opera (in questi casi l'adozione delle nuove e più idonee tecnologie deve avvenire, però, in relazione al costo economico sopportato dall'impresa, con un adeguamento graduale nel tempo).

La sentenza della Corte ha subito critiche generalizzate e l'"indubbia" valenza politica della stessa è stata interpretata come una sorta di "salvataggio" delle ragioni economiche delle imprese. Il principio sotteso alla condizione della "*non eccessiva onerosità*" posta all'art. 2, D.P.R. n. 203/1988, in linea di principio non è trasponibile nel settore della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, giacché è ostativo a questo il principio di carattere generale stabilito dal 13° "considerando", direttiva-quadro 89/391/CEE, per il quale l'obiettivo del miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro non può dipendere da "*considerazioni di carattere puramente economico*". Nel settore della normativa posta a tutela delle condizioni di lavoro, il formarsi della Giurisprudenza costituzionale sul tema dell'obbligo del ricorso alla MTD ha avuto un altro percorso ed evoluzione; a seguito di questione di legittimità sollevata dal Pretore di Reggio Emilia (ordinanza della sez. distaccata di Guastalla, 15 maggio 1995), in relazione all'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 277/1991, la Corte Costituzionale, anche in questo caso con una sentenza interpretativa di rigetto, sentenza 1825 luglio 1996, n. 312, ha dichiarato la legittimità della disposizione impugnata.

Muovendo dal presupposto che "*il diritto del lavoratore a ricevere adeguata protezione non è il solo valore in gioco*" e che la discrezionale attività di impresa non può "*trasformarsi in attività penalmente vincolata, nel suo insieme*", la Corte ha imposto all'interprete di leggere la locuzione "*misure concretamente attuabili*", contenuta nell'art. 41 come il riferimento che il legislatore ha voluto fare alle "*applicazioni tecnologiche generalmente praticate*" e agli "*accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti*". La condotta penalmente rilevante sarà, dunque, solo quella che devia da quegli **standard di sicurezza** (rispetto a tutti quelli astrattamente applicabili) **accolti in concreto** (o specificamente prescritti) nei diversi settori di attività produttiva. Solo a condizione che la norma sia interpretata con questa misura e ragionevolezza, essa non si pone, nel ragionamento della Corte, in contrasto con il principio di legalità e di determinatezza delle fattispecie sanzionate penalmente.

Il giudice dovrà accertare, dunque, di volta in volta, "*non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta*". La Corte ha escluso categoricamente anche che una norma penalmente sanzionata come l'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 277/1991, possa assegnare "*all'impresa il compito di realizzare innovazioni finalizzate alla sicurezza*".

E' stato così affermato il principio che il richiamo, nell'ordinamento giuridico, alla nozione di "migliore tecnologia disponibile" non viola il principio di legalità o di determinatezza del precetto della norma penale. Ma occorre comprendere come deve interpretare in concreto il concetto di MTD. In realtà, il limite della cosiddetta "fattibilità tecnologica", evocato da ultimo anche dal richiamato art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, può essere inteso almeno in tre modi:

- come principio che esige soltanto il ricorso alle misure praticate nell'intero specifico settore industriale interessato (*best practicable technology*);
- come principio che impone l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, **pur se non presente nel particolare comparto produttivo coinvolto** (*best available technology*);
- come principio che, con rigore ancora maggiore, richiede agli imprenditori addirittura la costante ricerca e realizzazione di tecniche prevenzionali sempre più progredite rispetto a quelle già esistenti sul mercato.

La soluzione adottata dalla Corte Costituzionale sembra orientarsi verso la prima soluzione, la quale, tuttavia, è di difficile interpretazione, nella misura in cui richiama "*applicazioni tecnologiche generalmente praticate*" o "*acquisite*". Tuttavia, occorre stabilire quando questo può essere affermato con sufficiente certezza e quali sono le modalità necessarie per individuare concretamente gli *standard* medi. Inoltre, l'attestarsi sul livello di MTD generalmente praticato equivarrebbe a disincentivare le imprese da investimenti finalizzati a miglioramenti tecnologici che, quand'anche raggiunti, avrebbero difficoltà a essere commercializzati all'interno del comparto produttivo di riferimento. Quindi, secondo la Giurisprudenza costituzionale, l'imprenditore non avrebbe "*il compito di realizzare innovazioni finalizzate alla sicurezza*" e, conseguentemente, di ricercare tecnologie più avanzate rispetto a quelle disponibili sul mercato, ma dovrebbe limitarsi a realizzare le tecnologie già generalmente praticate dalle aziende del settore di appartenenza (semplificando, a "stare nella media"). Peraltro, in tal modo la sicurezza (sia pure massima) ottenibile con le tecnologie medie conosciute verrebbe a cristallizzarsi nel tempo; di contro, l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, in controtendenza rispetto alla Giurisprudenza costituzionale, è di interpretare il limite della cosiddetta "fattibilità tecnologica" insito nel concetto di MTD, se non come imposizione all'impresa di realizzare innovazioni finalizzate alla sicurezza e, conseguentemente, di ricercare tecnologie più avanzate rispetto a quelle disponibili sul mercato, certamente come obbligo, per il datore di lavoro, di far ricorso alle tecniche prevenzionali più avanzate esistenti sul mercato, con il limite della loro "disponibilità" (*best available technology*), dunque, senza fermarsi al livello delle misure praticate nello specifico comparto produttivo interessato (*best practicable technology*). La Corte di Cassazione, pur continuando a non concedere sconti in tema di "minimizzazione" dei rischi professionali [Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1841, secondo la quale "*Tra gli obblighi facenti capo al datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni, è compreso quello di non discostarsi dall'obbligo della massima riduzione dei rischi (fattispecie di operaio introdottosi nel vano inferiore di una vasca di immissione di materiale calcareo per effettuare lavori di pulizia, deceduto a seguito della rovinosa caduta sul suo corpo di pietre e altro materiale, versato dall'alto dai colleghi di lavoro attraverso la bocca superiore della tramoggia, in assenza di misure di sicurezza più adeguate (segnali luminosi e sonori) in luogo dell'apposizione di due assi di legno sulla grata superiore della tramoggia, al fine di indicare che erano in corso lavori all'interno della vasca)*"] si è di recente attestata su posizioni di generale equilibrio (Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 41944 secondo la quale "*In materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro non ha l'obbligo di procedere, in ogni caso in cui la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, potendo egli procedere, nell'esercizio di insindacabili scelte imprenditoriali - purché i sistemi adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza - ad una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell'innovazione. Qualora il datore di lavoro disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza, non essendo ammissibile, in tema di tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone, una valutazione comparativa tra costi e benefici*"). Non dimenticando che in tema di responsabilità nei reati colposi il Codice penale richiede all'agente la prova di avere fatto "*tutto il possibile per evitare l'evento*" (*ex plurimis* Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 1990; Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 1981), quantomeno nelle fasi critiche del processo industriale, nonché nelle fasi di "maggior rischio" e/o di "criticità" del processo costruttivo, con consequenziale aumento del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori o del livello di loro esposizione, non è possibile fare a meno del ricorso alla *best available technology*; inoltre, nel concreto rapporto uomo-macchina/impianto/attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro non può esimersi - attraverso l'opera del Servizio di prevenzione e protezione - dal ricercare soluzioni tecnologiche finanche più avanzate rispetto a quelle disponibili sul mercato, dove la sussistenza di un rischio residuo, eliminabile o riducibile, derivi dal modo di atteggiarsi dell'organizzazione di lavoro dell'impresa. (Pierguido Soprani, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 8 marzo 2011, n. 4, p. 23)

■ DUVRI

D. *La stesura di un DUVRI presuppone sempre la presenza di un contratto d'appalto?*

R. Sì. L'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze è infatti imposto al datore di lavoro nelle ipotesi di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Unica eccezione (esclusione dal Duvri) sono i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.Lgs 81/08.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 722)

■ RLST

D. *Se una ditta vuole avvalersi di un RLST, ma a livello territoriale non è ancora stato nominato, come si deve comportare?*

R. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di riferimento. E' evidente che, nelle ipotesi di mancata individuazione del RLST, occorre che il datore di lavoro favorisca l'elezione di un rappresentante al proprio interno. Si evidenzia poi che, a norma dell'articolo 48, comma 3, del D.Lgs 81/08, le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono versare ad uno specifico fondo costituito presso l'Inail un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura, determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 719)

■ RLS-CO.CO.PRO

D. *Un co.co.pro può ricoprire il ruolo di RLS?*

R. Per espressa disposizione legislativa (Cfr. articolo 3 del D.Lgs 81/08), il decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio ed, in particolare, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sotto questo profilo, quindi, un co.co.pro è giuridicamente e a tutti gli effetti equiparato ad un lavoratore ed, in quanto, tale può assumere il ruolo di Rls. Occorre tuttavia evidenziare che, a norma dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs 81/08, le disposizioni prevenzionali a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano nei confronti dei lavoratori a progetto (Cfr. articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni) e dei collaboratori coordinati e continuativi (Cfr. articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile), solo nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Il successivo comma 8 del medesimo articolo dispone poi che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (Cfr. articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni) la tutela prevenzionale dettata dal D.Lgs 81/08 è

esclusa nei casi dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Da tutto quanto sopra esposto dovrebbe quindi trarsi la conseguenza che, sotto il profilo formale e con riferimento al quesito in oggetto, il co.co.pro possa sempre assumere l'incarico di RIs, tranne nei casi di svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei luoghi di lavoro del committente e nei casi di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Codice Ambiente e Sicurezza risponde

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 718)

■ PREPOSTO ESTERNO

D. *Un lavoratore autonomo (emette fattura una volta effettuata la prestazione) svolge la funzione di preposto al montaggio e smontaggio dei ponteggi; ai fini della sicurezza azionale lo stesso a che titolo può essere presente in cantiere? Deve redigere il POS, per quale fase? Visto che normalmente già l'operazione di montaggio e smontaggio ponteggi è affidata in subappalto, in tal caso trattasi di subappalto del subappalto?*

R. In primo luogo va considerato che l'art. 89 comma 1 lett. d) del D.Lgs 81/08 definisce il lavoratore autonomo come la "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza alcun vincolo di subordinazione". Pertanto il lavoratore incaricato di montaggio e smontaggio dei ponteggi cui fa riferimento il quesito è presente nel cantiere unicamente nella sua funzione di lavoratore autonomo. (Per inciso esso non può assumere la figura di preposto in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs 81/08, viene definito tale il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici adeguati all'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'esecuzione delle direttive ricevute). Per quanto riguarda la redazione del POS, l'art. 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs 81/08 specifica che il piano operativo di sicurezza deve essere redatto dai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici che operano in cantiere. Il lavoratore autonomo, non avendo dipendenti, non è datore di lavoro e, di conseguenza, si ritiene non sia soggetto alla sua redazione. Il lavoratore autonomo resta comunque soggetto agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, ossia quelli inerenti agli obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione ed è tenuto a dimostrare la sua idoneità tecnico professionale e rilasciare la documentazione con le modalità di cui all'Allegato XVII del decreto (Cfr. art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/08). Il lavoratore autonomo è inoltre tenuto ad informare il datore di lavoro committente di eventuali rischi che apporta in cantiere e a collaborare con lo stesso nella elaborazione del DUVRI. Nella fattispecie da prospettata si è in presenza di subappalto del subappalto.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 710)

■ DISTACCO LAVORATORI

D. *Dal punto di vista della sicurezza e della sorveglianza sanitaria come si dovrebbe comportare un'azienda che ha al suo interno lavoratori distaccati?*

R. La normativa prevenzionale dettata dal D.Lgs 81/08 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si applica, per espressa disposizione di legge, a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore (Cfr. articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni (Cfr. art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che presta servizio con rapporto di dipendenza

funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi prevenzionali sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, l'articolo 18, comma 1, let. a) del D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro (distaccatario), o i dirigenti che organizzano e dirigono le attività prevenzionali secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dal medesimo decreto. Lo stesso articolo 41, comma 1, del D.Lgs 81/08 dispone poi che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria è generalmente richiesta - ricorrendo specifiche condizioni di rischio - nei casi di esposizione dei lavoratori a movimentazione manuale dei carichi, a VDT, ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali), ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, ad amianto, ad agenti biologici e ad atmosfere esplosive. Nulla in ogni caso rileva la dimensione dell'impresa in ordine alla necessità di svolgimento della sorveglianza sanitaria. Essa infatti deve essere svolta, qualora sia necessaria, anche nelle ipotesi di imprese di piccole dimensioni (sotto i 10 dipendenti) che possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 709)

■ GRUPPO SOCIETARIO

D. Sono un RSPP esterno di tre società che svolgono attività prettamente impiegatizia (consulenza fiscale, consulenza del lavoro, hardware/software). Le tre società hanno distinte partite IVA, ma occupano promiscuamente gli stessi ambienti di lavoro: sono stati redatti tre distinti DVR ed un unico Piano di Emergenza Coordinato (stessi luoghi di lavoro). Il gruppo societario che riunisce le tre società presenterà quest'anno (per la prima volta) un bilancio consolidato, regolarmente registrato. Nell'ambito di una semplificazione gestionale il Gruppo delle tre società ha redatto un unico DPS riguardante la Privacy. E' possibile procedere alla definizione di un unico DVR riguardante il Gruppo completo delle tre società, senza necessariamente dover definire ed aggiornare tre distinti documenti?

R. La valutazione dei rischi è, come ben noto, lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro definisce ed attua le misure di tutela e, più in generale, gestisce l'organizzazione della funzione e del sistema prevenzionale aziendale. Tale compito, a norma dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 81/08 spetta unicamente al datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Da quanto sopra evidenziato emerge che la società capogruppo ha certamente la possibilità di redigere un unico DVR, ma questo solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro ai fini della sicurezza della medesima società capogruppo rivesta anche la qualifica di datore di lavoro di tutte e tre le società controllate o, comunque, collegate. In caso contrario, volendo comunque proseguire nel giusto processo di semplificazione e razionalizzazione documentale cui si faceva riferimento nel quesito, si potrebbe predisporre un unico documento di valutazione, sottoscritto da tutti e quattro i soggetti (capogruppo e tre società controllate), distinto su due diversi livelli: 1) definizione delle singole misure di prevenzione e protezione, chiaramente distinte per le tre aziende; 2) coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori delle diverse imprese.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 708)

■ INCOMPATIBILITÀ CONSULENTE-RSPP

D. Sono un libero professionista ed esercito in qualità di RSPP esterno in tre società distinte, dove collaboro altresì con il DdL nella stesura del DVR aziendale previsto dal D.Lgs. 81/2008. Durante una verifica della ISO 9001 il referente dell'Ente certificatore ha sollevato dei dubbi sulla correttezza del mio doppio ruolo di RSPP e consulente tecnico per valutazioni specifiche (rumori, chimico, vibrazioni, MMC), tenuto conto che redigo il DVR su carta intestata del mio Studio. E' veritiera questa affermazione?

R. Sotto il profilo strettamente normativo il datore di lavoro può certamente utilizzare un Rspg esterno cui abbia affidato, in qualità di consulente, altri incarichi per valutazioni specifiche inerenti la tutela prevenzionale in azienda. L'art. 31 del D.Lgs 81/08, nel definire i principi generali afferenti l'attività del servizio di prevenzione e protezione aziendale, lascia infatti alla libera determinazione del datore di lavoro la scelta circa le modalità di organizzazione e gestione dell'attività. Sempre al datore di lavoro, inoltre, è demandata la scelta circa il dimensionamento del SPP, tranne per le ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo ed a condizione, tuttavia, che i soggetti responsabili siano in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e dispongano di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Inoltre il comma 3 del successivo art. 33 del D.Lgs 81/08 prevede chiaramente che "il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro". La norma che ha istituzionalizzato il servizio di prevenzione e protezione non ha quindi identificato un nuovo garante della sicurezza, tantomeno, ha inteso trasferire su di esso quote di posizione di garanzia già attribuite al datore, al dirigente e al preposto. Solo chi è giuridicamente obbligato ad agire per attuare i precetti contenuti nella normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro (datore di lavoro) è correlativamente il responsabile della loro violazione. Tutti gli altri soggetti, non avendo obblighi di determinarsi per realizzare la sicurezza, non possono essere chiamati a rispondere della omissione di presidi antinfortunistici obbligatori. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico ecc.), vengono fatti propri da chi li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. In altre parole l'RSPP ha il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, attesa la varietà e complessità degli interventi diretti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, ma non ha autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze. Il quesito formulato pone, semmai, un problema di ordine deontologico in capo al libero professionista, in quanto pare di intendere che gli altri incarichi affidati dal datore di lavoro (valutazioni specifiche sul rumore, sull'esposizione a sostanze chimiche, sulle vibrazioni, ecc.) siano sostanzialmente ascrivibili nell'alveo dei compiti già ad esso attribuiti attraverso l'incarico di Rspg. Su questo aspetto andrebbe quindi adoperata la massima chiarezza.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 17 febbraio 2011, n. 707)



© 2011 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano